Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 195 del 22 agosto 1939-XVII

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. **1162.**

Modificazioni allo statuto della Regia Università di Napoli.

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. **1163.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.

REGIO DECRETO 5 maggio 1939-XVII, n. **1164.**

Modificazioni allo statuto del Regio Politecnico di Torino.

REGIO DECRETO 5 maggio 1939-XVII, n. **1165.**

Modificazioni allo statuto della Regia Università di Firenze.

REGIO DECRETO 22 maggio 1939-XVII, n. **1166.**

Modificazioni allo statuto della Regia Università di Milano.

REGIO DECRETO 23 giugno 1939-XVII, n. **1167.**

Modificazioni allo statuto della Regia Università di Palermo.

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. **1168.**

Modificazioni allo statuto della Regia Università di Bari.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1162.
Modificazioni allo statuto della Regia Università di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Napoli, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2090, e modificato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2281 e successivi;

Veduto lo statuto del Regio Istituto superiore d'ingegneria di Napoli, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2199, modificato con R. decreto 30 ottobre 1930-IX, n. 1930 e successivi;

Veduto lo statuto del Regio Istituto superiore di medicina veterinaria di Napoli approvato con R. decreto 11 dicembre 1930-IX, n. 1881, e modificato con i Regi decreti 27 ottobre 1932-X, n. 2072, e 6 dicembre 1934-XIII, n. 2270;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduti i Regi decreti 11 aprile 1935-XIII, n. 2576 e 27 ottobre 1935-XIII, n. 2127, con i quali i Regi Istituti superiori di medicina veterinaria e d'ingegneria di Napoli sono stati aggregati alla Regia Università della stessa sede come Facoltà;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le norme ancora in vigore degli statuti dei Regi Istituti superiori di medicina veterinaria e d'ingegneria di Napoli.

Art. 2.

Le norme dello statuto della Regia Università di Napoli, risultanti dai Regi decreti 14 ottobre 1926-IV, n. 2090, e 13 ottobre 1927-V, n. 2281 e successivi — salvo soltanto quelle riguardanti le Scuole di perfezionamento in medicina e chirurgia — sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 2. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Napoli

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1.

La Regia Università di Napoli è governata dal presente statuto per tutto quanto non è previsto da leggi o regolamenti generali.

Art. 2.

L'anno accademico viene inaugurato in seduta solenne, con l'intervento in forma ufficiale del collegio dei professori, dei liberi docenti e degli studenti.

Art. 3.

I privilegi, gli onori e i distintivi spettanti all'Università di Napoli e ai membri del Corpo accademico, secondo le antiche leggi e consuetudini, sono mantenuti.

Art. 4.

Il sigillo ufficiale, raffigurante l'Imperatore Federico II assiso sul trono, è custodito dal Rettore, che ne appone la impronta sulle carte e documenti di maggiore importanza.

Art. 5.

Le Facoltà, su richiesta di pubbliche autorità, e anche di singoli privati, possono essere chiamate a dare collegialmente parere su questioni di loro speciale competenza.

I proventi che eventualmente se ne ritraggono, possono dal Consiglio di amministrazione essere destinati a vantaggio degli istituti e biblioteche delle rispettive Facoltà.

SEZIONE II. — *Studenti e disciplina.*

Art. 6.

Gli studenti sono accolti nell'Università per ricevervi, con l'educazione scientifica che s'impartisce nei suoi istituti, anche una più elevata educazione morale, rivolta in particolar modo a formare in ciascuno il carattere e sviluppare le più alte qualità dello spirito.

Essi ricevono, sotto ogni forma, cura ed assistenza, mercè le istituzioni a ciò destinate, quali sono l'Opera dell'Università, la Cassa scolastica ed ogni altra istituzione atta a dare sostegno morale e materiale agli studenti.

Art. 7.

L'Università esige che ogni studente sia e si dimostri conscio degli alti fini che l'Ateneo persegue e degno di far parte della grande famiglia universitaria.

Art. 8.

Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che a cagione della condotta degli studenti abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

SEZIONE III. — *Norme comuni a tutte le Facoltà.*

Art. 9.

L'Università è costituita dalle seguenti Facoltà:

1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di economia e commercio;
3. Facoltà di lettere e filosofia;

4. Facoltà di medicina e chirurgia;
5. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
6. Facoltà di farmacia;
7. Facoltà d'ingegneria;
8. Facoltà di architettura;
9. Facoltà di agraria;
10. Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 10.

Ciascuna Facoltà conferisce le lauree e i diplomi che sono indicati nelle sezioni seguenti.

Art. 11.

Gl'insegnamenti comuni a varie lauree di regola sono tenuti da un solo professore:

Art. 12.

I corsi di esercitazioni sono tenuti, a titolo gratuito, dal titolare dell'istituto cui la materia si riferisce.

Art. 13.

Salvo le disposizioni particolari contenute nelle sezioni seguenti, ogni corso ufficiale si svolge in almeno tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti, non computati in esse gli esperimenti e gli esercizi di gabinetto o di laboratorio.

Art. 14.

Almeno un mese prima dell'inizio dell'anno accademico i liberi docenti presentano alla segreteria il programma del corso che intendono di svolgere nell'anno accademico successivo, fornendo la prova, ove si tratti d'insegnamenti di natura sperimentale, di poter disporre dei mezzi dimostrativi necessari, e dichiarando il numero delle ore settimanali di lezione che si propongono d'impartire.

Per i liberi docenti, che, per la prima volta, intendano di esercitare la libera docenza nell'Università di Napoli, il programma deve essere accompagnato dal decreto di abilitazione e dalla quietanza della tassa di esercizio.

Art. 15.

I programmi sono esaminati dalla Facoltà competente e classificati in tre categorie, secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali, ovvero una sola parte di essa, o abbiano carattere di insegnamento complementare.

Sono dichiarati pareggiati, a sensi del regolamento generale universitario, i corsi della prima categoria.

In nessun caso può essere dichiarato pareggiato il corso che si svolga in numero di ore inferiore a quello stabilito per il corso ufficiale corrispondente.

Art. 16.

Ogni Facoltà, dopo aver classificati i programmi dei corsi liberi ai sensi dell'articolo precedente, procede al coordinamento dei programmi di tutti i corsi che verranno tenuti nel successivo anno accademico così a titolo ufficiale, come a titolo privato.

In base a tale coordinamento sono formati i manifesti da pubblicare e diffondere a norma del regolamento generale universitario.

Art. 17.

Gli esami, tranne le eccezioni stabilite nelle sezioni seguenti per le varie Facoltà, si sostengono alla fine dell'anno, se si tratti di materie semestrali o annuali; alla fine del biennio se di materie biennali; alla fine del triennio se di materie triennali.

Art. 18.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento a' sensi del regolamento universitario approvato con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 19.

Oltre agli studenti che frequentano i corsi normali, possono essere ammessi negli istituti e laboratori delle varie Facoltà, con la qualifica « di allievi interni », laureandi e laureati da non oltre cinque anni, nei limiti dei posti disponibili in ciascun istituto, per compiere ricerche o studi od anche completare il proprio addestramento pratico.

L'allievo interno è tenuto a pagare, a titolo di rimborso delle spese, la tassa annuale che viene fissata dal Consiglio di amministrazione, udito il direttore dell'istituto.

SEZIONE IV. — *Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 20.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce:

a) la laurea in giurisprudenza;
b) la laurea in scienze politiche.

Art. 21.

La durata del corso di studi è per ciascuna delle due lauree di quattro anni.

Titolo di ammissione per la laurea in giurisprudenza è il diploma di maturità classica; per la laurea in scienze politiche è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Laurea in giurisprudenza.

Art. 22.

Gl'insegnamenti per il conseguimento della laurea in giurisprudenza sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Complementari:

1. Statistica.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Medicina legale e delle assicurazioni.
4. Antropologia criminale.
5. Diritto canonico.
6. Diritto privato comparato.
7. Diritto coloniale.
8. Diritto industriale.
9. Legislazione del lavoro.
10. Diritto agrario.
11. Diritto marittimo.
12. Diritto aeronautico.
13. Esegesi delle fonti del diritto romano.
14. Esegesi delle fonti del diritto italiano.
15. Papirologia giuridica.
16. Psicologia.

Art. 23.

Agli effetti dell'iscrizione sono da considerare materie propodeutiche:

a) le istituzioni di diritto romano e la storia del diritto romano rispetto al diritto romano, alla papirologia giuridica ed alle esegesi delle fonti del diritto romano;

b) la storia del diritto romano rispetto alla storia del diritto italiano ed alle esegesi delle fonti del diritto italiano;

c) le istituzioni di diritto privato rispetto al diritto civile, al diritto commerciale, al diritto industriale, alla legislazione del lavoro, al diritto agrario, al diritto aeronautico, al diritto privato comparato ed al diritto processuale civile;

d) il diritto costituzionale rispetto al diritto amministrativo, al diritto corporativo, al diritto internazionale, al diritto coloniale e alla scienza delle finanze e diritto finanziario;

e) l'economia politica corporativa rispetto alla scienza delle finanze e diritto finanziario.

Analogamente gli esami delle materie propedeutiche debbono precedere quelli delle materie a cui servono di preparazione.

Art. 24.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Laurea in scienze politiche.

Art. 25.

Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in scienze politiche sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico.
4. Diritto amministrativo (biennale).
5. Diritto internazionale.
6. Diritto corporativo.
7. Diritto costituzionale italiano e comparato.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia e dottrina del Fascismo.
10. Storia delle dottrine politiche.
11. Storia e politica coloniale.
12. Storia dei trattati e politica internazionale.
13. Geografia politica ed economica.
14. Economia politica corporativa.
15. Politica economica e finanziaria.
16. Statistica.

Complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Legislazione del lavoro.
3. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
4. Diritto pubblico romano.
5. Contabilità di Stato.
6. Storia delle dottrine economiche.
7. Economia coloniale.
8. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Art. 26.

Agli effetti dell'iscrizione sono da considerare materie propedeutiche:

a) le istituzioni di diritto pubblico e le istituzioni di diritto privato rispetto al diritto internazionale, al diritto corporativo, al diritto costituzionale italiano e comparato, alla legislazione del lavoro, alla contabilità di Stato;

b) l'economia politica corporativa rispetto alla politica economica e finanziaria, alla statistica, alla economia coloniale.

Analogamente gli esami delle materie propedeutiche debbono precedere quelli delle materie a cui servono di preparazione.

Art. 27.

Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 28.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale, in seduta di laurea, di una dissertazione scritta, depositata in segreteria almeno un mese prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea, e di due tesine orali su tre argomenti scelti dal candidato in discipline insegnate per il conseguimento della rispettiva laurea diverse da quella della dissertazione scritta.

Art. 29.

Coloro che, forniti del titolo di studi medi richiesto, sono in possesso di una laurea o diploma della stessa o di altra Facoltà, possono essere iscritti ad un anno di corso successivo al primo, per decreto del Rettore, udito il Consiglio dei professori, tenuto conto dei corsi seguiti e degli esami superati.

In ogni caso gli ammessi debbono superare gli esami prescritti per il conseguimento della nuova laurea, salvo quelli comuni eventualmente superati per il conseguimento della precedente.

SEZIONE V. — *Facoltà di economia e commercio.*

Art. 30.

La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 31.

La durata del corso degli studi per il conseguimento della leurea in economia e commercio è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione: il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici o per geometri.

Art. 32.

Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in economia e commercio sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Matematica generale.
5. Matematica finanziaria (biennale).
6. Statistica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto corporativo e diritto del lavoro.
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
10. Economia e politica agraria.
11. Politica economica e finanziaria.
12. Storia economica.
13. Geografia economica (biennale).
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
15. Tecnica bancaria e professionale.
16. Tecnica industriale e commerciale.
17. Merceologia.
18. Lingua francese o spagnola (triennale).
19. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Complementari:

1. Diritto marittimo.
2. Diritto amministrativo.
3. Diritto processuale civile.
4. Diritto internazionale.
5. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
6. Tecnica commerciale di prodotti agricoli.

Art. 33.

Delle materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in economia e commercio sono propedeutiche le seguenti:

1. Le istituzioni di diritto privato per il diritto commerciale, il diritto internazionale, il diritto marittimo;
2. Le istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale, il diritto amministrativo, il diritto corporativo e diritto del lavoro;
3. La statistica per la politica economica e finanziaria, per l'economia e politica agraria, per la scienza delle finanze e diritto finanziario;
4. L'economia politica corporativa per la politica economica e finanziaria, per l'economia e politica agraria, per la scienza delle finanze e diritto finanziario;
5. La matematica generale per la matematica finanziaria;
6. La tecnica industriale e commerciale per la tecnica commerciale dei prodotti agricoli.

Art. 34.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Art. 35.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 36.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale su di una dissertazione scritta svolta su tema liberamente scelto dal candidato in una delle materie impartite e su di una tesi orale di argomento diverso dalla materia della dissertazione scritta, scelto dalla Commissione.

Art. 37.

I laureati o diplomati di altre Facoltà possono essere iscritti ad un anno di corso superiore al primo.

Il Rettore, udito il Consiglio dei professori, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati per il conseguimento della laurea o del diploma di cui gli aspiranti sono forniti, determina, caso per caso, gli insegnamenti che debbono essere seguiti e che debbono formare oggetto di esame.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti di uno dei titoli di studi medi richiesti per l'ammissione al corso di laurea in economia e commercio.

Art. 38.

Presso la Facoltà è costituito un istituto di demografia generale e demografia comparata delle razze.

SEZIONE VI. — *Facoltà di lettere e filosofia.*

Art. 39.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce due lauree: l'una in lettere, l'altra in filosofia.

Art. 40.

Per il conseguimento dell'una e dell'altra laurea la durata del corso degli studi è di quattro anni ed il titolo di ammissione è il diploma di maturità classica.

Art. 41.

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in lettere si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali comuni ai due indirizzi:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Geografia.
5. Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Fondamentali per l'indirizzo classico:

1. Letteratura greca.
2. Storia greca.
3. Glottologia.
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Fondamentali per l'indirizzo moderno:

1. Filologia romanza.
2. Storia medioevale.
3. Storia moderna.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Complementari:

1. Filologia greco-latina.
2. Grammatica greca e latina.
3. Antichità greche e romane.
4. Antichità pompeiane ed ercolanesi.
5. Storia del Risorgimento.
6. Sanscrito.
7. Filologia ed antichità libico-berbere.
8. Filologia bizantina.
9. Paleografia e diplomatica.
10. Paletnologia.
11. Lingua e letteratura tedesca.
12. Lingua e letteratura inglese.
13. Storia del Cristianesimo.
14. Storia religiosa dell'Oriente cristiano.
15. Storia della filosofia e della scienza musulmane.
16. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre 8 discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Gli insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana », di « storia medioevale » e di « storia moderna », sono tenuti alternativamente e nel manifesto degli studi è indicato ogni anno il corso che sarà impartito.

L'insegnamento di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » può essere scisso nei due insegnamenti di « archeologia e storia dell'arte greca » e di « archeologia e storia dell'arte romana » e così l'insegnamento di « storia dell'arte medioevale e moderna » sdoppiato nei due insegnamenti di « storia dell'arte medioevale » e di « storia dell'arte moderna ».

Il Preside, sentita, ove lo ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal Preside della Facoltà.

Art. 42.

I laureati in filosofia aspiranti alla laurea in lettere sono tenuti ad un altro anno di studio con i seguenti insegnamenti ed esami:

Indirizzo classico: letteratura italiana - letteratura latina - letteratura greca - storia romana e storia greca - (secondo il corso dell'anno d'iscrizione) - glottologia - archeologia e storia dell'arte greca e romana - un altro insegnamento a scelta dello studente - prova scritta di traduzione latina.

Indirizzo moderno: letteratura latina - letteratura italiana - storia medioevale e storia moderna (secondo il corso dell'anno di iscrizione) - geografia - filologia romana - storia dell'arte medioevale e moderna ed un altro insegnamento a scelta dello studente - prova scritta di traduzione latina.

Art. 43.

I laureati in giurisprudenza o in scienze politiche aspiranti alla laurea in lettere sono iscritti al secondo anno. Per essi tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, il Rettore, udito il Consiglio dei professori della Facoltà, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti per i quali debbono frequentare le lezioni e superare gli esami e stabilisce il piano di studi. In questo dovranno, in ogni caso, essere compresi: per l'indirizzo classico, gli esami di letteratura greca, storia romana, storia greca, glottologia, archeologia, storia dell'arte greca e romana, geografia, prova scritta di traduzione latina; per l'indirizzo moderno gli esami di letteratura italiana, letteratura latina, storia romana, storia medioevale e storia moderna, geografia, filologia romanza, storia dell'arte medioevale e moderna, prova scritta di traduzione latina.

Per i laureati di altra Facoltà, aspiranti alla laurea in lettere, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, il Rettore, udito il Consiglio dei professori della Facoltà, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero degli insegnamenti che essi debbono frequentare e sui quali debbono superare gli esami e stabilisce il piano di studio. In questo dovranno, in ogni caso, essere compresi gli esami già fissati nel comma precedente per i laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

In tutti i casi previsti dal presente articolo i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica.

Laurea in filosofia.

Art. 44.

Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in filosofia sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).

4. Storia medioevale.
5. Storia moderna.
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Filosofia teoretica (biennale).
8. Filosofia morale (biennale).
9. Pedagogia.
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Storia della filosofia antica.
3. Storia della filosofia medioevale.
4. Storia delle religioni.
5. Storia del Cristianesimo.
6. Storia del Risorgimento.
7. Storia del diritto italiano.
8. Storia delle dottrine politiche.
9. Storia delle dottrine economiche.
10. Letteratura greca.
11. Economia politica corporativa.
12. Biologia delle razze umane.

Gli insegnamenti di « storia medioevale » e di « storia moderna » sono tenuti alternativamente e nel manifesto degli studi sarà indicato ogni anno il corso che sarà impartito.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del Preside della Facoltà.

Art. 45.

I laureati in lettere aspiranti alla laurea in filosofia sono tenuti ad un altro anno di studio, con i seguenti corsi ed esami: filosofia teoretica, storia della filosofia, pedagogia, psicologia, filosofia morale, storia del Cristianesimo.

A richiesta dello studente uno o più di questi insegnamenti possono essere sostituiti da altri, per decreto del Rettore, udito il parere del Consiglio dei professori della Facoltà.

Art. 46.

I laureati in scienze, in medicina e chirurgia, in giurisprudenza, in scienze politiche, aspiranti alla laurea in filosofia sono iscritti al terzo anno.

Per essi, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, il Rettore, udito il Consiglio dei professori della Facoltà determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti dei quali debbono frequentare le lezioni e superare gli esami e stabilisce il piano di studi.

Per i laureati di altra Facoltà, aspiranti alla laurea in filosofia, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, il Rettore, udito il Consiglio dei professori della Facoltà, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, il numero degli insegnamenti ch'essi debbono frequentare e sui quali debbono superare gli esami e stabilisce il piano di studi.

In tutti i casi previsti nel presente articolo i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 47.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta su tema di propria scelta.

Art. 48.

La dissertazione deve essere scritta in italiano anche se si riferisce ad una letteratura straniera moderna e deve essere depositata in segreteria almeno un mese prima degli esami di laurea.

Art. 49.

Per le lingue straniere possono essere istituiti speciali corsi tenuti da lettori.

Sezione VII. — *Facoltà di medicina e chirurgia.*

Art. 50.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 51.

La durata del corso degli studi è di sei anni, divisi in tre bienni, ed il titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 52.

Gli insegnamenti per il conseguimenti della laurea in medicina e chirurgia sono i seguenti:

Fondamentali:

1° *biennio*:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale - al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale - al 2° e al 3° anno).

2° *biennio*:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

3° *biennio*:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.

4. Biologia delle razze umane.
5. Scienza dell'ortogenesi.
6. Puericoltura.
7. Semeiotica medica.
8. Tisiologia.
9. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
10. Malattie infettive.
11. Medicina del lavoro.
12. Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
13. Psicologia.
14. Antropologia criminale.
15. Radiologia.
16. Clinica ortopedica.
17. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Art. 53.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

Art. 54.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Il Preside, udito il Consiglio dei professori della Facoltà, stabilisce anno per anno quali sono i reparti dei grandi Istituti ospedalieri presso cui gli studenti debbono espletare il loro tirocinio pratico e fissa il numero e il nominativo degli studenti di ciascun gruppo presso le cliniche, gli istituti di patologia ed i reparti ospedalieri. I capi dei reparti ospedalieri riferiscono al Preside sulla frequenza di ciascun iscritto ai rispettivi gruppi alla fine del tirocinio medico e chirurgico. Il Preside può impartire altre disposizioni particolari inerenti al tirocinio pratico.

Art. 55.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari e deve avere inoltre seguito le presecritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 56.

I laureati in scienze naturali e i laureati in medicina veterinaria sono iscritti al secondo anno di corso. Il Rettore, udito il Consiglio dei professori della Facoltà di medicina e chirurgia, può dispensarli dagli esami di chimica, di fisica, di biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze.

Ai laureati di altre Facoltà il Rettore, udito il parere del Consiglio dei professori della Facoltà, caso per caso, può estendere il beneficio dell'abbreviazione di un anno di corso.

In tutti i casi previsti nel presente articolo i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 57.

Il Preside, udito il Consiglio dei professori della Facoltà, stabilisce ogni anno in qual tempo debbono tenersi gli esami che comprendono operazioni sul cadavere.

Art. 58.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta sopra un argomento scelto dal candidato e riferentisi ad uno degli insegnamenti impartiti dalla Facoltà e nella discussione di almeno uno fra tre temi orali indicati dal candidato e accettati dal Preside, differenti tra loro e dall'argomento della dissertazione e di cui uno deve riferirsi a materie biologiche.

Sezione VIII. — *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.*

Art. 59.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce:

a) la laurea in chimica;
b) la laurea in fisica;
c) la laurea in scienze matematiche;
d) la laurea in matematica e fisica;
e) la laurea in scienze naturali.

Art. 60.

Per il conferimento di ciascuna delle dette lauree la durata del corso degli studi è di quattro anni ed il titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Laurea in Chimica.

Art. 61.

Le materie d'insegnamento per il conferimento della laurea in chimica sono le seguenti:

Fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).

5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica industriale.
3. Chimica bromatologica.
4. Chimica biologica.
5. Chimica agraria.
6. Metallurgia e metallografia.
7. Elettrochimica.
8. Fisica superiore.
9. Fisica teorica.
10. Fisica tecnica.
11. Spettroscopia.
12. Zoologia generale.
13. Botanica.
14. Fisiologia generale.
15. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale (biennale).
16. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
17. Meccanica razionale, col elementi di statica grafica
18. Disegno.

Art. 62.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica (albebrica ed infinitesimale) » e di « geometria analitica con elementi di proiettiva » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Art. 63.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

L'insegnamento della chimica fisica comprende un corso di esercitazioni pratiche ed un corso di esercitazioni numeriche. Il relativo esame consta di due parti:

a) una prova scritta nella quale lo studente è chiamato a risolvere un problema che comporti l'applicazione delle dottrine fondamentali della chimica-fisica;

b) una prova orale.

La prima prova ha carattere eliminatorio rispetto alla seconda.

Art. 64.

Agli effetti della successione degli esami sono da considerarsi come propedeutiche rispetto alle altre materie la chimica generale ed inorganica e le istituzioni di matematiche e lo studente deve quindi superare l'esame di queste materie prima di essere ammesso agli esami delle altre.

Art. 65.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

L'esame di laurea consta di due parti: la prima comprende:

a) un colloquio inteso ad accertare la cultura generale del candidato nelle varie discipline del corso di studi seguito;

b) una prova pratica di analisi qualitativa e una di analisi quantitativa.

La seconda consiste:

a) nella compilazione di una dissertazione sperimentale o di carattere critico orignale su argomento a libera scelta, ma rispondente in modo essenziale ai fini della laurea;

b) nella discussione della dissertazione medesima, nonchè di un argomento scelto anch'esso dal candidato, in una materia ugualmente rispondente ai fini della laurea, ma diversa da quella su cui verte la dissertazione presentata.

Le prove di cui alle lettere *a*) e *b*) della prima parte dell'esame di laurea hanno carattere eliminatorio rispetto alla seconda parte di detto esame.

Il colloquio di cui alla lettera *a*) della prima parte dell'esame di laurea si svolge dinanzi ad una Commissione di tre membri scelti fra i professori ufficiali della Facoltà.

Le prove di cui alla lettera *b*) della stessa parte si svolgono nell'istituto di chimica generale e sono giudicate da una Commissione composta del titolare, direttore dell'istituto, di un assistente dello stesso istituto, nonchè di un altro professore ufficiale della Facoltà.

In ogni caso, però, la non ammissione del candidato alle prove della seconda parte è pronunziata dalla Commissione di laurea al completo.

Art. 66.

I laureati in fisica sono ammessi al terzo anno di corso per la laurea in chimica. Sono invece ammessi al secondo anno i laureati in farmacia, scienze agrarie, scienze naturali, scienze biologiche, scienze geologiche, scienze matematiche e matematica e fisica.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Laurea in fisica.

Art. 67.

Gli insegnamenti per il conseguimento della laurea in fisica sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale — con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Complementari:

1. Chimica organica.
2. Fisica tecnica.
3. Elettrotecnica.
4. Astronomia.

5. Mineralogia.
6. Geodesia.
7. Fisica terrestre.
8. Calcolo delle probabilità.
9. Meccanica superiore.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Art. 68.

Agli effetti della successione degli esami sono da considerarsi come propedeutiche rispetto alle altre le seguenti materie: chimica generale ed inorganica, geometria analitica con elementi di proiettiva ed analisi algebrica, e lo studente deve quindi superare l'esame di queste materie prima di essere ammesso agli esami delle altre.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 69.

Detto esame di laurea consta:

a) di una prova pratica su tema assegnato in base a sorteggio fra i temi prestabiliti;

b) della compilazione di una dissertazione scritta, sperimentale o di carattere critico originale sulle scienze fisiche e su tema scelto dal candidato;

c) della esposizione e discussione della dissertazione medesima, nonchè di due su tre argomenti scelti anch'essi dal candidato in una materia rispondente ai fini della laurea ma differente da quella su cui verte la dissertazione.

La dissertazione deve presentarsi in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami di laurea insieme coi titoli degli argomenti orali scelti dal candidato.

Art. 70.

La Commissione per la prova pratica è composta di un professore di fisica sperimentale, di un assistente dell'istituto di fisica, ove ha luogo la prova, e di un altro professore della Facoltà.

Art. 71.

I laureati in scienze matematiche e in matematica e fisica sono ammessi al terzo anno per la laurea in fisica, con la convalida degli esami comuni superati.

Coloro che sono forniti di altra laurea ed aspirano al conseguimento della laurea in fisica possono godere dell'abbreviamento di carriera che viene stabilito per decreto rettoriale, udito caso per caso il consiglio dei professori della Facoltà e tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Laurea in scienze matematiche.

Art. 72.

Le materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in scienze matematiche sono le seguenti:

Fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Calcolo delle probabilità.
4. Teoria delle funzioni.
5. Geometria differenziale.
6. Fisica teorica.
7. Fisica superiore.
8. Meccanica superiore.
9. Astronomia.
10. Geodesia.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Art. 73.

Agli effetti della successione degli esami sono da considerarsi come propedeutiche rispetto alle altre le seguenti materie: geometria analitica ed analisi algebrica, e lo studente deve quindi superare gli esami di queste materie prima di essere ammesso agli esami delle altre.

Art. 74.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Detto esame di laurea consta:

a) della compilazione di una dissertazione di carattere critico originale sulle scienze matematiche e su tema scelto dal candidato;

b) della esposizione e discussione della dissertazione medesima, nonchè di due su tre argomenti scelti anch'essi dal candidato in una materia rispondente ai fini della laurea.

La dissertazione deve presentarsi in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami di laurea insieme coi titoli degli argomenti orali scelti dal candidato.

Art. 75.

I laureati in fisica ed in matematica e fisica aspiranti alla laurea in scienze matematiche sono iscritti al terzo anno con la convalida degli esami comuni superati.

Coloro che sono provveduti di altra laurea ed aspirano alla laurea in scienze matematiche possono godere dell'abbreviamento di carriera che viene stabilito per decreto rettoriale, udito caso per caso il Consiglio dei professori della Facoltà e tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Laurea in matematica e fisica.

Art. 76.

Le materie d'insegnamento per il conseguimento della laurea in matematica e fisica sono le seguenti:

Fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Matematiche complementari.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica teorica.
8. Fisica superiore.
9. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Calcolo delle probabilità.
3. Teoria delle funzioni.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica superiore.
6. Fisica matematica.
7. Fisica tecnica.
8. Fisica terrestre.
9. Elettrotecnica.
10. Astronomia.
11. Geodesia.
12. Mineralogia.

Per gli insegnamenti di « analisi matematica », di « geometria analitica e geometria descrittiva » e di « fisica sperimentale » e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Art. 77.

Agli effetti della successione degli esami sono da considerarsi come propedeutiche rispetto alle altre le seguenti materie: geometria analitica, analisi algebrica, chimica generale ed inorganica e lo studente quindi deve superare l'esame di queste materie prima di essere ammesso agli esami delle altre.

Art. 78.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

L'esame di laurea consta:

a) di una prova pratica con relazione scritta su tema assegnato in base a sorteggio fra temi prestabiliti;

b) della compilazione di una dissertazione scritta sperimentale o di carattere critico originale sulle scienze fisiche o matematiche e su tema scelto dal candidato;

c) della esposizione e discussione della dissertazione medesima, nonchè di due su tre argomenti svolti dal candidato in una materia rispondente ai fini della laurea, ma diversa da quella su cui verte la dissertazione.

La dissertazione scritta deve essere presentata in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami di laurea, insieme coi titoli degli argomenti orali scelti dai candidato.

Art. 79.

La commissione per la prova pratica, che ha luogo nell'istituto di fisica sperimentale, è composta del direttore di questo istituto, di un assistente dello stesso e di un altro professore titolare della Facoltà insegnante materie del gruppo fisico matematico.

Art. 80.

I laureati in scienze matematiche e i laureati in fisica sono ammessi al terzo anno per la laurea in matematica e fisica, con la convalida degli esami comuni superati.

Ugualmente al terzo anno sono ammessi i laureati in chimica, ingegneria, scienze naturali e scienze geologiche.

Gli altri laureati aspiranti alla laurea in matematica e fisica sono ammessi all'anno di corso stabilito caso per caso con decreto rettoriale udito il parere del Consiglio dei professori della Facoltà e tenuto conto degli studi seguiti e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Laurea in scienze naturali.

Art. 81.

Le materie d'insegnamento pel conseguimento della laurea in scienze naturali sono le seguenti:

Fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Complementari:

1. Chimica fisica.
2. Biologia generale.
3. Istologia ed embriologia.
4. Chimica biologica.
5. Antropologia.
6. Biologia delle razze umane.
7. Paleontologia.
8. Fisiologia vegetale.
9. Geografia fisica.
10. Petrografia.
11. Fisica terrestre e climatologia.
12. Vulcanologia.
13. Igiene.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Art. 82.

Agli effetti della successione degli esami sono da considerarsi come propedeutiche rispetto alle altre le seguenti materie: chimica generale ed inorganica ed istituzioni di matematiche e quindi lo studente deve superare l'esame di queste materie prima di presentarsi a quelli delle altre.

Art. 83.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

L'esame di laurea consta:

a) della compilazione di una dissertazione scritta, sperimentale o di carattere critico originale su una delle scienze naturali, compiuta nell'ultimo biennio in un laboratorio della Facoltà di scienze;

b) di quattro prove pratiche orali sulle piante, sugli animali, sui minerali e sulle rocce;

c) della esposizione e discussione di due su tre argomenti orali a scelta del candidato e di materia differente da quella su cui verte la dissertazione scritta.

La dissertazione deve presentarsi in segreteria almeno dieci giorni prima dell'inizio degli esami di laurea, insieme coi titoli degli argomenti orali scelti dal candidato.

Art. 84.

I laureati in medicina e chirurgia, in chimica od in fisica sono ammessi al terzo anno per la laurea in scienze naturali.

Coloro che sono provvisti di altra laurea ed aspirano a conseguire quella in scienze naturali sono ammessi all'anno di corso che viene stabilito caso per caso con decreto rettoriale, udito il parere del Consiglio dei professori della Facoltà e tenuto conto degli studi seguiti e degli esami superati.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 85.

Nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituito il corso biennale di studi propedeutici in ingegneria.

Art. 86.

Gl'insegnamenti fondamentali per il biennio di studi propedeutici in ingegneria sono i seguenti:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale, con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Art. 87.

Per gl'insegnamenti biennali di « analisi matematica » di « geometria » e di « fisica sperimentale » e relative esercitazioni valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Art. 88.

Alla fine del corso biennale propedeutico lo studente deve superare, oltre gli esami di tutti gl'insegnamenti fondamentali, una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Facoltà di farmacia.

Art. 89.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 90.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scentifica.

Art. 91.

Gl'insegnamenti per il conseguimento della laurea in farmacia sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Biochimica applicata.
4. Fisiologia vegetale.
5. Zoologia generale.
6. Igiene.
7. Mineralogia.

L'insegnamento di zoologia generale è comune con quello di biologia e zoologia generale della laurea in medicina e chirurgia.

Art. 92.

Per essere ammesso all'esame di laurea in farmacia lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari. Deve inoltre aver compiuto un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

La pratica è compiuta durante l'ultimo biennio contemporaneamente alla frequenza degl'insegnamenti.

Art. 93.

L'esame di laurea in farmacia si dà alla fine del quarto anno di corso dopo aver superato tutti gli esami prescritti e dimostrato il compimento del periodo semestrale di pratica.

Detto esame consta di due parti: la prima comprende:

a) un colloquio su argomenti di chimica farmaceutica e tossicologica sulle droghe e piante medicinali, sul loro riconoscimento, sulla posologia, sull'arte del ricettare, sulla legislazione farmaceutica;

b) una prova di riconoscimento e di controllo della purezza e del titolo di due farmaci (inorganico ed organico) scelti fra gli iscritti nella farmacopea ufficiale;

c) una prova di analisi bromatologica;

d) una prova di analisi qualitativa ed una di analisi quantitativa.

La seconda parte consiste:

a) nella compilazione di una dissertazione sperimentale e di carattere critico originale su tema a scelta del candidato in una materia rispondente in modo essenziale ai fini della laurea;

b) nella discussione sulla dissertazione medesima, nonchè su di un argomento scelto anch'esso dal candidato in una materia ugualmente rispondente ai fini della laurea, ma diversa da quella su cui verte la dissertazione scritta.

Le prove di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) della prima parte dell'esame di laurea hanno carattere eliminatorio rispetto alla seconda parte di detto esame.

Il colloquio di cui alla lettera *a*) del comma inerente alla prima parte dell'esame di laurea si svolge dinanzi ad una Commissione di tre membri scelti fra i professori ufficiali della Facoltà. I temi per le prove di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) del comma suddetto sono assegnati a sorte, e le prove si svolgono nell'istituto di chimica farmaceutica, sotto la sorveglianza di due membri della commissione esaminatrice.

La dissertazione deve depositarsi in segreteria almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esame di laurea. Contemporaneamente lo studente deve fornire l'indicazione del tema orale da lui scelto.

Art. 94.

I laureati in chimica sono ammessi al quarto anno.

I laureati in scienze naturali, in scienze biologiche, in scienze agrarie, in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria e i diplomati in farmacia sono ammessi al terzo anno.

Tanto i laureati che i diplomati di cui ai commi precedenti hanno l'obbligo di uniformarsi ai dettami contenuti nel presente statuto circa la frequenza e gli esami di profitto inerenti agli insegnamenti fondamentali e complementari prescritti per l'ammissione all'esame di laurea.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Sezione X. — *Facoltà d'ingegneria.*

Art. 95.

Presso la Facoltà d'ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione distinto in quattro sezioni che dànno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

a) in ingegneria civile (sottosezioni edile, idraulica e trasporti);

b) in ingegneria industriale (sottosezioni meccanica ed elettrotecnica);

c) in ingegneria navale e meccanica;

d) in ingegneria chimica.

Art. 96.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di studi di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti del biennio propedeutico.

Art. 97.

Gli insegnamenti nel triennio di studi di applicazione sono i seguenti:

Fondamentali comuni a tutte le sezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Tecnologie generali.
11. Materie giuridiche ed economiche.

Fondamentali specifici a ciascuna sezione e sottosezione:

Sezione ingegneria civile:

12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
13. Estimo civile e rurale.
14. Costruzioni stradali e ferroviarie.

1) Sottosezione edile:

15. Architettura e composizione architettonica.
16. Tecnica urbanistica.

2) Sottosezione idraulica:

15. Costruzioni idrauliche.
16. Impianti speciali idraulici.

3) Sottosezione trasporti:

15. Costruzione di ponti.
16. Tecnica ed economia dei trasporti.

Sezione ingegneria industriale:

12. Costruzione di macchine.
13. Chimica industriale.

1) Sottosezione meccanica:

14. Impianti industriali meccanici.
15. Disegno di macchine e progetti.

2) Sottosezione elettrotecnica:

14. Impianti industriali elettrici.
15. Costruzione di macchine elettriche.

Sezione ingegneria navale e meccanica:

12. Architettura navale.
13. Costruzioni navali mercantili.
14. Costruzioni navali militari.
15. Macchine marine.

Sezione ingegneria chimica:

12. Chimica organica.
13. Chimica fisica.
14. Chimica industriale.
15. Chimica analitica.
16. Impianti industriali chimici.
17. Elettrochimica.

Complementari comuni a tutte le sezioi

1. Costruzioni marittime.
2. Igiene applicata all'ingegneria.
3. Misure elettriche.
4. Trazione elettrica.
5. Comunicazioni elettriche.
6. Radiotecnica.
7. Metallurgia e metallografia.
8. Chimica agraria.
9. Arte mineraria.
10. Geologia applicata.
11. Costruzioni aeronautiche.
12. Motori per aeromobili.
13. Giacimenti minerari.

Sono inoltre insegnamenti complementari per ciascuna sezione quelli fondamentali specifici delle altre.

Art. 98.

I corsi di cui al precedente articolo sono svolti in forma di lezioni e di esercitazioni pratiche e grafiche. Per i seguenti insegnamenti il corso di esercitazioni grafiche e sperimentali può essere impartito anche nell'anno successivo a quello nel quale ha avuto luogo l'insegnamento sotto forma di lezione:

1. Elettrotecnica.
2. Chimica analitica.
3. Costruzioni stradali e ferroviarie.
4. Costruzioni idrauliche.
5. Architettura e composizione architettonica.
6. Architettura navale.
7. Costruzioni navali-mercantili.
8. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.

I seguenti corsi di esercitazioni importano in ogni caso una prova separata:

Elettrotecnica.
Chimica analitica.
Architettura navale.
Costruzioni navali mercantili.

Art. 99.

Agli effetti della successione degli insegnamenti e dei relativi esami sono da considerarsi come propedeutiche:

1) La scienza delle costruzioni rispetto alle costruzioni in legno, ferro e cemento armato; alle costruzioni stradali e ferroviarie; alle costruzioni idrauliche; alle costruzioni di ponti; alle costruzioni di macchine; alle costruzioni aeronautiche; alle costruzioni navali; alle costruzioni di macchine elettriche.

2) La meccanica applicata alle macchine rispetto alle costruzioni di macchine; alle macchine; alle costruzioni aeronautiche.

3) L'idraulica rispetto alle costruzioni idrauliche; alle costruzioni marittime; agli impianti speciali idraulici.

4) La fisica tecnica rispetto alle macchine.

5) L'architettura tecnica rispetto all'architettura e composizione architettonica.

6) La topografia con elementi di geodesia rispetto alle costruzioni stradali e ferroviarie.

7) La elettrotecnica rispetto alla costruzione di macchine elettriche; alle misure elettriche; agli impianti industriali elettrici; alla radiotecnica; alle comunicazioni elettriche.

8) La geologia applicata rispetto all'arte mineraria.

9) Le macchine e costruzione di macchine rispetto ai motori per aeromobili; alle macchine marine; al disegno di macchine e progetti.

10) le tecnologie generali rispetto agli impianti industriali.

Gli esami delle materie propedeutiche sopra indicate devono essere sostenuti prima degli esami delle materie cui servono di preparazione.

Art. 100.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami:

1) nelle materie fondamentali comuni a tutte le sezioni;

2) nelle materie fondamentali specifiche della rispettiva sezione e sottosezione;

3) in altre materie scelte tra gli insegnamenti complementari nel numero minimo appresso indicato:

ingegneria civile: due;
ingegneria industriale: sei;
ingegneria navale e meccanica: tre;
ingegneria chimica: tre.

Art. 101.

Gli esami di profitto consistono di norma in una prova orale sulle materie ed in una discussione sui risultati delle esercitazioni e sui progetti. Gli esami di architettura tecnica ed architettura e composizione architettonica comportano sempre anche una prova pratica; quelli di misure elettriche, chimica analitica e chimica fisica sempre anche prove di laboratorio.

Per le materie, per le quali le esercitazioni continuano o sono sviluppate nell'anno successivo a quello in cui viene svolto l'insegnamento teorico, l'esame consiste in una prova orale alla fine dell'insegnamento medesimo ed in una discussione sui progetti eseguiti alla fine del successivo anno di esercitazione; il voto della materia sarà la media dei due voti riportati rispettivamente nell'esame orale e nella discussione sui progetti.

Gli esami di laurea consistono nella discussione di una tesi, su tema specifico per la sezione d'ingegneria prescelta, eseguita sotto la guida di un professore e in un esame di cultura generale su almeno due progetti di materie diverse a scelta del candidato eseguiti durante il triennio.

Il candidato deve presentare la domanda per l'esame di laurea e depositare la tesi di laurea e i due progetti almeno otto giorni prima della data fissata per la prova in esame.

Art. 102.

I laureati in ingegneria, che aspirano a conseguire una seconda laurea in una sezione diversa da quella nella quale sono laureati, sono tenuti a seguire un altro anno di studi. Durante tale anno devono iscriversi, frequentandoli con le relative esercitazioni, agli insegnamenti che sono fondamentali per la sezione nella quale essi intendano conseguire la laurea, salvo per quelle nelle quali abbiano già sostenuto l'esame. Il numero degli insegnamenti complementari sarà quello indicato dai precedenti articoli per la sezione prescelta per la seconda laurea. In ogni caso il numero totale degli insegnamenti su cui si devono sostenere gli esami non deve essere inferiore a cinque.

I laureati in fisica i quali durante il precedente corso di studi abbiano superato gli esami in tutti gli insegnamenti propri del biennio di studi propedeutici d'ingegneria, possono conseguire la laurea in due anni. Il Rettore tenuto conto degli studi fatti e udito il Consiglio dei professori della Facoltà, fissa il numero degli insegnamenti fondamentali e di quelli complementari che l'aspirante deve seguire e sui quali deve sostenere gli esami.

SEZIONE XI. — *Facoltà di architettura.*

Art. 103.

La Facoltà di architettura conferisce la laurea in architettura.

Art. 104.

La durata del corso degli studi per la laurea in architettura è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica o di maturità artistica.

Biennio di studi propedeutici.

Art. 105.

Gli insegnamenti del biennio sono:

Fondamentali:

1. Disegno dal vero (biennale).
2. Elementi di architettura e rilievo dei monumenti (biennale).
3. Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (biennale).
4. Elementi costruttivi.
5. Analisi matematica e geometria analitica (biennale).
6. Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.
7. Applicazioni di geometria descrittiva.
8. Fisica.
9. Chimica generale ed applicata.
10. Mineralogia e geologia.

Complementari:

1. Letteratura italiana.
2. Plastica ornamentale.
3. Lingua inglese o tedesca.

Art. 106.

Lo studente non può sostenere gli esami di applicazioni di geometria descrittiva se non ha superato quello di geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.

Art. 107.

Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche.

Gli insegnamenti a corso biennale comportano l'esame alla fine di ogni anno di corso.

Art. 108.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Triennio di applicazione.

Art. 109.

Gli insegnamenti del triennio sono:

Fondamentali:

1. Elementi di composizione.
2. Composizione architettonica (biennale).
3. Caratteri distributivi degli edifici.
4. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
5. Architettura degli interni - arredamento e decorazione (biennale).
6. Urbanistica (biennale).
7. Meccanica razionale e statica grafica.
8. Fisica tecnica.
9. Scienza delle costruzioni (biennale).
10. Estimo ed esercizio professionale.
11. Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.
12. Impianti tecnici.
13. Igiene edilizia.
14. Topografia e costruzioni stradali.
15. Restauro dei monumenti.

Complementari:

1. Arte dei giardini.
2. Scenografia.
3. Decorazione.

Art. 110.

Tutti gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni teoriche e di esercitazioni pratiche, e possono essere integrati da visite a manumenti, edifici e cantieri, che presentino particolare interesse ai fini dell'insegnamento.

Art. 111.

Lo studente non può presentarsi agli esami di scienza delle costruzioni, se non ha superato quelli di meccanica razionale e statica grafica e di fisica tecnica; agli esami di tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni e di impianti tecnici se non ha superato quello di fisica tecnica.

Art. 112.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 113.

L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto di architettura o di urbanistica, completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, in modo da poter essere considerato esecutivo in ogni sua parte, svolto dallo studente durante l'ultimo anno di corso;

b) in due prove grafiche estemporanee l'una di carattere prevalentemente artistico, l'altra di carattere prevalentemente tecnico attinente alla scienza delle costruzioni;

c) in una discussione artistica, scientifica e tecnica su tutte le materie di insegnamento, sulle prove di esame e sullo svolgimento del progetto.

Il progetto e gli altri lavori di esame rimangono presso la segreteria per non meno di tre anni, trascorsi i quali, ed entro il periodo di due anni successivi, il Rettore, udito il Preside, può autorizzarne la restituzione.

Art. 114.

I laureati presso altre Facoltà, in base agli studi compiuti per il conseguimento dell'altra laurea, possono, per decreto del Rettore, udito il Consiglio dei professori della Facoltà, essere ammessi ad un anno successivo al primo con eventuale dispensa da iscrizioni a corsi e da esami di materie comuni ed affini.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti di maturità classica, scientifica o artistica.

Art. 115.

A norma dell'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, coloro che abbiano superato gli esami del biennio del corso speciale di architettura presso le Regie accademie di belle arti, e coloro che posseggono il diploma di professore di disegno architettonico, purchè siano al tempo stesso muniti della matu-

rità classica o scientifica o artistica sono ammessi al terzo anno della Facoltà di architettura con dispensa degli esami delle materie artistiche del biennio.

Essi però non possono essere ammessi a sostenere alcun esame del terzo anno, nè essere iscritti al quarto, se prima non abbiano superato tutti gli esami delle materie scientifiche del biennio delle quali, a giudizio del Consiglio di Facoltà siano in difetto.

SEZIONE XII. — *Facoltà di agraria.*

Art. 116.

La Facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie.

Art. 117.

La durata del corso degli studi è di quattro anni, divisi in due bienni.

Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, o il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Primo biennio:

Gli insegnamenti del primo biennio, tutti fondamentali, sono i seguenti:

1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Zoologia generale.
4. Entomologia agraria.
5. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
6. Zoognostica.
7. Mineralogia e geologia.
8. Chimica generale e inorganica - con applicazioni di analitica.
9. Chimica organica.
10. Matematica.
11. Fisica.
12. Principii di economia generale corporativa e di statistica.

Art. 118.

Per ottenere l'ammissione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali elencati nel precedente articolo.

Art. 119.

Secondo biennio:

Gli insegnamenti del secondo biennio sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Patologia vegetale.
2. Chimica agraria (biennale).
3. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale).
4. Coltivazioni arboree.
5. Zootecnica generale.
6. Zootecnica speciale.
7. Economia e politica agraria (biennale).
8. Estimo rurale e contabilità.
9. Microbiologia agraria e tecnica.
10. Topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno.
11. Meccanica agraria, con applicazioni di disegno.
12. Idraulica agraria, con applicazioni di disegno.
13. Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.

Complementari:

1. Orticoltura e floricoltura (semestrale).
2. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
3. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).
4. Diritto agrario.
5. Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica).
6. Agricoltura tropicale e subtropicale.

Art. 120.

Il corso di bachicoltura e apicoltura è integrato da nozioni di genetica.

Gli insegnamenti semestrali di « bachicoltura e apicoltura » e di « avicoltura e coniglicoltura » possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di « zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura) ».

Art. 121.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Art. 122.

Tutti gli insegnamenti impartiti nella Facoltà sono di lezioni teoriche e di esercizi pratici e possono essere integrati da visite ad opifici, fabbriche industriali e da esercitazioni in campagna.

Gli studenti del secondo biennio, in periodi fissati dal Preside, risiedono nell'azienda principale della Facoltà.

Art. 123.

Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche per le discipline sperimentali per le materie che sono accompagnate da applicazioni di disegno. Il voto è però complessivo.

Il profitto, per il disegno, può essere desunto dalle prove grafiche fornite dallo studente durante l'anno.

Art. 124.

Agli effetti della iscrizione sono da considerare materie propedeutiche:

a) la botanica generale rispetto alla patologia vegetale;

b) la chimica generale ed inorganica rispetto alla chimica organica.

Eguali precedenze debbono osservarsi nella successione degli esami.

Art. 125.

L'esame di laurea consiste:

a) in una discussione orale intorno ad una dissertazione scritta sopra un tema scelto dal candidato su di un argomento agrario o avente stretta attinenza con le discipline impartite nella Facoltà;

b) nella discussione di due tesine scelte dal candidato tra due materie di insegnamento estranee alla disciplina cui si riferisce la dissertazione scritta.

E' in facoltà della Commissione di limitare l'esame orale ad una sola delle due tesine di cui alla lettera *b*).

Art. 126.

La dissertazione scritta e gli argomenti delle due tesine orali debbono essere depositati in segreteria almeno un mese prima dell'inizio delle sedute di esami di laurea.

Art. 127.

I laureati presso altre Facoltà, in base agli studi compiuti per il conseguimento dell'altra laurea, possono, per decreto del Rettore, udito il Consiglio dei professori della Facoltà, essere ammessi ad un anno successivo al primo con eventuale dispensa da iscrizione a corsi e da esami di materie comuni od affini.

In ogni caso i richiedenti debbono possedere uno dei titoli di studi medi prescritti per l'ammissione al corso di laurea in scienze agrarie.

SEZIONE XIII. — *Facoltà di medicina veterinaria.*

Art. 128.

La Facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Art. 129.

La durata del corso degli studi è di quattro anni diviso in due bienni. Titolo di ammissione è il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 130.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali del 1° biennio:

1. Zoologia generale.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Zoognostica.

Fondamentali del 2° biennio:

1. Patologia generale ed anatomia patologia (biennale).
2. Farmacologia.
3. Zootecnica generale.
4. Zootecnica speciale.
5. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
6. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
7. Ostetricia e ginecologia.
8. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (biennale).
9. Ispezione degli alimenti di origine animale.
10. Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale.

Complementari:

1. Parassitologia.
2. Anatomia topografica e chirurgica operativa
3. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
4. Podologia.
5. Medicina veterinaria legale.
6. Igiene zootecnica.
7. Patologia tropicale veterinaria.
8. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
9. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Gl'insegnamenti semestrali di « bachicoltura e apicoltura » e di « avicoltura e coniglicoltura » possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di « zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura) ».

Due insegnamenti complementari a corso semestrale valgono per un insegnamento complementare a corso annuale.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica », di « patologia speciale e clinica chirurgica », di « zootecnica » e di « ispezione degli alimenti di orgine animale » debbono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno sei mesi presso gli istituti delle Facoltà di medicina veterinaria, presso le Stazioni sperimentali zooprofilattiche dipendenti dal Ministero dell'interno, presso Istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste o da Amministrazioni provinciali, o presso Macelli riconosciuti dalle Facoltà di medicina veterinaria. Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 4° anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Art. 131.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta svolta su argomento consigliato dal professore della materia, alla quale la tesi si riferisce;

b) nella discussione di tre tesi assegnate al candidato e riguardanti le materie fondamentali o strettamente affini, esclusa quella che è oggetto della dissertazione scritta.

Il Preside designa una Commissione di tre membri, della quale fa parte il professore che ha consigliato e diretto lo svolgimento della tesi, con l'incarico di esaminare la dissertazione, per riferire sul contenuto e sul valore di essa.

Art. 132.

Agli effetti della iscrizione, e rispettivamente anche degli esami, sono da considerarsi materie propedeutiche:

a) « la zoologia generale », la « botanica », la « fisica », la « chimica », rispetto alla « anatomia degli animali domestici » con istologia ed embriologia alla « fisiologia generale e speciale degli animali domestici » e « chimica biologica ».

Art 133.

I laureati presso altre Facoltà, semprechè siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica possono, in base agli studi compiuti per il conseguimento dell'altra laurea, e per decreto del Rettore, udito il Consiglio dei pro

fessori della Facoltà, essere ammessi ad un anno successivo al primo, con eventuale dispensa da iscrizioni a corsi e da esami di materie comuni od affini.

In ogni caso essi non possono essere iscritti al terzo anno qualora durante il precedente corso di studi non abbiano preso iscrizione e superato gli esami in tutti gli insegnamenti del primo biennio della laurea in medicina veterinaria.

SEZIONE XIV. — *Scuole e corsi di perfezionamento e di specializzazione.*

Art. 134.

Le Scuole e Corsi di perfezionamento e di specializzazione sono regolati dalle norme indicate nei seguenti articoli:

Art. 135.

Le tasse da pagarsi dagli iscritti sono le seguenti:

Tassa annua di iscrizione	L.	500
Sopratassa annua per esami (compresa quella di diploma)	»	100
Tassa di diploma (da versare all'Erario).	»	200

oltre ai contributi di laboratorio nella misura che sarà determinata dal Consiglio di amministrazione per gli insegnamenti che debbono essere completati dalle esercitazioni.

Facoltà di lettere e filosofia.

Scuola di perfezionamento in filologia moderna.

Art. 136.

Alla Facoltà di lettere e filosofia è annessa una Scuola di perfezionamento in filologia moderna.

Art. 137.

Essa ha la durata di un biennio e possono iscriversi i laureati in lettere e filosofia.

Art. 138.

Le materie costitutive della Scuola sono le seguenti:

1. Filologia romanza.
2. Lingua e letteratura francese.
3. Lingua e letteratura tedesca.
4. Lingua e letteratura inglese.
5. Lingua e letteratura spagnola.
6. Glottologia.

Per ottenere il diploma di perfezionamento, lo studente deve seguire per due anni la lingua e la letteratura nella quale intende perfezionarsi.

Il perfezionando dovrà, inoltre, sostenere una prova scritta di composizione, senza l'uso del vocabolario, nella lingua prescelta, intorno ad un argomento letterario.

Alle materie costitutive vanno aggiunte, con valore legale agli effetti della Scuola, le seguenti complementari:

1. Storia delle lingue germaniche.
2. Tradizioni popolari.
3. Critica dei testi.

Art. 139.

La Scuola funziona come seminario per gli iscritti alla Facoltà per il conseguimento della laurea in lettere ai quali potrà essere rilasciato, dietro attestazione del direttore della Scuola, un certificato di frequenza e di profitto.

Facoltà d'ingegneria.

Corso di perfezionamento in chimica industriale.

Art. 140.

Presso la Facoltà d'ingegneria è istituito un corso di perfezionamento in chimica industriale, della durata di un anno.

Il Direttore di esso è nominato dal Consiglio di Facoltà.

Possono iscriversi al corso i laureati in ingegneria ed in chimica.

Art. 141.

Le materie di insegnamento alle quali i detti laureati debbono iscriversi sono le seguenti:

1. Chimica applicata.
2. Chimica tecnologica inorganica.
3. Chimica tecnologica organica.
4. Elettrochimica e impianti d'industrie chimiche.
5. Misure elettriche.

Art. 142.

Dopo superati gli esami dei detti corsi, viene rilasciato un certificato.

Facoltà di agraria.

Scuola di specializzazione in agricoltura tropicale e subtropicale.

Art. 143.

Alla Facoltà di agraria è annessa una Scuola di specializzazioni in agricoltura tropicale e subtropicale.

La durata della Scuola è di due anni, il primo anno è accademico ed il secondo è diviso in due periodi, uno di permanenza in colonia, e l'altro anche accademico.

Alla Scuola possono essere ammessi i laureati in scienze agrarie o in scienze forestali che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale.

Art. 144.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Primo anno

Corsi annuali:

1. Agronomia.
2. Botanica
3. Coltivazioni arboree.
4. Coltivazioni erbacee.
5. Economia ed ordinamento delle aziende agrarie.
6. Merceologia e tecnologia.
7. Patologia vegetale.
8. Zoologia agraria.
9. Zootecnia.

Corsi semestrali:

1. Climatologia.
2. Genio rurale.
3. Igiene.
4. Legislazione.
5. Politica corporativa della colonizzazione.

Secondo anno.

Permanenza in colonia della durata di sei mesi (inizio settembre-ottobre e termine febbraio-marzo) e quadrimestre di corsi di conferenze sulle condizioni agricole delle colonie (marzo-giugno).

Art. 145.

Alla fine del biennio, lo studente che abbia superato tutti gli esami di cui all'articolo precedente viene ammesso all'esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su studi e conversazioni compiute durante il periodo di permanenza in colonia.

Facoltà di medicina veterinaria.

Corso di perfezionamento in veterinaria coloniale.

Art. 146.

Presso la Facoltà di medicina veterinaria è istituito un corso di perfezionamento in veterinaria coloniale della durata di un anno.

Al Corso possono iscriversi i laureati in medicina veterinaria.

Art. 147.

Gl'insegnamenti ai quali i detti laureati debbono iscriversi sono i seguenti:

Anatomia e fisiologia degli animali domestici delle colonie.

Malattie parassitarie coloniali.

Malattie esotiche del bestiame e profilassi zootecnica coloniale.

Art. 148.

Dopo superati gli esami dei detti corsi viene rilasciato un certificato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

REGIO DECRETO 20 aprile 1939-XVII, n. 1163.

Approvazione del nuovo statuto della Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della libera Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato con il R. decreto 25 novembre 1926-V, n. 2413 e modificato con il R. decreto 14 luglio 1927-V, n. 1734, e successivi;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, e 20 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della libera Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è abrogato ed è, in sua vece, approvato il nuovo statuto annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 56. — MANCINI

Statuto della Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano

CAPO I.

COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ.

Art. 1.

L'Università cattolica del « Sacro Cuore » di Milano ha lo scopo di contribuire allo sviluppo degli studi e di preparare i giovani alle ricerche scientifiche, agli uffici pubblici e alle professioni liberali con una istruzione superiore adeguata a una educazione morale informata ai principî del Cattolicismo.

L'Università cattolica appartiene alla categoria delle Università di cui al n. 2 dell'art. 1 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 2.

L'Università cattolica è costituita:

della Facoltà di giurisprudenza;
della Facoltà di scienze politiche;
della Facoltà di lettere e filosofia;
della Facoltà di magistero.

Nella Facoltà di giurisprudenza sono costituite le seguenti Scuole di perfezionamento:

in diritto romano e storia del diritto;
in diritto canonico;
in scienze politico-amministrative;
in economia, diritto del lavoro e diritto corporativo;
in applicazione forense;
in discipline corporative;
nonchè un corso di perfezionamento in diritto coloniale.

La Scuola di perfezionamento in discipline corporative funziona, d'accordo con la Regia Università, e nel nome e per conto di entrambe le Università.

Nella Facoltà di scienze politiche è costituita la Scuola di statistica.

Nella Facoltà di lettere e filosofia sono costituite le seguenti Scuole di perfezionamento:

in filologia e antichità classiche e papirologia;
in filologia romanza e moderna;
in filosofia neoscolastica;
in psicologia;
in lingue e letterature orientali.

CAPO II.

Delle autorità accademiche.

Art. 3.

Salva la competenza delle altre autorità accademiche al Consiglio di amministrazione spetta il governo dell'Università.

Il Consiglio di amministrazione si compone:

a) del Rettore, che ne è il presidente;

b) di un membro eletto dal Collegio generale dei professori tra i professori ordinari;

c) di sei membri nominati dall'ente morale « Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori »;

d) di un rappresentante della Santa Sede, di cittadinanza italiana;

e) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per la educazione nazionale.

Tutti durano in carica tre anni e possono essere confermati o rieletti.

Il Consiglio di amministrazione nomina nel proprio seno una Giunta. Questa è composta del Rettore che la presiede e di quattro membri scelti in seno al Consiglio d'amministrazione. I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Alla Giunta spetta:

a) di prendere, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio d'amministrazione;

b) di assistere il Rettore nell'amministrazione e nel governo dell'Università.

Il Rettore è nominato dal Consiglio di amministrazione fra i professori di ruolo.

CAPO III.

Ordinamento degli studi.

Sezione I. — *Disposizioni comuni alle quattro Facoltà.*

Art. 4.

L'anno accademico si divide in due semestri, l'inizio e la fine dei quali sono determinati dal Senato accademico entro i termini fissati dalle norme concernenti l'ordinamento universitario per ciò che riguarda la durata ordinaria dell'anno accademico.

Art. 5.

Nell'Università sono conferite le seguenti lauree e diplomi:

nella Facoltà di giurisprudenza: la laurea in giurisprudenza;

nella Facoltà di scienze politiche: la laurea in scienze politiche e la laurea in economia e commercio;

nella Facoltà di lettere e filosofia: la laurea in lettere e la laurea in filosofia;

nella Facoltà di magistero: la laurea in materie letterarie, la laurea in pedagogia, la laurea in lingue e letterature straniere e il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

nella Scuola di statistica: il diploma di statistica.

Art. 6.

Gli studi per il conseguimento di ciascuna laurea durano quattro anni.

Gli studi per il conseguimento del diploma rilasciato dalla Scuola di statistica durano due anni.

Gli studi per il conseguimento del diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari durano tre anni.

Art. 7.

Gli insegnamenti sono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche, di colloqui e di esercitazioni orali e scritte o, richiedendole la materia, di esercitazioni di laboratorio.

Art. 8.

Per gli studenti delle Facoltà è istituito un corso di « Esposizione della dottrina e della morale cattolica » di otto semestri.

Art. 9.

I corsi a titolo privato che, per la materia d'insegnamento e per la forma sotto cui è impartita, per il carattere, il programma e l'estensione sono ritenuti equivalenti ai corsi di insegnamento ufficiale, possono essere riconosciuti come pareggiati con deliberazione del Consiglio della rispettiva Facoltà.

Sezione II. — *Disposizioni particolari per la Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 10.

Gl'insegnamenti per la laurea in giurisprudenza sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.

3. Medicinale legale e delle assicurazioni.
4. Diritto canonico.
5. Diritto svizzero.
6. Diritto coloniale.
7. Diritto industriale.
8. Legislazione del lavoro.
9. Diritto agrario.
10. Diritto comune.
11. Psicologia.

SEZIONE III. — *Disposizioni particolari per la Facoltà di scienze politiche.*

Art. 11.

Gl'insegnamenti per la laurea in scienze politiche sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico.
4. Diritto amministrativo (biennale).
5. Diritto internazionale.
6. Diritto corporativo.
7. Diritto costituzionale italiano e comparato.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia e dottrina del Fascismo.
10. Storia delle dottrina politiche.
11. Storia e politica coloniale.
12. Storia dei trattati e politica internazionale.
13. Geografia politica ed economica.
14. Economia politica corporativa.
15. Politica economica e finanziaria.
16. Statistica.

Insegnamenti complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Sociologia.
4. Storia delle dottrine economiche.
5. Economia coloniale.

Art. 12.

Gl'insegnamenti per la laurea in economia e commercio sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Matematica generale.
5. Matematica finanziaria (biennale).
6. Statistica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto corporativo e diritto del lavoro.
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
10. Economia e politica agraria.
11. Politica economica e finanziaria.
12. Storia economica.
13. Geografia economica (biennale).
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
15. Tecnica bancaria e professionale.
16. Tecnica industriale e commerciale.
17. Merceologia.
18. Lingua francese o spagnola (triennale).
19. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Insegnamenti complementari:

1. Diritto industriale.
2. Diritto amministrativo.
3. Diritto processuale civile.
4. Diritto internazionale.
5. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
6. Legislazione bancaria.
7. Economia e finanza delle imprese di assicurazione.
8. Economia dei trasporti.
9. Lingua araba.
10. Lingua ungherese.

Art. 13.

Gl'insegnamenti per il diploma in statistica sono i seguenti

Insegnamenti fondamentali:

1. Elementi di matematica.
2. Statistica.
3. Statistica economica - corso elementare.
4. Statistica giudiziaria (semestrale).
5. Statistica sociale (semestrale).
6. Antropometria generale e antropometria comparata delle razze (semestrale).
7. Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze (semestrale).
8. Sociologia generale e sociologia coloniale.
9. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
10. Geografia politica ed economica.

Insegnamenti complementari:

1. Economia politica corporativa - corso elementare.
2. Biometria.

SEZIONE IV. — *Disposizioni particolari per la Facoltà di lettere e filosofia.*

Art. 14.

Il corso di studi per la laurea in lettere si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Geografia.
5. Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1. Letteratura greca.
2. Storia greca.
3. Glottologia.
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1. Filogia romanza.
2. Storia medioevale.
3. Storia moderna.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1. Grammatica greca e latina.
2. Papirologia.
3. Antichità greche e romane.
4. Storia della letteratura latina medioevale.
5. Storia del Risorgimento.
6. Sanscrito.
7. Ebraico e lingue semitiche comparate.
8. Lingua e letteratura araba.
9. Lingua e letteratura copta.
10. Storia e istituzioni etiopiche.
11. Filologia bizantina.
12. Filologia germanica.
13. Paleografia e diplomatica.
14. Lingua e letteratura francese.
15. Lingua e letteratura tedesca.
16. Lingua e letteratura inglese.
17. Lingua e letteratura spagnola.
18. Lingua e letteratura romena.
19. Lingua e letteratura ungherese.
20. Storia della Chiesa.
21. Archeologia cristiana.
22. Letteratura cristiana antica.
23. Storia religiosa dell'Oriente cristiano.
24. Assiriologia ed archeologia orientale.
25. Storia della filosofia e della scienza musulmane.
26. Biblioteconomia e bibliografia.
27. Letteratura delle tradizioni popolari.
28. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Art. 15.

Gl'insegnamenti per la laurea in filosofia sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Storia medioevale.
5. Storia moderna.
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Filosofia teoretica (biennale).
8. Filosofia morale (biennale).
9. Pedagogia.
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Insegnamenti complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Storia della filosofia antica.
3. Storia della filosofia medioevale.
4. Psicologia.
5. Storia del Risorgimento.
6. Storia del diritto italiano.
7. Storia delle dottrine politiche.
8. Storia delle dottrine economiche.
9. Letteratura greca.
10. Economia politica corporativa.
11. Biologia delle razze umane.

SEZIONE V. — *Disposizioni particolari per la Facoltà di magistero.*

Art. 16.

Gli insegnamenti per la laurea in materie letterarie sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (triennale).
2. Lingua e letteratura latina (triennale).
3. Storia (triennale).
4. Geografia (triennale).
5. Pedagogia.
6. Storia della filosofia.
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:

1. Grammatica latina.
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Biologia delle razze umane.

Art. 17.

Gli insegnamenti per la laurea in pedagogia sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia della filosofia (biennale).
4. Filosofia (biennale).
5. Pedagogia (triennale).
6. Storia (biennale).
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Insegnamenti complementari:

1. Filologia romanza.
2. Filologia germanica.
3. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
4. Psicologia.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Biologia delle razze umane.

Art. 18.

Gli insegnamenti per la laurea in lingue e letterature straniere sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Lingua e letteratura francese.
4. Lingua e letteratura tedesca.
5. Lingua e letteratura inglese.
6. Lingua e letteratura spagnola.
7. Filologia romanza.
8. Filologia germanica.
9. Storia (biennale).
10. Geografia.

Insegnamenti complementari:

1. Storia della filosofia.
2. Filosofia.
3. Pedagogia.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Art. 19.

Gli insegnamenti per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari sono i seguenti:

Insegnamenti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale).
2. Lingua e letteratura italiana (biennale).
3. Lingua e letteratura latina (biennale).
4. Storia (biennale).
5. Geografia (biennale).
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
8. Igiene

Insegnamenti complementari:

1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

CAPO IV.

DEGLI INSEGNANTI.

Art. 20.

L'insegnamento ufficiale è impartito da professori di ruolo e da incaricati.

Art. 21.

Il ruolo organico dei posti di professore è determinato nella tabella n. 1 annessa al presente statuto.

L'anzianità è determinata dalla data di nomina a professore universitario di ruolo.

Art. 22.

Nessuno può essere nominato professore di ruolo o incaricato o esercitare la libera docenza se non è stato concesso il nulla osta dalla Santa Sede, da rilasciarsi a norma ed agli effetti dell'art. 38 del Concordato fra la Santa Sede e lo Stato italiano.

Art. 23.

Entro il mese di aprile i presidi formulano le proposte per gli incarichi d'insegnamento.

Entro il mese di maggio il Rettore, udito il Senato accademico, chiede il nulla osta del Ministro per l'educazione nazionale per il conferimento degli incarichi stessi. Il conferimento sarà fatto successivamente, dopo ottenuto il prescritto nulla osta, su deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 24.

L'insegnamento del corso di « esposizione della dottrina e della morale cattolica » è affidato dal Rettore a sacerdoti designati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 25.

I professori incaricati, quando vengano meno ai doveri inerenti al loro ufficio, possono essere revocati in qualsiasi tempo.

Il Rettore, sentito l'interessato, dà comunicazione dei fatti che sono oggetto d'imputazione e delle prove raccolte al Consiglio di amministrazione, il quale, dopo che l'incolpato ha presentate le sue difese a voce o per iscritto, delibera in merito, previo parere del Senato accademico.

Art. 26.

Gli stipendi e gli aumenti periodici di stipendio dei professori di ruolo sono determinati nell'annessa tabella n. 2, in conformità a quanto dispone il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per i professori di ruolo delle Regie Università.

I professori trasferiti dalle Regie Università o dai Regi Istituti superiori entrano in ruolo con lo stipendio di cui erano provvisti all'atto del trasferimento, quali professori di ruolo presso le medesime Università o Istituti.

I professori trasferiti da Università o da Istituti superiori liberi entrano in ruolo con lo stipendio che ad essi spetterebbe se fossero trasferiti in Regie Università o Regi Istituti.

Al Rettore è assegnata una indennità di carica, non valutabile agli effetti della pensione, nella misura che, a stregua dell'art. 1 del R. decreto 25 febbraio 1937-XV, n. 439, stabilirà il Consiglio di amministrazione.

Qualsiasi modificazione allo stato economico o alla indennità di carica che in seguito venisse apportata per i professori di ruolo o per i Rettori delle Regie Università si intende estesa anche ai professori di ruolo e al Rettore dell'Università cattolica.

Art. 27.

Ai professori di ruolo è assicurato il trattamento di quiescenza, che le norme vigenti di legge fanno ai professori di ruolo delle Regie Università.

Qualunque modificazione, che venisse apportata in seguito circa il trattamento di quiescenza dei professori di ruolo delle Regie Università, s'intende estesa ai professori di ruolo della Università cattolica.

Art. 28.

Al professore dispensato dal servizio, in base all'art. 110, comma ultimo, del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, quando non vi sia luogo ad applicare il trattamento di quiescenza, è assegnata una indennità fissata dal Consiglio di amministrazione e commisurata all'anzianità, avuto riguardo ai motivi della dispensa dal servizio.

Art. 29.

Le retribuzioni per i professori incaricati vengono stabilite, volta per volta, ed anno per anno, dal Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 112, comma primo, del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e a norma dell'art. 9, comma secondo, del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

CAPO V.

DEI LETTORI, AIUTI ED ASSISTENTI.

Art. 30.

Alle cattedre di lingua e letteratura possono essere assegnati lettori.

A qualunque cattedra d'insegnamento ufficiale può essere assegnato personale assistente il quale comprende:

aiuti e assistenti ordinari;
aiuti e assistenti volontari.

I lettori hanno per loro mansione di curare, sotto la direzione del professore ufficiale della materia, le esercitazioni di lingua e letteratura.

Gli aiuti e gli assistenti hanno per loro mansione di coadiuvare il professore nell'attività didattica e scientifica.

Art. 31.

Il numero dei posti di lettore e del personale assistente è determinato a seconda dei bisogni dal Consiglio di amministrazione.

Art. 32.

Gli aiuti e gli assistenti sono nominati a norma degli articoli 12, 13, 14 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

I lettori sono nominati a norma dell'art. 136 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 33.

Durante la vacanza, fino all'espletamento del concorso, l'ufficio di lettore, di aiuto e di assistente può essere coperto a titolo di provvisorio incarico.

Art. 34.

L'incarico provvisorio è conferito con decreto rettorale, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sentita la indicazione del professore ufficiale della materia.

Art. 35.

Oltre i lettori, gli aiuti e gli assistenti retribuiti, di cui agli articoli precedenti, possono essere nominati aiuti e assistenti volontari fra i laureati e diplomati, esclusi i parenti ed affini del professore ufficiale fino al quarto grado incluso.

Gli aiuti e gli assistenti volontari sono nominati con decreto rettorale, su proposta del professore titolare della cattedra o del direttore dell'istituto cui vengono assegnati.

La nomina, previo un periodo di prova di tre mesi, è fatta per un anno accademico, salvo conferma in seguito a proposta del professore della materia.

Art. 36.

Gli aiuti e gli assistenti, sotto la direzione del titolare della cattedra, hanno la responsabilità immediata dei servizi cui sono specialmente addetti. Possono inoltre avere il compito dal titolare della cattedra di sviluppare una qualche parte dell'insegnamento ufficiale purchè, se non trattasi di un libero docente, vi sia il parere favorevole del Consiglio di Facoltà.

In nessuno dei casi indicati vi è diritto a speciale compenso.

Art. 37.

In caso di mancanza disciplinare da parte di un lettore, aiuto od assistente, il titolare della cattedra o il capo dell'istituto o laboratorio, qualora non ritenga limitarsi alla sua personale ammonizione, ne fa rapporto al Rettore, il quale giudica se sia il caso di infliggere la censura.

Ove creda invece che la mancanza sia passibile di misura più grave, il Rettore deferisce l'incolpato al Senato accademico che, contestati gli addebiti e uditi gli interessati, è competente ad infliggere, a seconda del caso:

1) la sospensione temporanea, parziale o totale dallo stipendio;
2) il ritardo del passaggio a maggiore stipendio per maturato periodo di servizio;
3) la sospensione temporanea dallo stipendio e dal servizio;
4) la destituzione.

Il Rettore comunica la punizione deliberata al Consiglio d'amministrazione, per l'esecuzione relativa, e agli interessati, e ordina che ne sia presa nota nel registro di carriera.

Art. 38.

Gli stipendi e gli aumenti periodici di stipendio dei lettori, degli aiuti e degli assistenti, sono determinati nella tabella n. 3 annessa al presente statuto.

Art. 39.

E' concessa un'aggiunta di famiglia ai lettori, aiuti ed assistenti.

L'aggiunta di famiglia è assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne nelle misure di L. 150 per gli aiuti, di L. 135 per gli assistenti, e di L. 130 per i lettori, oltre alle quote complementari di L. 30, di L. 25 e di L. 20 mensili, per ciascun figlio minorenne fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne, in più di tre, la quota complementare è assegnata in misura doppia di quelle suindicate.

Art. 40.

Per le aspettative dei lettori, aiuti ed assistenti, valgono le norme in vigore per gli impiegati di Stato. Le aspettative sono accordate dal Consiglio d'amministrazione d'ufficio o su istanza dell'interessato; queste debbono essere documentate e accompagnate, a seconda dei casi, dal parere del titolare della cattedra a cui la persona è addetta.

Al Consiglio d'amministrazione è sempre riservato il controllo sulla esistenza e permanenza dei motivi dell'aspettativa nel modo che riterrà opportuno.

Art. 41.

Il Consiglio d'amministrazione provvede all'applicazione, in quanto effettuabile, ai lettori, aiuti ed assistenti, delle vigenti leggi contro gli infortuni, per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione e contro la tubercolosi.

Art. 42.

Ai lettori, aiuti ed assistenti è concesso il trattamento di quiescenza.

Quanto alla misura della indennità o pensione, ai termini per la liquidazione di essa e al computo del servizio utile si seguono le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Le dimissioni dall'ufficio devono essere presentate in iscritto.

La dimissione accettata fa perdere ogni diritto a indennità o pensione.

CAPO VI.

Degli studenti, degli esami e delle tasse.

Sezione I. — *Disposizioni comuni alle quattro Facoltà.*

Art. 43.

La domanda di immatricolazione deve essere corredata, oltre che del titolo di studio e dei documenti richiesti per l'immatricolazione nelle Regie Università, dell'attestato di battesimo e di un attestato di buona condotta rilasciato da una autorità ecclesiastica.

Gli studenti stranieri, oltre ai documenti richiesti per l'immatricolazione nelle Regie Università, debbono unire alla domanda soltanto l'attestato di buona condotta rilasciato da una autorità ecclesiastica.

Art. 44.

I titoli di ammissione alle singole lauree e diplomi sono quelli stabiliti dal R. decreto 30 settembre 1938-XVI, numero 1652.

Art. 45.

Lo studente che, dopo una ammonizione verbale o scritta, persistesse, nell'interno o fuori dell'Università, in una condotta contrastante con lo spirito al quale si informa l'Università cattolica può essere invitato dal Rettore, udito il Preside della Facoltà a cui appartiene, a dichiarare presso quale altra Università intenda trasferirsi. Contro questo provvedimento lo studente può ricorrere al Senato accademico.

Qualora lo studente nello spazio di giorni quindici non dichiari a quale Università intende trasferirsi, il Rettore gli rilascia il foglio di congedo per l'Università più vicina.

Art. 46.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 47.

Salvo che non sia disposto diversamente nel R. decreto 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, e nel presente statuto, gli esami sono orali e quelli riguardanti le materie a corso pluriennale debbono essere sostenuti al termine del corso pluriennale.

Art. 48.

La domanda di ammissione all'esame di laurea è presentata al Rettore.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver frequentato per quattro anni il corso di « esposizione della dottrina e della morale cattolica » e sostenuto, in ciascun anno, con esito favorevole, una prova intesa a dimostrare il profitto compiuto.

Art. 49.

L'esame di laurea consiste:

1. nello solgimento di una dissertazione scritta su tema scelto dallo studente e approvato dalla Facoltà almeno sei mesi innanzi;

2. nella discussione della dissertazione;

3. nello svolgimento orale di tre tesi scelte, in materie diverse, dallo studente e approvate previamente dalla Facoltà ovvero, a giudizio della medesima, in un esame di coltura generale sulle materie della Facoltà;

4. in una prova pratica, qualora il laureando scelga per tesi di laurea una materia sperimentale.

Art. 50.

L'annessa tabella n. 4 determina le tasse e le sopratasse per ciascuna Facoltà in base al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e successive modificazioni.

Ogni modificazione, che venisse apportata in seguito, relativa alle tasse e sopratasse scolastiche per le Regie Università, s'intende estesa all'Univerità cattolica.

Coloro che hanno conseguito il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari e si iscrivono nella stessa Facoltà di magistero per il conseguimento della laurea in materie letterarie, in pedagogia, in lingue e letterature straniere, devono pagare la differenza delle tasse e sopratasse scolastiche prescritte per queste lauree.

Nella stessa tabella sono determinate le tasse per la Scuola di statistica, per le Scuole e per il Corso di perfezionamento.

Art. 51.

L'annessa tabella n. 5 determina i diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli uffici dell'Università.

Sezione II. — *Disposizioni particolari per le varie Facoltà.*

Art. 52.

Per essere ammesso all'esame di laurea in giurisprudenza lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 53.

L'esame di istituzioni di diritto privato deve essere sostenuto prima o contemporaneamente agli esami su qualunque materia giuridica. L'esame di istituzioni di diritto romano deve essere sostenuto prima o contemporaneamente agli esami di diritto romano e di diritto civile; l'esame di diritto costituzionale prima o contemporaneamente a quelli di diritto amministrativo e di diritto corporativo; l'esame di economia politica corporativa prima o contemporaneamente a quelli di diritto commerciale e di diritto corporativo; l'esame di diritto processuale civile prima o contemporaneamente a quello di procedura penale; l'esame di diritto penale prima o contemporaneamente a quello di procedura penale.

Art. 54.

Lo studente che aspira alla laurea in scienze politiche nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di scienze politiche.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 55.

Nel corso di laurea i scienze politiche gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico devono essere sostenuti prima o contemporaneamente a qualunque altro esame su insegnamenti giuridici.

L'esame di economia politica corporativa deve essere sostenuto prima o contemporaneamente a quello di politica economica e finanziaria.

Art. 56.

Agli effetti della laurea in economia e commercio gli insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 57.

Nel corso di laurea in economia e commercio gli esami di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico devono essere sostenuti prima o contemporaneamente a qualunque esame su altri insegnamenti giuridici.

L'esame di economia politica corporativa (corso propedeutico) deve essere sostenuto prima o contemporaneamente a qualunque altro insegnamento di carattere economico. L'esame di matematica generale deve precedere quello di statistica.

Art. 58.

Agli effetti del conseguimento del diploma in statistica, gli insegnamenti semestrali di « statistica giudiziaria » e « statistica sociale » e quelli, pure semestrali, di « antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e « statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » comportano rispettivamente esami unici.

L'insegnamento biennale di « statistica economica » comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del Preside della Facoltà di scienze politiche.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due complementari.

Art. 59.

L'esame di statistica deve essere dato prima o contemporaneamente agli altri esami in materie statistiche.

Art. 60.

Lo studente del corso di laurea in lettere deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre 8 discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

L'insegnamento di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » può essere scisso nei due insegnamenti di « archeologia e storia dell'arte greca » e di « archeologia e storia dell'arte romana » e così l'insegnamento di « storia dell'arte medioevale e moderna » sdoppiato nei due insegnamenti di « storia dell'arte medioevale » e di « storia dell'arte moderna ».

Il Preside, sentita, ove lo ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal Preside della Facoltà.

Art. 61.

Non possono essere ammessi agli esami di letteratura greca nell'indirizzo classico se non gli studenti che abbiano frequentato anche le esercitazioni di lingua greca; nè possono essere ammessi agli esami di letteratura latina gli studenti i quali non abbiano frequentato anche le esercitazioni di lingua latina; nè possono essere ammessi agli esami di letteratura italiana nell'indirizzo moderno, gli studenti che non abbiano frequentato le esercitazioni di lingua italiana.

Coloro che prendono iscrizione ai corsi di lingue e letterature moderne straniere sono tenuti a prendere iscrizione anche alle rispettive esercitazioni di lingue.

Art. 62.

Per essere ammesso all'esame di laurea in filosofia lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del Preside della Facoltà.

Art. 63.

Lo studente iscritto ai corsi di filosofia teoretica non può darne l'esame se non abbia frequentato un corso di esercitazioni di filosofia teoretica; lo studente iscritto al corso di storia della filosofia non può darne l'esame se non abbia frequentato un corso di esercitazioni in storia della filosofia.

Art. 64.

Il concorso di ammissione alla Facoltà di magistero consiste:

1. Per coloro che aspirano alla laurea in materie letterarie:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

2. Per coloro che aspirano alla laurea in pedagogia:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

3. Per coloro che aspirano alla laurea in lingue e letterature straniere:

a) nella valutazione dei voti riportati nel gruppo di materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi, prescritto per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

4. Per coloro che aspirano al diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Art. 65.

Nel corso di laurea in materie letterarie il terzo anno di corso di « geografia » deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di « storia » (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 66.

Nel corso di « storia » (biennale) per la laurea in pedagogia un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta in italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 67.

Lo studente per il corso di laurea in lingue e letterature straniere deve seguire tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno g'insegnamenti complementari.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 68.

Lo studente del corso di diploma di abilitazione alla vigilanza nelle Scuole elementari deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

CAPO VII.

Delle scuole e corsi di perfezionamento.

Art. 69.

Alle Scuole di perfezionamento nella Facoltà di giurisprudenza possono essere iscritti i laureati in giurisprudenza.

Alla Scuola di perfezionamento in scienze politico-amministrative, a quella in economia, diritto del lavoro e diritto corporativo, e al Corso di perfezionamento in diritto coloniale, possono iscriversi anche i laureati in scienze politiche e quelli in economia e commercio.

Alla Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative possono essere iscritti i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio.

Alle Scuole di perfezionamento costituite nella Facoltà di lettere e filosofia possono essere iscritti i laureati in lettere e in filosofia; a quella di perfezionamento in psicologia possono essere iscritti anche i laureati in medicina e chirurgia; a quella di perfezionamento in filosofia neoscolastica possono essere iscritti anche i laureati in sacra teologia.

Possono essere ammessi laureati stranieri forniti di lauree equipollenti alle sopra indicate.

Art. 70.

Le Scuole di perfezionamento rilasciano un diploma.

Il Corso di perfezionamento in diritto coloniale rilascia un certificato di esami e di studi compiuti.

Gli studi per il conseguimento di ciascun diploma di perfezionamento durano due anni.

Gli studi per il conseguimento del certificato rilasciato dal Corso di perfezionamento in diritto coloniale durano un anno.

Art. 71.

L'esame di diploma nelle Scuole di perfezionamento consiste:

1° in un esame di cultura generale nell'ambito delle materie costitutive ed ausiliarie della Scuola con speciale riguardo alla materia in cui il candidato ha dichiarato di volersi particolarmente perfezionare;

2° nella presentazione di un lavoro scritto avente carattere di originalità;

3° nella discussione orale intorno a detto lavoro.

Il certificato di studi e di esami compiuti nel Corso di perfezionamento in diritto coloniale è rilasciato dopo superato:

1° un esame di cultura generale nell'ambito delle materie costitutive ed ausiliarie del corso;

2° un esame approfondito in quella delle materie costitutive in cui il candidato dichiara di volersi perfezionare.

Per l'esame di diploma nella Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative vale la norma di cui all'art. 85 del presente statuto.

Per la composizione delle commissioni di esame, si osservano le norme stabilite con il regolamento approvato col R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

Art. 72.

La Scuola di perfezionamento in diritto romano e storia del diritto rilascia due diplomi:

a) diploma di perfezionamento in diritto romano;
b) diploma di perfezionamento in storia del diritto.

Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in diritto romano sono:

diritto romano;
storia del diritto romano;
esegesi delle fonti del diritto romano.

Gli iscritti, che aspirano a conseguire il diploma di perfezionamento in diritto romano, debbono inoltre scegliere, come materie ausiliarie, due fra le seguenti:

storia greca;
storia romana;
papirologia;
paleografia e diplomatica;
storia del diritto italiano;
diritto canonico.

Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in storia del diritto sono:

storia del diritto italiano;
storia del diritto romano;
esegesi delle fonti del diritto italiano.

Gli inscritti, che aspirano a conseguire il diploma di perfezionamento in storia del diritto, debbono inoltre scegliere, come materie ausiliarie, due fra le seguenti:

diritto romano;
diritto comune;
diritto canonico;
paleografia e diplomatica;
storia greca;
storia romana;
storia medioevale.

Gli iscritti a questa Scuola, per conseguire il diploma, debbono dar prova di conoscere la lingua latina giuridica.

Art. 73.

Le materie costitutive della Scuola di perfezionamento in diritto canonico sono:

diritto canonico;
diritto comune;
storia del diritto privato;
storia del diritto pubblico;
diritto ecclesiastico;
storia della Chiesa.

Gli inscritti a questa Scuola, per conseguire il diploma, debbono dare prova di conoscere la lingua latina giuridica.

Art. 74.

La Scuola di perfezionamento in scienze politico-amministrative rilascia due diplomi.

a) diploma di perfezionamento in diritto pubblico interno;
b) diploma di perfezionamento in diritto pubblico internazionale.

Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in diritto pubblico interno sono:

diritto amministrativo;
diritto costituzionale;
diritto corporativo;
dottrina dello Stato.

Gli iscritti, che aspirano a conseguire il diploma di perfezionamento in diritto pubblico interno, debbono inoltre scegliere, come materie ausiliarie, due fra le seguenti:

storia e dottrina del Fascismo;
contabilità dello Stato e degli enti locali;
diritto pubblico comparato;
storia delle dottrine politiche;
scienza delle finanze;
sociologia.

Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in diritto pubblico internazionale sono:

diritto internazionale;
storia dei trattati e politica internazionale:
diritto pubblico comparato;
dottrina dello Stato.

Gli iscritti, che aspirano a conseguire il diploma di perfezionamento in diritto pubblico internazionale, debbono inoltre scegliere, come materie ausiliarie, due fra le seguenti:

diritto comparato;
diritto costituzionale;
sociologia;
politica economica e finanziaria;
storia delle dottrine politiche;
storia moderna;
diritto coloniale;
storia e politica coloniale.

Art. 75.

Le materie costitutive della Scuola di perfezionamento in economia, diritto del lavoro e diritto corporativo sono:

economia politica corporativa;
economia agraria;
diritto corporativo;
diritto agrario;
legislazione del lavoro;
demografia;
diritto amministrativo.

Gli iscritti a questa Scuola debbono inoltre scegliere, come materie ausiliarie, due fra le seguenti:

storia economica;
medicina sociale;
psicotecnica del lavoro;
organizzazione del lavoro;
storia e dottrina del Fascismo;
scienza dell'amministrazione.

Art. 76.

Le materie costitutive della Scuola di perfezionamento in applicazione forense sono:

diritto civile;
diritto commerciale;
diritto amministrativo;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
diritto corporativo;
diritto agrario;

diritto industriale;
diritto penale;
diritto processuale civile;
procedura penale.

Gli iscritti a questa Scuola debbono inoltre scegliere, come materie ausiliarie, due fra le seguenti:

pratica giudiziaria e forense;
ragioneria generale ed applicata;
medicina legale e delle assicurazioni;
diritto canonico;
diritto privato comparato;
diritto internazionale privato;
diritto tributario;
arte notarile.

Art. 77.

Le materie costitutive del Corso di perfezionamento in diritto coloniale sono:

diritto coloniale;
storia e politica coloniale;
economia e politica coloniale;
etnografia coloniale.

Gli iscritti a questo Corso di perfezionamento debbono inoltre scegliere, come materie ausiliarie, due fra le seguenti:

diritto costituzionale;
storia dei trattati e politica internazionale;
diritto internazionale;
storia moderna;
diritto musulmano.

Gli iscritti a questo Corso, per conseguire il certificato di esami e di studi, debbono dimostrare di conoscere la lingua tedesca o la lingua inglese o una lingua delle colonie italiane.

Art. 78.

La Scuola di perfezionamento in filologia e antichità classiche e papirologia rilascia due diplomi:

a) diploma di perfezionamento in filologia e antichità classiche;
b) diploma di perfezionamento in papirologia.

Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in filologia e antichità classiche sono:

lingua e letteratura greca;
lingua e letteratura latina;
filologia bizantina;
storia della letteratura latina medioevale;
letteratura cristiana antica;
antichità greche e romane;
storia greca;
storia romana;
archeologia e storia dell'arte antica;
glottologia;
storia della filosofia antica;
papirologia;
paleografia classica.

Gli iscritti, che aspirano a conseguire il diploma di perfezionamento in filologia e antichità classiche, debbono inoltre scegliere, come materie ausiliarie, due fra le seguenti:

metodologia e storia della filologia classica;
grammatica storica della lingua latina;
grammatica storica della lingua greca;
epigrafia;
archeologia cristiana;
paletnologia.

Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in papirologia sono:

papirologia;
lingua e letteratura greca;
lingua e letteratura copta;
egittologia;
antichità greche e romane;
storia greca;
storia romana;
storia orientale antica;
diritto romano.

Gli iscritti, che aspirano a conseguire il diploma di perfezionamento in papirologia, debbono inoltre scegliere, come materie ausiliarie, due fra le seguenti:

letteratura cristiana antica;
letteratura semitica;
archeologia orientale;
lingua e letteratura araba;
lingua e letteratura siriaca;
patristica orientale;
liturgia cristiana orientale;
agiografia orientale;
etnologia asiatica ed africana;
archeologia e storia dell'arte dei popoli asiatici ed africani.

Art. 79.

La Scuola di perfezionamento in filologia romanza e moderna rilascia due diplomi:

a) diploma di perfezionamento in filologia moderna;
b) diploma di perfezionamento in filologia romanza.

Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in filologia moderna sono:

lingua e letteratura italiana;
filologia romanza;
lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura romena;
lingua e letteratura inglese;
lingua e letteratura tedesca;
lingua e letteratura ungherese.

Gli iscritti, che aspirano a conseguire il diploma di perfezionamento in filologia moderna, debbono inoltre scegliere, come materie ausiliarie, due fra le seguenti:

storia della critica e della storiografia letteraria moderna;
storia della lingua italiana;
storia delle lingue germaniche;
storia delle lingue anglosassoni;
letteratura delle tradizioni popolari;
critica dei testi;
storia della filosofia moderna.

Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in filologia romanza sono:

filologia romanza (lingua e letteratura);
dialettologia e folklore;
storia della letteratura latina medioevale;
paleografia e diplomatica;
agiografia;
letteratura cristiana antica;
storia della filosofia medioevale;
storia medioevale;
storia dell'arte medioevale.

Gli iscritti, che aspirano a conseguire il diploma di perfezionamento in filologia romanza, debbono inoltre scegliere, come materie ausiliarie, due fra le seguenti:

filologia bizantina;
lingua e letteratura araba;
critica dei testi;
glottologia;
fonetica sperimentale;
storia delle lingue germaniche;
storia delle lingue anglosassoni.

Essi inoltre debbono scegliere una delle seguenti lingue e letterature come campo di specializzazione:

lingua e letteratura italiana;
lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura spagnola;
lingua e letteratura romena.

Art. 80.

Le materie costitutive della Scuola di perfezionamento in filosofia neoscolastica sono:

storia della filosofia antica;
storia della filosofia medioevale;
storia della filosofia moderna;
metafisica;
scolastica;
critica dei testi;
storia della letteratura latina medioevale;
letteratura cristiana antica.

Gli iscritti a questa Scuola di perfezionamento debbono inoltre scegliere, come materie ausiliarie, tre fra le seguenti:

storia delle religioni;
etnologia religiosa;
agiografia;
storia della Chiesa;
paleografia e diplomatica;
pedagogia;
psicologia;
cosmologia;
biologia;
economia politica corporativa;
storia delle scienze;
religioni, filosofie e culture dell'India;
storia della filosofia indo-greca e dei rapporti indo-cristiani.

Art. 81.

La Scuola di perfezionamento in psicologia rilascia tre diplomi:

a) diploma di perfezionamento in psicologia sperimentale;
b) diploma di perfezionamento in psicotecnica del lavoro;
c) diploma di perfezionamento in fonetica sperimentale.

Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in psicologia sperimentale sono:

biologia;
anatomia e fisiologia comparata;
psicologia;
psicologia del fanciullo;
psicologia dei popoli;
psicologia animale.

Gli iscritti, che aspirano a conseguire il diploma di perfezionamento in psicologia sperimentale, debbono inoltre scegliere, come materie ausiliarie, due fra le seguenti:

fonetica sperimentale;
psicotecnica;
psicologia applicata;
etnologia religiosa.

Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in psicotecnica del lavoro sono:

psicologia;
psicotecnica;
psicologia del lavoro;
organizzazione scientifica del lavoro.

Gli iscritti, che aspirano a conseguire il diploma di perfezionamento in psicotecnica del lavoro, debbono inoltre scegliere, come materie ausiliarie, due fra le seguenti:

statistica;
legislazione del lavoro;
medicina del lavoro;
medicina sociale.

Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in fonetica sperimentale sono:

anatomia e fisiologia comparata del tubo fonatorio;
fonetica sperimentale;
fonologia;
psicologia del linguaggio;
glottologia.

Gli iscritti a questa Scuola, per conseguire il diploma, debbono dare prova o nella tesi ovvero mediante prove sperimentali, di avere acquistata sufficiente conoscenza tecnica e pratica dei metodi di indagine sperimentale.

Art. 82.

Le materie costitutive della Scuola di perfezionamento in lingue e letterature orientali sono:

I. — *Filologia, cultura e storia dei popoli semitici*:

assiriologia ed archeologia orientale;
ebraico e lingue semitiche comparate;
lingua e letteratura araba.

II. — *Lingue e letterature dell'Oriente cristiano*:

lingua e letteratura siriaca;
letteratura araba cristiana;
lingue e letterature etiopiche;
lingua e letteratura copta;
lingua e letteratura armena;
patristica orientale;
liturgie cristiane orientali;
agiografia orientale.

III. — *Egittologia*:

lingua egiziana antica;
lingua e letteratura copta;
storia orientale antica;
papirologia.

IV. — *Filologia, cultura e storia dei popoli indo-iranici*:

sanscrito;
lingue medioevali dell'India (pracriti e pali);
religioni, filosofie e cultura dell'India;
filologia, cultura e storia iranica;
lingua e letteratura neo-persiana.

V. — *Storia politica e religiosa dell'islamismo e storia della polemica fra cristiani e mussulmani*:

lingua e letteratura araba;
letteratura arabo-cristiana;
storia orientale antica.

VI. — *Filologia, cultura e storia dell'Asia centrale*:

eteo;
tokhario;
sanscrito.

VII. — *Filologia, cultura e storia dell'Estremo oriente*:

lingua, letteratura e storia cinese;
lingua, letteratura e storia giapponese;
geografia dell'Estremo oriente.

Gli iscritti a questa Scuola debbono scegliere uno dei sopradetti gruppi di materie e, per essere ammessi al diploma, debbono dimostrare di avere sicura conoscenza di una delle lingue e letterature sopraelencate.

Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative.

Art. 83.

La Scuola di perfezionamento nelle discipline corporative, di cui all'art. 2 comma 3, persegue la finalità teorico-pratica di perfezionare i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio, nelle discipline attinenti all'ordinamento sindacale e corporativo italiano e di fornire inoltre la preparazione specifica per gli uffici direttivi della organizzazione sindacale e corporativa italiana.

Art. 84.

La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:

diritto sindacale e corporativo;
legislazione del lavoro;
statistica economica;
economia corporativa;
pratica sindacale.

Art. 85.

La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento, che si consegue superando gli esami nei suddetti insegnamenti, nonchè un esame di diploma in conformità alle norme di cui al presente statuto.

CAPO VIII.

Del personale di segreteria, di economato e di biblioteca.

Art. 86.

L'Università ha un ufficio di segreteria, costituito di un direttore amministrativo e di un applicato.

Possono essere costituiti uffici di segreteria di Facoltà con deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta della rispettiva Facoltà e parere favorevole del Senato accademico.

Ogni segreteria di Facoltà è costituita di un segretario.

Art. 87.

L'Università ha pure un ufficio di economato e cassa, costituito di un economo e di due applicati.

Art. 88.

Al servizio della biblioteca universitaria provvedono un direttore di biblioteca, un bibliotecario e un applicato di biblioteca.

Art. 89.

Per essere nominati agli uffici di segreteria, di biblioteca e di economato e cassa si richiedono i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;
b) iscrizione al P.N.F.;
c) età non inferiore ai 21 anni;
d) titoli di studio o pratica di ufficio, che dimostrino la capacità a coprire utilmente il posto;
e) sana costituzione fisica e buona condotta morale.

Il giudizio su questi requisiti e la nomina sono di competenza del Consiglio di amministrazione.

Art. 90.

Ai nominati è conferita la stabilità dopo un periodo di sei mesi di prova

Il conferimento della stabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, al quale spetta di valutare i risultati della prova con facoltà, in casi eccezionali, di estenderne il periodo fino ad un anno.

Art. 91.

Durante il periodo di prova i nominati possono essere licenziati per gravi motivi riflettenti la condotta personale e l'attitudine a coprire l'ufficio.

I motivi di licenziamento devono essere previamente comunicati all'interessato, il quale può presentare le sue deduzioni sia a voce che in iscritto.

Art. 92.

Il Rettore, per i direttori di segreteria e di biblioteca e per l'economo, e i rispettivi capi di ufficio per gli altri, possono accordare congedi, senza perdita delle competenze, i quali in complesso non eccedano il periodo di un mese per ciascun anno finanziario.

Per quanto riguarda l'aspettativa e i congedi richiesti per comprovati motivi di salute, si applicano le stesse norme che valgono per gli impiegati civili dello Stato.

Fra il 1° marzo e il 31 luglio non può essere concessa l'aspettativa per motivi di famiglia con scadenza anteriore al 15 ottobre.

Ha termine ugualmente con il 15 ottobre, qualunque sia l'inizio, l'aspettativa per motivi di famiglia concessa per un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

Al Consiglio di amministrazione è sempre riservato il controllo sull'esistenza e permanenza dei motivi dell'aspettativa nel modo che ritiene opportuno.

I congedi per motivi di famiglia non possono oltrepassare nel corso dell'anno scolastico la durata complessiva di 15 giorni.

Art. 93.

Le pene disciplinari cui va soggetto il personale di segreteria, di economato e di biblioteca sono:

a) l'ammonizione;
b) la censura;
c) la sospensione fino a quattro mesi;
d) il licenziamento.

Per negligenza nei doveri di ufficio e per tutte le mancanze che non siano tali da ledere l'onore e la dignità dell'impiego e che non costituiscano gravi insubordinazioni si applicano, secondo i casi, le pene dell'ammonizione o della censura. Per grave insubordinazione, per abituali mancanze

ai doveri di ufficio e di irregolarità di condotta e, in genere, per atti che comunque ledano la dignità e l'onore dell'impiegato, si applicano, secondo i casi e le circostanze, la sospensione o il licenziamento.

L'ammonizione è data privatamente dal Rettore ed ha carattere di semplice avvertimento.

Per recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura.

Le pene della sospensione e del licenziamento sono inflitte dal Consiglio di amministrazione. L'incolpato può presentare a voce o in iscritto le sue difese.

La pena della sospensione importa la sospensione anche dallo stipendio e la perdita, ad ogni effetto, dell'anzianità per tutto il tempo della sua durata.

Art. 94.

Il personale di segreteria, economato e biblioteca può essere dispensato dal servizio, prima del termine utile per il trattamento di quiescenza:

a) quando non risulti più idoneo alle mansioni di ufficio;

b) quando venga soppresso il posto in seguito a riduzione dei servizi.

Nel caso della lettera *a*) il Consiglio di amministrazione delibera, sentite le ragioni dell'interessato, presentate a voce o in iscritto.

La dispensa dal servizio dà diritto ad una indennità corrispondente a tante mensilità quanti sono gli anni di servizio prestato.

Art. 95.

Lo stipendio e gli aumenti periodici dello stipendio per gli impiegati di segreteria, di economato e di biblioteca sono fissati nella tabella n. 6 annessa al presente statuto.

Art. 96.

E' concessa un'aggiunta di famiglia al personale di segreteria, di economato e di biblioteca. L'aggiunta di famiglia è assegnata ai coniugati o vedovi con prole minorenne, nelle misure di L. 150 per il direttore di segreteria e di biblioteca, di L. 135 per il segretario di Facoltà, economo e bibliotecario, e di L. 130 per gli applicati, oltre alle quote complementari di L. 30, L. 25, L. 20 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre.

Per ogni figlio minorenne, in più di tre, la quota complementare è assegnata in misura doppia di quelle su indicate.

Art. 97.

Il Consiglio di amministrazione provvede, in quanto effettuabile, all'applicazione al personale di segreteria, di economato e di biblioteca, delle vigenti leggi contro gli infortuni, per la invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione e contro la tubercolosi.

Art. 98.

All'impiegato trasferito in altro ufficio dell'Università gli anni di servizio prestati nell'ufficio di provenienza sono calcolati, agli effetti dell'aumento di stipendio, per intero se i due uffici sono retribuiti con pari stipendio, e per due terzi se il nuovo ufficio è retribuito con stipendio maggiore.

Art. 99.

Al personale di segreteria, di economato e di biblioteca è concesso il trattamento di quiescenza.

Quanto alla misura della pensione, ai termini per la liquidazione di essa, al computo del servizio utile si seguono le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Le dimissioni dall'ufficio devono essere presentate in iscritto.

La dimissione accettata fa perdere ogni diritto a pensione.

CAPO IX.

DEL PERSONALE TECNICO E SUBALTERNO.

Art. 100.

Per i servizi generali dell'Università e per quelli particolari delle singole Facoltà è assunto personale tecnico e subalterno. La nomina e l'assegnazione del personale tecnico e subalterno ai singoli servizi e uffici spettano al Rettore.

Art. 101.

Il personale tecnico e subalterno passa in pianta stabile dopo un periodo di sei mesi di prova, che, per giustificati motivi, può essere esteso a non oltre un anno.

Art. 102.

Prima del termine di prova il personale può essere licenziato per gravi motivi riflettenti la condotta o la capacità nel servizio.

L'interessato può presentare al Consiglio di amministrazione le sue osservazioni in iscritto o a voce.

Art. 103.

Al personale tecnico e subalterno sono concesse, compatibilmente con le esigenze del servizio, licenze per la durata massima di giorni trenta, per ciascun anno accademico, senza perdita delle competenze.

Art. 104.

Al personale tecnico e subalterno possono essere inflitte le seguenti punizioni disciplinari:

a) la multa;

b) la sospensione dal servizio e dallo stipendio fino a quindici giorni;

c) il licenziamento.

La multa è inflitta dall'economo per mancanze nel servizio, che non siano tali da pregiudicare gravemente il servizio e non costituiscano grave insubordinazione.

Per mancanze più gravi, o per abituale negligenza o insubordinazione, possono essere inflitte, secondo i casi e le circostanze, le pene della sospensione e del licenziamento, le quali sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentite le difese che l'incolpato può presentare a voce o in iscritto.

Art. 105.

Il personale tecnico e subalterno può essere licenziato con preavviso, per incapacità fisica, intellettuale o morale a continuare la sua prestazione, o per riduzione o soppressione dei servizi. Cessando dal servizio, riceve una congrua indennità fissata ogni volta dal Consiglio di amministrazione.

Art. 106.

Gli stipendi e gli aumenti periodici dello stipendio del personale tecnico e subalterno sono fissati nella tabella n. 7 annessa al presente statuto.

CAPO X.

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA UNIVERSITÀ.

Art. 107.

L'Istituto « Giuseppe Toniolo » di studi superiori mette gratuitamente a disposizione dell'Università gli immobili in cui questa ha sede, la biblioteca e tutti gli istituti di ricerche e di esercitazioni scientifiche e scolastiche, che ne fanno parte, nello stato di dotazione e di arredamento in cui si trovavano all'atto della costituzione di essa.

I beni di cui al comma precedente, come quelli che successivamente l'Istituto « G. Toniolo » di studi superiori avesse fornito o concesso in uso all'Università, debbono essere iscritti in apposito inventario, e non potranno tornare a disposizione dell'Istituto concedente, se non quando questo avrà convenientemente e sufficientemente provveduto agli scopi particolari, per i quali i beni stessi erano posti a disposizione dell'Università.

L'Università dispone inoltre di contributi privati e dei proventi che le spettano per legge, con i quali costituisce un proprio patrimonio di cui pure è tenuto separato regolare inventario.

Quando l'Università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure ad essere privata della personalità giuridica, o dell'autonomia o del carattere di Università cattolica, il suo patrimonio sarà devoluto all'Istituto « G. Toniolo » di studi superiori, ente fondatore e finanziatore dell'Università stessa, o, in mancanza di esso, ad altro ente avente scopi di interesse culturale e cattolico da designarsi dalla Santa Sede.

TABELLA N. 1 (art. 21).

POSTI DI RUOLO DEI PROFESSORI

Facoltà di giurisprudenza	12
Facoltà di scienze politiche	6
Facoltà di lettere e filosofia	12
Facoltà di magistero	6

TABELLA N. 2 (art. 26)

Stipendio dei professori di ruolo

UFFICIO	Stipendi e supplementi servizio attivo		
	Iniziale nel grado	Al 1° aumento	Al 2° aumento
Professori ordinari di 1ª classe	27.500 *2.500* 30.000		
Professori ordinari di 2ª classe. (Rimangono nel grado 7 anni)	21.000 *2.000* 23.000	23.000 *2.000* 25.000	
Professori ordinari di 3ª classe. (Rimangono nel grado 8 anni)	17.800 *1.500* 19.300	19.000 *1.500* 20.500	
Professori straordinari. (Rimangono nel grado almeno 3 anni)	16.000 *1.200* 17.200	16.800 *1.200* 18.000	17.800 *1.200* 19.000

N.B. — Le cifre in corsivo indicano il supplemento di servizio attivo.

TABELLA N. 3 (art. 38)

Stipendi e supplementi di servizio attivo attribuiti ai lettori, aiuti ed assistenti

Qualifiche	AUMENTI PERIODICI					Anni richiesti per gli aumenti periodici
Lettori	5.000 *1.500*	5.600 *1.500*	6.200 *1.500*	6.800 *1.500*	7.000 *1.500*	4, 3, 4, 4
Aiuti	10.000 *2.100*	10.500 *2.100*	12.000 *2.100*	12.800 *2.100*	13.500 *2.100*	3, 3, 4, 4
Assistenti	7.300 *1.700*	8.000 *1.700*	8.700 *1.700*	9.300 *1.700*	10.000 *1.700*	2, 2, 3, 3

N. B. — Le cifre in corsivo indicano il supplemento di servizio attivo.

TABELLA N. 4 (art. 50)

Tasse e sopratasse scolastiche

FACOLTÀ E SCUOLE	Tassa di concorso per iscrizione	Tassa di immatricolazione	Tassa annuale d'iscrizione	Tassa di laurea e di diploma	Sopratassa speciale annuale di iscrizione	Sopratassa speciale annuale	Sopratassa annuale per esami di profitto	Sopratassa per esami di laurea o di diploma
Facoltà di giurisprudenza	—	300	750	300	150	100	150	75
Facoltà di scienze politiche	—	300	750	300	150	100	150	75
Facoltà di lettere e filosofia	—	300	400	300	150	100	150	75
Scuola di statistica	—	300	500	300	150	100	150	75
Facoltà di magistero:								
per gli studenti che si iscrivono ai corsi per conseguire la laurea in materie letterarie, in pedagogia e in lingue e letterature straniere	50	150	400	150	15	15	140	75
per gli studenti che si iscrivono ai corsi per conseguire il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari	50	100	300	100	150	150	100	—

N. B. — La « sopratassa speciale annuale di frequenza » è una tassa dovuta per l'assistenza scolastica prestata agli studenti.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO

Tassa annua di iscrizione	L.	500
Sopratassa annua per esami (compresa quella di diploma)	»	100
Tassa di diploma	»	200

TABELLA N. 5 (art. 51).

DIRITTI DI SEGRETERIA

a) Per ogni certificato, copia o estratto di atti o registri (1) . . . . L. 5

b) Per rilascio del diploma di laurea . . . . » 25

(1) Non compreso il costo della carta bollata e della corrispondente marca.

TABELLA N. 6 (Art. 95)

Stipendio del personale di segreteria, di economato e di biblioteca

IMPIEGO	Stipendio iniziale	Dopo un anno	Aumento quinquennale
Direttore amministrativo	10.800	12.000	1.500
Applicato	5.400	6.200	600
Segretario di facoltà	7.800	8.400	1.000
Economo	9.600	10.800	1.200
Applicato	5.400	6.200	600
Direttore di biblioteca	11.400	12.600	1.500
Bibliotecario	7.800	8.500	1.000
Applicato	5.400	6.200	600

TABELLA N. 7 (Art. 106)

Stipendio del personale subalterno

IMPIEGO	Stipendio iniziale	Dopo un anno	Aumento quinquennale
Custode	6.000	6.600	600
Bidello	4.200	4.800	600

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 5 maggio 1939-XVII, n. **1164.**

Modificazioni allo statuto del Regio Politecnico di Torino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del Regio Politecnico di Torino, approvato con il R. decreto 30 ottobre 1930-VIII, n. 1988, e modificato con i Regi decreti 20 ottobre 1932-X, n. 2065, e 1° ottobre 1936-XIV, n. 2456;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1323;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938 Anno XVII, n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le norme dello statuto del Regio Politecnico di Torino risultanti dai Regi decreti sopraindicati — salvo soltanto quelle riguardanti le Scuole di perfezionamento — sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 42. — MANCINI

Statuto del Regio Politecnico di Torino

TITOLO I.

ORDINAMENTO GENERALE DIDATTICO.

Art. 1.

Il Regio Politecnico di Torino ha per fine di promuovere il progresso delle scienze tecniche e delle arti attinenti l'ingegneria e l'architettura e di fornire agli studenti la preparazione necessaria per conseguire sia la laurea in ingegneria, sia quella in architettura.

Il Regio Politecnico è costituito di due Facoltà: quella di ingegneria e quella di architettura, e comprende inoltre una Scuola di ingegneria aeronautica avente il fine speciale di dare ad ingegneri già laureati la competenza per il conseguimento della laurea corrispondente.

Art. 2.

La Facoltà di ingegneria comprende:

a) il biennio di studi propedeutici risultante di quattro quadrimestri, nel quale si svolgono gli insegnamenti fondamentali prescritti per il passaggio agli studi di applicazione. Detto biennio è comune a tutti gli allievi ingegneri:

b) il triennio per gli studi di ingegneria, costituito di sei quadrimestri e suddiviso in tre sezioni, rispettivamente dedicate alle lauree nella ingegneria civile, industriale e mineraria;

c) la Scuola di ingegneria aeronautica, costituita di un anno di studi specializzati.

La Sezione civile è suddivisa in tre Sottosezioni: edile, idraulica, trasporti.

La Sezione industriale è suddivisa in quattro Sottosezioni: meccanica, elettrotecnica, chimica e aeronautica.

Sia l'una sia l'altra sottodivisione risultano da altrettanti aggruppamenti distinti degli insegnamenti del quinto anno.

La data della fine del primo quadrimestre e dell'inizio del secondo è fissata dal Senato accademico.

Art. 3.

La Facoltà di architettura comprende:

a) il biennio di studi propedeutici per gli architetti;
b) il triennio di studi di applicazione all'architettura.

TITOLO II.

Facoltà d'ingegneria.

Art. 4.

Gli insegnamenti, tutti fondamentali, del biennio di studi propedeutici sono i seguenti:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) . . . . biennale
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno . . . . biennale
3. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno
4. Fisica sperimentale (con esercitazioni) . . biennale
5. Chimica generale e inorganica con elementi di organica
6. Disegno . . . . biennale
7. Mineralogia e geologia.

Gli insegnamenti biennali di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) e di geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno importano ciascuno un esame alla fine di ogni anno.

L'insegnamento biennale di fisica sperimentale importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative esercitazioni importano l'esame alla fine di ogni anno.

Art. 5.

Gli insegnamenti della Sezione civile sono i seguenti:

1) *Fondamentali*:

	quadrimestri
1. Scienza delle costruzioni (con esercitazioni e laboratorio)	2
2. Meccanica applicata alle macchine (con esercitazioni)	2
3. Fisica tecnica (con esercitazioni e laboratorio)	2
4. Chimica applicata (con esercitazioni e laboratorio)	2 2
5. Topografia con elementi di geodesia (con esercitazioni e laboratorio)	2
6. { Architettura tecnica I (con disegno)	1
6. { Architettura tecnica II (con disegno)	2
7. Idraulica (con esercitazioni e laboratorio)	2
8. Elettrotecnica (con esercitazioni)	2
9. Macchine	1
10. Tecnologie generali (con esercitazioni e laboratorio)	1
11. Materie giuridiche ed economiche	2
12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato (con esercitazioni e disegno)	2
13. Estimo civile e rurale	2
14. Costruzioni stradali e ferroviarie (con esercitazioni e disegno)	2

Per le singole Sottosezioni sono inoltre fondamentali i seguenti insegnamenti:

	quadrimestri
a) Sottosezione edile:	
15. Architettura e composizione architettonica	2
16. Tecnica urbanistica	1
b) Sottosezione idraulica:	
15. { Costruzioni idrauliche I	1
15. { Costruzioni idrauliche II	1
16. Impianti speciali idraulici	1
c) Sottosezione trasporti:	
15. Costruzione di ponti (con disegno)	1
16. Tecnica ed economia dei trasporti	2

2) *Complementari*:

1. Architettura e composizione architettonica	2
2. Tecnica urbanistica	1
3. Tecnica ed economia dei trasporti	2
4. Costruzione di ponti (con disegno)	1
5. { Costruzioni idrauliche I	1
5. { Costruzioni idrauliche II	1
6. Impianti speciali idraulici	1
7. Igiene applicata all'ingegneria	1
8. Trazione elettrica	1
9. Geologia applicata	2

Art. 6.

Gli insegnamenti della Sezione industriale sono i seguenti:

1) *Fondamentali*:

	quadrimestri
1. Scienza delle costruzioni (con esercitazioni e laboratorio)	2
2. Meccanica applicata alle macchine (con esercitazioni e laboratorio)	2
3. Fisica tecnica (con esercitazioni e laboratorio)	2
4. Chimica applicata (con esercitazioni e laboratorio)	2
5. Topografia con elementi di geodesia (con esercitazioni)	1
6. Architettura tecnica (con disegno)	1
7. Idraulica (con esercitazioni e laboratorio)	2
8. { Elettrotecnica I (con esercitazioni)	2
8. { Elettrotecnica II (per la sola Sottosezione elettrotecnica)	1
9. { Macchine I (con esercitazioni e disegno)	2
9. { Macchine II (con esercitaz. e laboratorio)	2
10. Tecnologie generali (con esercitazioni e laboratorio)	1
11. { Materie giuridiche ed economiche I	2
11. { Materie giuridiche ed economiche II	1
12. { Costruzione di macchine I (con disegno)	1
12. { Costruzione di macchine II (con disegno) (per le sole Sottosezioni meccanica ed aeronautica)	1
13. Chimica industriale I (con esercitazioni e laboratorio)	2

Per le singole Sottosezioni sono inoltre fondamentali i seguenti insegnamenti:

a) Sottosezione meccanica:

	quadrimestri
14. Impianti industriali meccanici	1
15. Disegno di macchine e progetti	1

	quadrimestri
b) Sottosezione elettrotecnica:	
14. Impianti industriali elettrici	2
15. Costruzione di macchine elettriche	2
a) Sottosezione chimica:	
14. Impianti industriali chimici	1
15. Chimica fisica	1
d) Sottosezione aeronautica:	
14. Aerodinamica	1
15. Costruzioni aeronautiche	1

2) *Complementari*:

	quadrimestri
1. Tecnica ed economia dei trasporti	2
2. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato	2
3. Costruzioni idrauliche I	1
4. Costruzione di macchine	1
5. Disegno di macchine e progetti	1
6. Tecnologie speciali I	1
Tecnologie speciali II	2
7. Misure elettriche I	1
Misure elettriche II	1
8. Impianti industriali meccanici	1
9. Impianti industriali elettrici	2
10. Impianti industriali chimici	1
11. Costruzione di macchine elettriche	2
12. Trazione elettrica	1
13. Comunicazioni elettriche	1
14. Radiotecnica (con laboratorio)	1
15. Chimica fisica	1
16. Metallurgia e metallografia I	1
Metallurgia e metallografia II	1
17. Chimica industriale II (con laboratorio)	2
18. Chimica analitica (con laboratorio)	1
19. Elettrochimica (con laboratorio)	2
20. Arte mineraria	2
21. Aerodinamica I (con esercitazioni e laboratorio)	1
Aerodinamica II (con esercitazioni e laboratorio)	1
22. Aeronautica generale (con esercitazioni)	2
23. Costruzioni aeronautiche I (con disegno)	1
Costruzioni aeronautiche II (con disegno)	1
24. Motori per aeromobili (con disegno e laboratorio)	2
25. Aerologia (con esercitazioni)	1

Art. 7.

Gli insegnamenti della Sezione mineraria sono i seguenti:

1) *Fondamentali*:

	quadrimestri
1. Scienza delle costruzioni (con esercitazioni e laboratorio)	2
2. Meccanica applicata alle macchine (con esercitazioni e laboratorio)	2
3. Fisica tecnica (con esercitazioni e laboratorio)	2
4. Chimica applicata (con esercitazioni e laboratorio)	2
5. Topografia con elementi di geodesia I (con esercitazioni)	1
Topografia con elementi di geodesia II (con esercitazioni)	1
6. Architettura tecnica I (con disegno)	1
7. Idraulica (con esercitazioni e laboratorio)	2
8. Elettrotecnica I (con esercitazioni)	2
9. Macchine I (con esercitazioni e disegno)	2
Macchine II (con esercitazioni e laboratorio)	2
10. Tecnologie generali (con esercitazioni e laboratorio)	1
11. Materie giuridiche ed economiche I	2
Materie giuridiche ed economiche II	1
12. Petrografia	1
13. Geologia	1
14. Paleontologia	1
15. Arte mineraria I (con esercitazioni per l'intero anno)	1
Arte mineraria II (con esercitazioni per l'intero anno)	1
16. Giacimenti minerari	1
17. Metallurgia e metallografia (con laboratorio)	2

2) *Complementari*:

	quadrimestri
1. Tecnica ed economia dei trasporti	2
2. Costruzione di macchine I (con disegno)	1
Costruzione di macchine II (con disegno)	1
3. Tecnologie speciali (con laboratorio)	2
4. Impianti industriali chimici	2
5. Chimica fisica	1
6. Chimica industriale II (con laboratorio)	2
7. Elettrochimica	1
8. Geofisica mineraria	2

Art. 8.

Nelle prove di profitto vengono abbinati in un solo esame:

per la sottosezione edile: l'architettura e composizione architettonica con la tecnica urbanistica;

per la sottosezione idraulica: le costruzioni idrauliche con gli impianti speciali idraulici;

per la sottosezione trasporti: le costruzioni in legno, ferro e cemento armato con la costruzioni di ponti;

per la sezione d'ingegneria industriale: l'idraulica con la costruzione di macchine I; le macchine II con la costruzione di macchine II (sottosezione meccanica);

per la sezione d'ingegneria mineraria: l'idraulica con le macchine I; la geologia con la paleontologia; i giacimenti minerari con la petrografia.

Art. 9.

Per la iscrizione ad alcune delle materie prevedute nel piano di studi è richiesta la precedente iscrizione ad altre considerate nei loro riguardi come propedeutiche. Analogo vincolo di precedenza è stabilito fra le materie anzidette per quanto riguarda gli esami.

Le precedenze sono stabilite nel modo seguente:

Biennio propedeutico.

Analisi matematica algebrica e geometria analitica con elementi di proiettiva, prima di analisi matematica infinitesimale.

Fisica sperimentale I, prima di fisica sperimentale II.

Analisi matematica algebrica, fisica sperimentale I, geometria analitica con elementi di proiettiva, prima di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.

Triennio di applicazione.

Meccanica applicata alle macchine e fisica tecnica, prima di macchine (corso generale per allievi ingegneri civili). Macchine I (termiche a vapore), macchine II (termiche a combustione interna).

Architettura tecnica I, prima di architettura tecnica II.

Architettura tecnica II, prima di architettura e composizione architettonica.

Scienza delle costruzioni, prima di costruzioni in legno, ferro e cemento armato; costruzioni stradali e ferroviarie, costruzioni idrauliche, costruzioni di ponti, costruzione di macchine I, costruzioni aeronautiche I, costruzione di macchine elettriche, impianti industriali elettrici.

Idraulica, prima di costruzioni idrauliche, impianti speciali idraulici.

Macchine, prima di tecnica ed economia dei trasporti.

Elettrotecnica I, prima di elettrotecnica II, misure elettriche, costruzione di macchine elettriche, impianti industriali elettrici.

Elettrotecnica, prima di tecnica ed economica dei trasporti, comunicazioni elettriche, trazione elettrica.

Meccanica applicata alle macchine, prima di costruzione di macchine I, impianti industriali meccanici, aerodinamica I, costruzione di macchine elettriche, trazione elettrica.

Chimica applicata, prima di chimica industriale I.

Materie giuridiche ed economiche, prima di estimo civile e rurale.

Costruzione di macchine I, prima di costruzione di macchine II.

Tecnologie generali, prima di impianti industriali meccanici, impianti industriali elettrici, metallurgia e metallografia, chimica-fisica.

Fisica tecnica, prima di aerodinamica I, chimica fisica.

Chimica industriale I, prima di chimica industriale II, chimica analitica, impianti industriali chimici.

Chimica fisica, prima di metallurgia e metallografia.

Tecnologie speciali (minerarie), prima di arte mineraria I.

Arte mineraria I, prima di arte mineraria II.

Topografia con elementi di geodesia I, prima di topografia con elementi di geodesia II.

TITOLO III.

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA.

Art. 10.

Gli insegnamenti del biennio di studi propedeutici per la laurea in architettura sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Disegno dal vero (biennale).
2. Elementi di architettura e rilievo dei monumenti (biennale).
3. Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (biennale).
4. Elementi costruttivi.
5. Analisi matematica e geometria analitica (biennale).
6. Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.
7. Applicazioni di geometria descrittiva.
8. Fisica.
9. Chimica generale ed applicata.
10. Mineralogia e geologia.

Complementari:

1. Letteratura italiana.
2. Plastica ornamentale.
3. Lingua inglese o tedesca.

Art. 11.

Gli insegnamenti del triennio di studi di applicazione per la laurea in architettura sono i seguenti:

Fondamentali:

1. Elementi di composizione.
2. Composizione architettonica (biennale).
3. Caratteri distributivi degli edifici.
4. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
5. Architettura degli interni - arredamento e decorazione (biennale).
6. Urbanistica (biennale).
7. Meccanica razionale e statica grafica.
8. Fisica tecnica.
9. Scienza delle costruzioni (biennale).
10. Estimo ed esercizio professionale.
11. Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.
12. Impianti tecnici.
13. Igiene edilizia.
14. Topografia e costruzioni stradali.
15. Restauro dei monumenti.

Complementari:

1. Arte dei giardini.
2. Scenografia.
3. Decorazione.
4. Materie giuridiche.

Gli insegnamenti biennali comportano l'esame alla fine di ogni anno di corso; non può essere ammesso al secondo esame chi non abbia superato il primo.

Art. 12.

Per la iscrizione ad alcune delle materie prevedute nel piano di studi è richiesta la precedente iscrizione ad altre considerate nei loro riguardi come propedeutiche. Analogo vincolo di precedenza è stabilito fra le materie anzidette per quanto riguarda gli esami.

Le precedenze sono stabilite nel modo seguente:

Biennio propedeutico.

Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva, prima di applicazioni di geometria descrittiva.

Triennio di applicazione.

Elementi di composizione, prima di composizione architettonica I.

Meccanica razionale e statica grafica, prima di scienza delle costruzioni I.

Scienza delle costruzioni I, prima di tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.

Fisica tecnica, prima di impianti tecnici.

Art. 13.

Fra le materie di insegnamento della Facoltà di architettura, allo scopo di stabilire una differenziazione da quelle della Facoltà di ingegneria, si considerano come costituenti il gruppo delle materie artistiche le seguenti: storia dell'arte e storia e stili dell'architettura - disegno dal vero - plastica ornamentale - elementi di composizione - composizione archi-

tettonica - caratteri distributivi degli edifici - caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - architettura degli interni arredamento e decorazione - urbanistica - restauro dei monumenti - scenografia - decorazione - arte dei giardini.

TITOLO IV.

Iscrizioni ed ammissioni.

Art. 14.

Possono essere ammessi al primo anno del biennio propedeutico agli studi di ingegneria soltanto gli studenti forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Possono essere ammessi al primo anno del triennio di applicazione d'ingegneria gli studenti che abbiano superato tutti gli esami delle materie fondamentali del biennio propedeutico e abbiano alla fine del biennio stesso superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a scelta.

Art. 15.

Possono essere ammessi al primo anno del biennio propedeutico agli studi di architettura soltanto gli studenti forniti del diploma di maturità classica, scientifica ed artistica.

Possono essere ammessi al primo anno del triennio di applicazione di architettura soltanto gli studenti che abbiano superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio propedeutico e di due almeno da essi scelti tra i complementari del biennio medesimo.

Art. 16.

Gli studenti provenienti da Scuole estere possono essere iscritti soltanto dopo che il Consiglio della Facoltà competente abbia riconosciuto la equipollenza dei loro titoli di studio, designando l'anno di corso al quale essi risultano idonei, le materie di detto anno di cui devono superare gli esami ed, eventualmente, quelli degli anni precedenti, rispetto alle quali la loro preparazione risultasse in difetto.

Art. 17.

Gli studenti che hanno compiuto con successo il primo anno del biennio propedeutico agli studi d'ingegneria possono essere iscritti al secondo anno del biennio propedeutico della Facoltà di architettura.

Art. 18.

Gli studenti della Facoltà di ingegneria devono optare per una sezione della Facoltà stessa all'atto della iscrizione al triennio di applicazione. La scelta di uno dei gruppi, nei quali è suddivisa la Sezione industriale, si fa invece all'atto della iscrizione al quinto anno di studi.

Gli studenti della Facoltà di ingegneria, che abbiano compiuto con esito favorevole il terzo anno come allievi di una delle tre Sezioni, possono, dietro loro domanda, essere iscritti al quarto anno di un'altra Sezione, fermo l'obbligo di iscriversi alle nuove materie del terzo anno, speciali alla Sezione alla quale fanno passaggio e sostenere i relativi esami prima di quelli dell'ulteriore loro curricolo di studi.

Art. 19.

I laureati in una delle Sezioni di ingegneria possono essere ammessi al quinto anno di una Sezione diversa con l'obbligo di iscrizione e di esame per tutte le materie per le quali la nuova Sezione differisce da quella nella quale hanno conseguito la prima laurea.

Il conseguimento della seconda laurea è sottoposto alle medesime condizioni e procedure indicate per la prima, con l'obbligo di superare gli esami che nel piano degli studi della nuova Sezione sono indicati per il terzo e quarto anno, prima di presentarsi a quelli dell'ultimo.

Art. 20.

I laureati in ingegneria possono essere iscritti al quarto anno della Facoltà di architettura, con la dispensa dalla frequenza e dagli esami di tutte le materie scientifiche insegnate nella suddetta Facoltà, ma con l'obbligo di sostenere gli esami di tutte le materie artistiche, il cui insegnamento venga impartito nel biennio, prima di accedere agli esami delle materie artistiche del triennio.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 81 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento della istruzione artistica, coloro che abbiano superato gli esami finali del biennio del corso speciale di architettura presso le Regie Accademie di Belle Arti e coloro che posseggano il diploma di professore di disegno architettonico, purchè siano al tempo stesso muniti della maturità classica o scientifica o artistica, sono ammessi al terzo anno della Facoltà di architettura, con dispensa dagli esami delle materie artistiche del biennio.

Essi però non possono essere ammessi a sostenere alcun esame del terzo anno, nè essere iscritti al quarto, se prima non abbiano superato tutti gli esami delle materie del biennio, delle quali, a giudizio del Consiglio della Facoltà, siano in debito.

Art. 21.

Alla fine di ogni quadrimestre scolastico ciascun professore trasmette alla Direzione una notizia sulla frequenza e un giudizio sul profitto di ogni singolo allievo accertato durante il quadrimestre stesso per mezzo di interrogatori e di prove scritte, grafiche e sperimentali, a seconda del carattere della materia di insegnamento.

Art. 22.

In accordo con gli apprezzamenti contenuti nel rendiconto quadrimestrale il professore concede o nega all'allievo la firma di frequenza.

Allo studente che manchi di una delle due firme di frequenza può essere negata l'ammissione agli esami in quelle materie per le quali la firma gli sia stata negata.

L'esclusione dagli esami viene deliberata dal Consiglio di Facoltà competente su motivata proposta del professore della materia su cui verte l'esame.

Il Direttore rende esecutiva la deliberazione; la segreteria ne prende nota nel registro della carriera scolastica dell'interessato.

Lo studente, al quale sia negata l'ammissione all'esame di una materia, ha l'obbligo di ripetere in un anno successivo l'iscrizione e la frequenza per la detta materia.

TITOLO V.

Esami.

Art. 23.

Gli esami consistono in prove orali, grafiche, scritte e pratiche secondo le modalità stabilite, per ciascun esame, dai Consigli di Facoltà.

Art. 24.

Per ciascuna delle due sessioni d'esame si tengono due appelli: per le materie per le quali l'esame consiste prevalentemente nella valutazione di elementi grafici o plastici si tiene un solo appello.

Art. 25.

Entro il quindici dicembre ciascun allievo del quinto anno presenta alla Direzione domanda in cui sono elencate, in ordine di preferenza, tre materie di insegnamento, nel cui ambito egli chiede di svolgere un tema o un progetto costituente la tesi di laurea.

Il Consiglio di Facoltà competente ripartisce le domande fra le varie materie. Gli insegnanti trasmettono alla direzione, prima della chiusura del primo quadrimestre, l'elenco delle tesi assegnate ed eventualmente delle sottotesi complementari.

Lo svolgimento della tesi deve essere fatto dall'allievo col controllo del professore che l'ha assegnata, coadiuvato dai suoi assistenti. Possono più professori collaborare al controllo di una determinata tesi o suggerire al candidato particolari ricerche attinenti alla tesi stessa.

Per gli allievi architetti la tesi consiste nella redazione di un progetto architettonico completo, sia sotto il punto di vista artistico, sia sotto quello tecnico.

Art. 26.

Per essere ammesso all'esame di laurea in ingegneria lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione prescritti per la Sezione da lui scelta ed in quelli complementari nel numero minimo di due per la Sezione civile, di sei per la Sezione industriale, di quattro per quella mineraria.

Per essere ammesso all'esame di laurea in architettura lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 27.

Otto giorni prima del giorno fissato per gli esami di laurea, la Commissione esaminatrice prende visione delle tesi presentate dai singoli studenti e, sentiti i professori che ne hanno sorvegliato lo svolgimento, decide sulla ammissione alla prova di ciascun candidato.

Art. 28.

L'esame di laurea per gli ingegneri consiste nella discussione pubblica della tesi e delle eventuali sottotesi.

Tale discussione, diretta a riconoscere il processo mentale e le direttive seguite dal candidato nello svolgimento della tesi, può estendersi ad accertare la sua preparazione tecnica e scientifica in tutto il complesso delle materie che costituirono il suo curricolo di studi.

Art. 29.

L'esame di laurea per gli architetti consiste anzitutto nella esecuzione di due prove grafiche estemporanee su tema di architettura:

la prima di carattere prevalentemente artistico;

la seconda di carattere prevalentemente tecnico attinente alla scienza delle costruzioni.

Ciascuno dei due temi per le prove indicate viene scelto dal candidato fra due propostigli dalla Commissione.

La prova orale di laurea per gli architetti consiste nella discussione, sotto il punto di vista sia artistico, sia tecnico, della tesi e dei due elaborati estemporanei, integrata da interrogazioni sulle materie fondamentali studiate dal candidato nel curricolo di studi da lui seguito.

Art. 30.

Il Senato Accademico può dichiarare non valido agli effetti dell'iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO VI.

Dell'esercizio della libera docenza.

Art. 31.

I liberi docenti devono presentare i loro programmi alla Direzione del Politecnico entro il mese di maggio dell'anno accademico precedente a quello cui i programmi si riferiscono.

L'esame e l'approvazione dei programmi spetta, secondo la rispettiva competenza, ai Consigli delle Facoltà, i quali seguono come criteri fondamentali di giudizio:

a) il coordinamento del programma proposto dal libero docente col piano generale degli studi del Politecnico;

b) il principio che l'esercizio della libera docenza può rendere particolari servigi all'insegnamento tecnico superiore quando si indirizzi alla trattazione particolareggiata di speciali capitoli o di rami nuovi delle discipline tecniche fondamentali che presentino interesse per il progresso scientifico ed industriale.

Per i liberi docenti che per la prima volta intendano tenere il corso del R. Politecnico il termine di cui al primo comma del presente articolo è protratto fino ad un mese prima dell'inizio dell'anno accademico.

Art. 32.

Spetta pure ai Consigli delle Facoltà decidere in quali casi i corsi dei liberi docenti possano essere riconosciuti come pareggiati a senso dell'art. 60 del Regolamento generale universitario. Tale qualifica può essere data soltanto a quei corsi che per il programma dell'insegnamento e per il numero delle ore settimanali di lezione possono considerarsi equipollenti ad un corso ufficiale.

Art. 33.

Per le discipline il cui insegnamento richieda il sussidio di laboratori e di esercitazioni pratiche, il libero docente deve unire alla proposta dei suoi programmi la dimostrazione di essere provveduto dei mezzi necessari per eseguire le esercitazioni stesse.

I Direttori dei laboratori possono concedere a tale scopo l'uso degli impianti e degli apparecchi a loro affidati, ove lo credano opportuno e conciliabile col regolare andamento dei laboratori e col compito che ad essi spetta per gli insegnamenti ufficiali.

Il libero docente deve però assumersi la responsabilità per i guasti e gli infortuni che potessero verificarsi durante l'uso dei materiali e dei mezzi sperimentali che gli vengono affidati.

TITOLO VII.

SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI.

Art. 34.

La Scuola di ingegneria aeronautica ha la durata di un anno.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

	quadrimestr
Aerodinamica I e II (con esercitazioni e laborat.	2
Costruzioni aeronautiche I e II (con disegno)	2
Motori per aeromobili (con disegno e laborat.)	2
Aeronautica generale (con esercitazioni)	2
Aerologia (con esercitazioni)	1
Attrezzatura e strumenti di bordo (con esercit.)	1
Collaudo e manovra degli aeromobili	1
Tecnologie speciali aeronautiche	1

Art. 35.

Nella Scuola sono inoltre impartiti i seguenti gruppi di conferenze e di insegnamenti monografici:

Armamento ed impiego militare delle aeromobili.
Balistica del tiro e del lancio per aerei.
Esercizio delle aviolinee.
Norme di pilotaggio.
Diritto aeronautico.

Fra gli insegnamenti monografici l'allievo deve sceglierne almeno due, dei quali è tenuto a superare gli esami.

L'allievo, invece dei due insegnamenti di cui al comma precedente, può scegliere quello di radiotecnica, ovvero quello di metallurgia e metallografia, sempre quando la materia prescelta non sia stata parte del curricolo di studi già da lui percorso per conseguire la prima laurea.

Art. 36.

Le prove di profitto sulle singole materie di insegnamento consistono in esami orali ed almeno in due prove scritte di gruppo.

Art. 37.

Al termine del corso, l'allievo che abbia superato tutti gli esami prescritti ed abbia curato lo svolgimento completo di un progetto di aeromobile col suo apparato motore costituente la tesi di laurea, può essere ammesso all'esame generale per il conseguimento della laurea in ingegneria aeronautica, che si svolge secondo il disposto dell'art. 28.

Art. 38.

Alla Scuola di ingegneria aeronautica possono essere ammessi, oltre ai laureati in ingegneria, anche gli ufficiali del Genio aeronautico, secondo quanto è disposto dall'art. 146 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Art. 39.

Gli iscritti devono pagare la tassa d'iscrizione stabilita in L. 500, la sopratassa di esami stabilita in L. 100 e la sopratassa speciale di L. 150. E' inoltre dovuta la tassa di laurea di L. 300 da versarsi all'Erario.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale.
BOTTAI

REGIO DECRETO 5 maggio 1939-XVII, n. 1165.
Modificazioni allo statuto della Regia Università di Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Firenze, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV n. 2406 e modificato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2330 e successivi;

Veduto lo statuto del Reale Istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze, approvato con il R. decreto 1° novembre 1928-VII, n. 3499 e modificato con il R. decreto 30 ottobre 1930-IX, n. 1680 e successivi;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto il R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1855, con cui il Reale Istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze è stato aggregato alle Regia Università della stessa sede come Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri »;

Veduto l'art. 11 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo statuto del Reale Istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è abrogato.

Art. 2.

Le norme dello statuto della Regia Università di Firenze risultanti dai Regi decreti sopraindicati — salvo soltanto quelle riguardanti le Scuole di perfezionamento in medicina e chirurgia — sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 55. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Firenze

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La Regia Università di Firenze comprende le seguenti Facoltà e Scuole:

Facoltà di giurisprudenza.
Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri ».
Facoltà di economia e commercio.
Facoltà di lettere e filosofia.
Facoltà di magistero.
Facoltà di medicina e chirurgia.
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Facoltà di farmacia.
Facoltà di architettura.
Facoltà di agraria.
Scuola speciale per bibliotecari e archivisti paleografi.

Alla Facoltà di economia e commercio è annessa la Scuola di statistica.

Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono annessi:

il seminario matematico fisico ed astrofisico;
il corso biennale di studi propedeutici per l'ingegneria.

Art. 2.

Ogni professore si vale del sistema che ritiene migliore per controllare l'assiduità ed il profitto dei giovani che seguono le sue lezioni, salvo disposizioni speciali del presente statuto.

Art. 3.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie secondo quanto è stabilito negli ordinamenti delle singole Facoltà.

Art. 4.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 96 del R. decreto 4 giugno 1938-XVI n. 1269.

Art. 5.

L'insegnamento ufficiale è impartito in tre ore settimanali di lezione, da tenersi in giorni distinti.

Art. 6.

Nel mese di maggio di ogni anno accademico è convocato il Consiglio di ciascuna Facoltà per coordinare i programmi presentati dai professori ufficiali e decidere, in base ai programmi presentati entro tale termine dai liberi docenti, quali fra i corsi da essi tenuti debbano ritenersi pareggiati, ai sensi dell'art. 59 del regolamento generale universitario.

Il termine di cui al comma precedente è protratto fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico, per quei liberi docenti che per la prima volta intendano esercitare la libera docenza nella Regia Università di Firenze.

Art. 7.

Il Senato Accademico può dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Art. 8.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Art. 9.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filisofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Medicina legale e delle assicurazioni.
4. Diritto privato comparato.
5. Diritto coloniale.
6. Diritto agrario.
7. Diritto comune.
8. Esegesi delle fonti del diritto romano.

Art. 10.

Ai fini della iscrizione e frequenza:

le istituzioni di diritto privato devono precedere il diritto civile e il diritto commerciale;

le istituzioni di diritto romano devono precedere il diritto romano;

il diritto costituzionale deve precedere il diritto amministrativo, il diritto ecclesiastico e il diritto corporativo;

le istituzioni di diritto privato, il diritto processuale civile e il diritto costituzionale, debbono precedere il diritto internazionale;

l'economia politica corporativa e il diritto costituzionale debbono precedere la scienza delle finanze e diritto finanziario.

Analoghe precedenze debbono essere osservate nei riguardi degli esami delle discipline sopraindicate.

Ai fini degli esami le istituzioni di diritto romano e la storia del diritto romano debbono precedere gli esami di storia del diritto italiano.

Art. 11.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 12.

L'esame di laurea consiste in una discussione orale su una dissertazione scritta e sopra almeno uno fra due temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

Se il tema della dissertazione scritta non è di materia giuridica, devono essere di materia giuridica i temi da discutersi oralmente.

Il laureando non può scegliere il tema della dissertazione di laurea fuori delle materie di cui abbia seguito i corsi.

Art. 13.

Il tema della dissertazione di laurea e ciascuno dei temi da discutersi oralmente, debbono essere concordati fra il candidato e il professore della materia.

Il professore della materia è tenuto ad indirizzare il laureando durante la preparazione della dissertazione. Il tema della dissertazione di laurea deve essere registrato in segreteria almeno sei mesi prima della discussione e i temi da discutersi oralmente almeno dodici giorni prima.

Art. 14.

La dissertazione deve essere presentata in segreteria, al meno in cinque esemplari, un mese prima della discussione ed è innanzi tutto sottoposta al giudizio di una Commissione nominata dal Preside composta di tre membri di cui almeno due debbono essere professori ufficiali. Detta Commissione esamina se la dissertazione sia o meno meritevole di venire ammessa alla discussione, ed esprime, in una relazione, i motivi del proprio giudizio.

Se questo è negativo, la relazione deve essere scritta.

Art. 15.

La Commissione per l'esame di laurea prima della discussione, che è pubblica, prende notizia, in seduta segreta, della relazione di cui all'articolo precedente.

Art. 16.

Coloro i quali, avendo conseguito un'altra laurea, intendano conseguire la laurea in giurisprudenza, possono essere iscritti al terzo anno; i laureati in scienze politiche e in economia e commercio sono iscritti al quarto anno.

Le Autorità accademiche determinano il numero degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esami e consigliano il piano di studi.

In ciascuno dei casi previsti dal presente articolo i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 17.

Per gli studenti provenienti da altre Facoltà o da altre Università del Regno, semprechè forniti del diploma di maturità classica, e per quelli provenienti da Università straniere, le Autorità accademiche prendono, caso per caso, i provvedimenti relativi alla loro carriera scolastica.

TITOLO III.

Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri ».

Art. 18.

La Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri » conferisce la laurea in scienze politiche.

Art. 19.

La durata del corso degli studi per laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico.
4. Diritto amministrativo (biennale).
5. Diritto internazionale.
6. Diritto corporativo.
7. Diritto costituzionale italiano e comparato.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia e dottrina del Fascismo.
10. Storia delle dottrine politiche.
11. Storia e politica coloniale.
12. Storia dei trattati e politica internazionale.
13. Geografia politica ed economica.
14. Economia politica corporativa.
15. Politica economica e finanziaria.
16. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filosofia del diritto.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Sociologia.
4. Storia del giornalismo.
5. Storia e politica navale.
6. Economia coloniale.
7. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro complementari.

Art. 20.

Lo studente può variare il piano di studi consigliato dalla Facoltà purchè frequenti in ogni anno di corso almeno quattro insegnamenti e rispetti le norme sulle precedenze.

Art. 21.

Gl'insegnamenti sono impartiti mediante lezioni orali ed esercitazioni scritte ed orali.

Art. 22.

Possono essere iscritti al 4° anno i laureati in giurisprudenza e i laureati in economia e commercio, purchè forniti del diploma di maturità classica o scientifica, con l'obbligo di frequentare i corsi e sostenere gli esami nelle materie che il Consiglio di Facoltà riterrà opportuno.

Per gli studenti provenienti da altri corsi di altre Università del Regno e per quelli provenienti da Università straniere le Autorità accademiche prendono, caso per caso, i provvedimenti relativi alla carriera scolastica.

Art. 23.

Non può essere ammesso all'esame di diritto internazionale chi non abbia prima superato l'esame di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico.

Non può essere ammesso all'esame di diritto corporativo chi non abbia superati gli esami di economia politica corporativa e di istituzioni di diritto pubblico.

Non può essere ammesso all'esame di storia dei trattati chi non abbia superato l'esame di storia moderna.

Non può essere ammesso all'esame di diritto amministrativo e di diritto costituzionale italiano e comparato chi non abbia superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico.

Art. 24.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale su di una dissertazione scritta e sopra almeno uno fra due temi scelti dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta.

Art. 25.

Il tema della dissertazione di laurea e ciascuno dei temi da discutersi oralmente debbono essere concordati fra il candidato ed il professore della rispettiva materia e della materia più affine.

Il professore della materia è tenuto ad indirizzare il candidato durante la preparazione della dissertazione.

Art. 26.

Il tema della dissertazione scritta deve essere rimesso in segreteria almeno quattro mesi prima della discussione e i temi da discutersi oralmente, almeno un mese prima ed insieme con la domanda per sostenere la tesi di laurea.

La dissertazione deve essere presentata in segreteria, in quattro copie, almeno un mese prima della discussione ed è, innanzi tutto, sottoposta ad una commissione di lettura nominata dal Preside di Facoltà e composta di tre membri, dei quali almeno due devono essere professori ufficiali. La Commissione decide se la dissertazione sia meritevole di venire ammessa alla discussione e deve esprimere, in una relazione, i motivi del proprio giudizio. Se questo è negativo, la relazione deve essere scritta.

Art. 27.

Coloro che precedentemente abbiano conseguito una laurea debbono comunicare alla segreteria di Facoltà, con dichiarazione della segreteria dell'Università o dell'Istituto superiore da cui provengono, il tema svolto nella dissertazione scritta per l'esame di laurea, essendo vietato di sostenere l'esame di laurea presso la Facoltà « Cesare Alfieri » nella stessa materia.

Art. 28.

La Commissione per l'esame di laurea prima della discussione, che è pubblica, prende notizia, in seduta segreta, della relazione di cui all'art. 26.

Nel caso in cui la Commissione confermi il giudizio della Commissione di lettura per la non ammissione della dissertazione alla discussione, il candidato s'intende riprovato.

Art. 29.

Allo scopo di integrare e sviluppare i vari insegnamenti, di promuovere la ricerca scientifica, lo studio, il progresso delle varie discipline insegnate nella Facoltà, per favorire e completare la cultura specifica degli allievi sono istituiti i seguenti seminari:

Seminario di diritto e politica internazionale,
Seminario di dottrina politica e corporativa,
Seminario di diritto pubblico interno e comparato.

Art. 30.

A coloro che abbiano frequentato con profitto e diligenza un seminario può essere rilasciato dal Rettore della R. Università, su proposta del Direttore del seminario stesso, un attestato da valere a tutti gli effetti di legge.

TITOLO IV.

Facoltà di economia e commercio.

Art. 31.

La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Art. 32.

La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Matematica generale.
5. Matematica finanziaria (biennale).
6. Statistica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto corporativo e diritto del lavoro.
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
10. Economia e politica agraria.
11. Politica economica e finanziaria.
12. Storia economica.
13. Geografia economica (biennale).
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
15. Tecnica bancaria e professionale.
16. Tecnica industriale e commerciale.
17. Merceologia.
18. Lingua francese o spagnola (triennale).
19. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Diritto industriale.
2. Diritto amministrativo.
3. Diritto processuale civile.
4. Diritto internazionale.
5. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
6. Tecnica del commercio internazionale.
7. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio. Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta e lo studente ammesso alla prova orale, quando sia riprovato in questa, deve ripetere la prova scritta.

Art. 33.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 34.

Per la integrazione e lo sviluppo dei vari insegnamenti, al fine di promuovere gli studi, la ricerca scientifica e il progresso delle varie discipline e di completare la cultura specifica dei giovani, sono costituiti i seguenti laboratori e seminari:

Seminario di applicazione di scienze giuridiche.
Seminario di matematica attuariale.
Seminario e laboratorio di statistica.
Seminario di scienze economiche.
Seminario di ragioneria.
Seminario di tecnica commerciale e industriale, bancaria e professionale.
Seminario di geografia economica.
Laboratorio di merceologia e museo merceologico.
Seminario di studi corporativi.

Il Consiglio di amministrazione, in conformità ed in armonia alle proposte del Consiglio di Facoltà, adotta annualmente le necessarie ed opportune disposizioni per il funzionamento degli istituti suddetti.

Art. 35.

Negli istituti, di cui all'articolo precedente, possono essere ammessi, oltre studenti e laureati, anche cultori e studiosi delle varie discipline, previa l'autorizzazione del Preside.

Art. 36.

A coloro che abbiano frequentato un laboratorio od un seminario, con diligenza e profitto, compiendovi un lavoro organico, può essere dal Rettore, su referto del direttore, rilasciato un attestato da valere a tutti gli effetti di legge.

Il Consiglio di Facoltà può proporre al Rettore la pubblicazione di quei lavori eseguiti da studenti e laureati, che siano ritenuti degni di stampa.

Art. 37.

Gli insegnamenti di ogni disciplina, su programmi coordinati ed approvati dal Consiglio di Facoltà, sono impartiti, di regola, in corsi di tre lezioni settimanali di un'ora ciascuna, in giorni distinti, oltre le esercitazioni pratiche.

Per i vari insegnamenti, oltre le lezioni, possono essere tenute, dal titolare della Cattedra o dal personale assistente, esercitazioni pratiche per addestrare gli studenti alla trattazione di singole questioni.

Per le discipline dimostrative, sperimentali e tecniche le esercitazioni pratiche sono obbligatorie.

Art. 38.

L'Università può annualmente concorrere alle spese di un viaggio d'istruzione, che ogni biennio gli studenti del 3° e 4° anno compiono in Italia od all'Estero.

Gli allievi che intendono partecipare al viaggio devono versare la quota che viene volta per volta fissata dal Rettore.

Art. 39.

Alla Facoltà è annessa una biblioteca particolarmente specializzata nelle discipline in essa professate ed alla quale sovraintende un professore ufficiale della Facoltà medesima designato dal Preside.

Art. 40.

Lo studente non può presentarsi agli esami di « matematica finanziaria » se non ha superato l'esame di « matematica generale »; nè agli esami di « scienza delle finanze e diritto finanziario », di « storia economica » e di « politica economica e finanziaria » se non ha prima superato quelli di « economia politica corporativa »; nè agli esami di « tecnica bancaria e professionale » e di « tecnica industriale e commerciale », se prima non ha superato quelli di « ragioneria generale e applicata » e di « matematica finanziaria » 1° corso; nè agli esami di « diritto commerciale », di « diritto corporativo e diritto del lavoro » se non ha superato gli esami di « istituzioni di diritto privato e di « istituzioni di diritto pubblico ».

Per gli insegnamenti complementari: non può presentarsi all'esame di « diritto amministrativo » chi non ha superato l'esame di «istituzioni di diritto pubblico »; nè all'esame di « diritto internazionale » chi non ha superato gli esami di « istituzioni di diritto pubblico » e di « istituzioni di diritto privato ».

Qualsiasi infrazione a queste norme, comunque avvenuta, comporta la nullità dell'esame irregolarmente sostenuto, ancorchè con esito favorevole.

Art. 41.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta dal candidato sopra un tema da lui scelto su una delle materie fondamentali o complementari professate nella Facoltà ad eccezione delle « istituzioni di diritto privato » e delle « istituzioni di diritto pubblico ».

Il tema deve essere comunicato almeno tre mesi prima al professore della materia e deve avere la sua approvazione.

In ogni caso la dissertazione deve avere carattere scientifico tecnico e non meramente descrittivo;

b) nella discussione di almeno una fra due tesi orali ciascuna delle quali deve essere scelta in discipline diverse, esclusa la materia alla quale si riferisce la dissertazione.

I titoli delle tesi orali devono essere indicati dal candidato nella domanda di ammissione all'esame di laurea.

La segreteria riceve dal candidato la dissertazione di laurea in 4 copie e, dopo avere accertata la regolarità della iscrizione all'esame, la trasmette al presidente della Commissione.

Una copia della dissertazione deve essere conservata nell'archivio della segreteria.

Art. 42.

Per i laureati e gli studenti provenienti da altri Istituti superiori o Facoltà universitarie il Rettore, udito il Consiglio di Facoltà, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, gl'insegnamenti che debbono seguire e gli esami che debbono superare.

Essi debbono comunque essere forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea in economia e commercio.

I laureati in Istituti superiori esteri di maggior fama, quando siano esonerati da ogni obbligo d'iscrizione e da ogni esame di profitto e siano ammessi all'esame di laurea, a' termini dell'art. 332 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, debbono presentare almeno una memoria stampata o manoscritta in lingua italiana sopra argomento strettamente pertinente alla laurea da conseguire.

Ogni altra norma dell'esame di laurea è uguale a quelle seguite per gli studenti italiani.

Coloro che sono in possesso di una laurea sono tenuti a comunicare il tema svolto per il conseguimento del precedente titolo dottorale, essendo vietato ripresentarlo per il conseguimento della nuova laurea.

Scuola di statistica.

Art. 43.

Alla Facoltà di economia e commercio è annessa una Scuola di statistica che, dopo un corso biennale di studi, conferisce il diploma in statistica, per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione nelle discipline statistiche, di cui al decreto del Capo del Governo 13 febbraio 1931 e successive estensioni e modificazioni.

L'esame di Stato conferisce il titolo di statistico, specifico per l'ammissione in uffici statistici di amministrazioni pubbliche e private.

Art. 44.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Elementi di matematica.
2. Statistica.
3. Statistica economica - corso elementare.
4. Statistica giudiziaria (semestrale).
5. Statistica sociale (semestrale).
6. Antropometria generale e antropometria comparata delle razze (semestrale).
7. Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze (semestrale).
8. Sociologia generale e sociologia coloniale.
9. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
10. Geografia politica ed economica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Economia politica corporativa - corso elementare.
2. Antropologia.
3. Nozioni elementari di diritto privato e pubblico.

Gl'insegnamenti semestrali di « statistica giudiziaria » e « statistica sociale » e quelli, pure semestrali, di « antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e « statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » comportano rispettivamente esami unici.

L'insegnamento biennale di « statistica economica » comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gli insegnamenti possono essere scelti dallo studente anche fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del Preside della Facoltà di economia e commercio.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguìto i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 45.

La Scuola di statistica è retta da un Consiglio di professori, del quale fanno parte tutti i docenti che a qualsiasi titolo impartiscono un insegnamento, e da un direttore nominato in seno al Consiglio dal Rettore fra i professori di ruolo di discipline statistiche. Il direttore dura in carica un biennio e può essere riconfermato.

Art. 46.

Gli esami di profitto vengono sostenuti per singole materie.

L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento statistico liberamente scelto dal candidato; detto argomento deve peraltro essere comunicato almeno quattro mesi prima dell'esame di diploma al direttore della Scuola, che deve approvarlo.

Art. 47.

Il Consiglio d'amministrazione stabilisce annualmente se e quali contributi debbano essere versati dagl'iscritti per la frequenza del laboratorio e della biblioteca.

Art. 48.

Per la iscrizione alla Scuola di laureati o studenti di altre Facoltà universitarie valgono le norme di cui all'art. 42 del presente statuto.

Art. 49.

La Scuola di statistica ha annesso il laboratorio di statistica.

TITOLO V.

Facoltà di lettere e di filosofia.

Art. 50.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere e la laurea di filosofia.

Art. 51.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).

4. Geografia.
5. Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:
1. Letteratura greca.
2. Storia greca.
3. Glottologia.
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:
1. Filologia romanza.
2. Storia medioevale.
3. Storia moderna.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:
1. Grammatica greca e latina.
2. Papirologia.
3. Etruscologia ed archeologia italica.
4. Storia della letteratura latina medioevale.
5. Storia della lingua italiana.
6. Storia del Risorgimento.
7. Sanscrito.
8. Filologia slava.
9. Paleografia e diplomatica.
10. Paletnologia.
11. Lingua e letteratura francese.
12. Lingua e letteratura tedesca.
13. Lingua e letteratura inglese.
14. Lingua e letteratura spagnola.
15. Lingua e letteratura romena.
16. Lingua e letteratura polacca.
17. Storia delle religioni.
18. Storia orientale antica.
19. Biblioteconomia e bibliografia.
20. Storia della musica.
21. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre 8 discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Gli insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana », di « storia medioevale » e di « storia moderna » possono essere riuniti in una unica cattedra; in tal caso i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente e deve essere indicato ogni anno, nel manifesto degli studi, il corso che sarà impartito.

L'insegnamento di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » può essere scisso nei due insegnamenti di « archeologia e storia dell'arte greca » e di « archeologia e storia dell'arte romana » e così l'insegnamento di « storia dell'arte medioevale e moderna » sdoppiato nei due insegnamenti di « storia dell'arte medioevale » e di « storia dell'arte moderna ».

Il Preside, sentita, ove lo ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal Preside della Facoltà.

Art. 52.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali.
1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Storia medioevale.
5. Storia moderna.
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Filosofia teoretica (biennale).
8. Filosofia morale (biennale).
9. Pedagogia.
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:
1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia della filosofia medioevale.
4. Religioni e filosofia dell'India e dell'estremo oriente.
5. Storia delle religioni.
6. Psicologia.
7. Storia del diritto italiano.
8. Storia delle dottrine politiche.
9. Storia orientale antica.
10. Letteratura greca.
11. Economia politica corporativa.
12. Biologia delle razze umane.

Gli insegnamenti di « storia medioevale » e di « storia moderna » possono essere riuniti in unica cattedra; nel qual caso il corso deve essere dedicato alternativamente un anno alla « storia medioevale » ed un anno alla « storia moderna ».

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del Preside della Facoltà.

Art. 53.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie e per i corsi biennali gli esami vengono sostenuti alla fine di ciascun anno o alla fine del biennio.

Art. 54.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta.

Il tema della dissertazione deve essere stabilito d'accordo con l'insegnante di una delle materie della Facoltà comprese nell'ordine di studi scelto dallo studente e deve essere fissato e registrato in segreteria almeno sei mesi prima della

discussione. Lo studente può cambiare tema, sempre d'accordo con l'insegnante della materia, purchè intercedano sei mesi dalla discussione.

L'insegnante della materia deve indirizzare lo studente durante la preparazione della dissertazione e lo studente ha l'obbligo di comunicare all'insegnante, che glieli richieda, i risultati del suo studio.

Art. 55.

I laureati in lettere che aspirino alla laurea in filosofia sono di regola iscritti al terzo anno di filosofia e i laureati in filosofia che aspirino alla laurea in lettere sono di regola iscritti al terzo anno di lettere.

È in potere del Preside, udito il parere della Facoltà, di consentire ai laureati di cui è parola nel comma precedente, l'iscrizione al quarto anno, anzichè al terzo, quando il curriculum di studi seguito dallo studente per il conseguimento della prima laurea, contenga a suo giudizio un numero sufficiente di materie utili per il conseguimento della nuova laurea.

I laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze naturali, fisiche e matematiche, in medicina e chirurgia, che aspirino alla laurea in lettere o in filosofia, potranno essere iscritti a un anno di corso superiore al primo se e nella misura in cui gli studi fatti per il conseguimento della prima laurea presentino affinità con quelli necessari per il conseguimento della nuova laurea.

Per gli studenti di cui è parola nei precedenti commi il Preside della Facoltà determina il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano di studi.

Per gli studenti stranieri che intendono inscriversi alla Facoltà per conseguire la laurea in lettere o in filosofia, il Preside, udito il parere della Facoltà, stabilisce a quale anno di studio debbono essere iscritti e quali insegnamenti debbono seguire e consiglia il piano di studi.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica.

Art. 56.

Le esercitazioni linguistiche, svolte da lettori sotto la direzione del titolare della cattedra, hanno carattere propedeutico.

TITOLO VI.

FACOLTÀ DI MAGISTERO.

Art. 57.

La Facoltà di magistero conferisce le lauree e il diploma seguenti:

a) laurea in materie letterarie;
b) laurea in pedagogia;
c) laurea in lingue e letterature straniere;
d) diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari.

Art. 58.

La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (triennale).
2. Lingua e letteratura latina (triennale).
3. Storia (triennale).
4. Geografia (triennale).
5. Pedagogia.
6. Storia della filosofia.
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Grammatica latina.
2. Filologia romanza.
3. Filologia germanica.
4. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Biologia delle razze umane.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Il terzo anno di corso di « geografia » deve essere differenziato come corso di applicazione.

Nel corso di « storia » (triennale) un anno deve essere dedicato alla storia romana, un anno alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 59.

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Storia della filosofia (biennale).
4. Filosofia (biennale).
5. Pedagogia (triennale).
6. Storia (biennale).
7. Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Filologia romanza.
2. Filologia germanica.
3. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
4. Psicologia.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Biologia delle razze umane.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nella filosofia e nella pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 60.

La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

Sono titoli di ammissione il diploma di abilitazione magistrale, o la licenza, a norma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, dalla Scuola civica « Regina Margherita » di Genova e dalla Scuola civica « Alessandro Manzoni » di Milano, e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Lingua e letteratura italiana (biennale).
2. Lingua e letteratura latina (biennale).
3. Lingua e letteratura francese.
4. Lingua e letteratura tedesca.
5. Lingua e letteratura inglese.
6. Lingua e letteratura spagnola.
7. Filologia romanza.
8. Filologia germanica.
9. Storia (biennale).
10. Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Storia della filosofia.
2. Filosofia.
3. Pedagogia.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati, nel gruppo delle materie letterarie, agli esami per il conseguimento del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione;

b) in una prova scritta di cultura generale, per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e per due anni quello di un'altra delle lingue straniere; egli può inoltre seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gl'insegnamenti complementari.

Nel corso di « storia » (biennale) un anno deve essere dedicato alla storia medioevale ed un anno alla storia moderna, alternativamente.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 61.

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

Sono titolo di ammissione il diploma di abilitazione magistrale e il concorso.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Pedagogia (triennale).
2. Lingua e letteratura italiana (biennale).
3. Lingua e letteratura latina (biennale).
4. Storia (biennale).
5. Geografia (biennale).
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica.
8. Igiene.

Sono insegnamenti complementari:

1. Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Il concorso di ammissione consiste:

a) nella valutazione dei voti riportati agli esami per il conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, nel gruppo delle materie letterarie e nella filosofia e pedagogia;

b) in una prova scritta di cultura generale per cui sono concesse sei ore di tempo.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano ed una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quello complementare.

Art. 62.

Gli esami devono essere coordinati in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione nella materia sulla quale verte l'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dai professori dei corsi ai quali lo studente è stato iscritto.

È consigliato agli studenti di dare annualmente l'esame orale dei corsi pluriennali, e a quelli dei corsi per la laurea in lingue e letterature straniere si consiglia di dare almeno al secondo anno l'esame orale biennale della lingua e letteratura straniera che frequenteranno per tutti e quattro gli anni: l'esame scritto per tutti gli insegnamenti per i quali è stabilito, deve invece essere dato soltanto dopo aver frequentato per il numero di anni prescritto il corrispondente corso di studi.

L'esame scritto deve essere dato prima dell'esame orale e chi è respinto nella prova scritta non può dare la prova orale e chi è respinto nella prova orale deve ripetere anche la prova scritta.

Per gli iscritti al corso per la laurea in materie letterarie i corsi annuali complementari di filologia germanica e di filologia romanza devono essere frequentati dopo quelli biennali della lingua e letteratura straniera corrispondente.

Per gli iscritti al corso per la laurea in pedagogia il corso biennale di storia della filosofia deve essere frequentato dopo quello biennale di filosofia.

Per gli iscritti al corso per la laurea in lingue e letterature straniere la lingua e letteratura straniera a corso biennale, fondamentale e complementare deve essere frequentata al primo e al secondo anno del corso.

Analoghe precedenze devono essere osservate nei riguardi degli esami delle discipline suindicate.

Art. 63.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta, svolta sopra un tema consigliato dal professore della materia scelta dal candidato.

La dissertazione scritta, in quattro copie, deve essere presentata alla segreteria non più tardi del 1° maggio e del 1° ottobre, rispettivamente per la sessione estiva ed autunnale di esami.

Art. 64.

Lo studente che si ritira durante un esame è considerato come respinto.

TITOLO VII.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Art. 65.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 66.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1° *biennio*:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale — compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale — al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale — al 2° e al 3° anno).

2° *biennio*:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale — al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

3° *biennio*:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semetrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Biologia delle razze umane.
5. Semeiotica medica.
6. Radiologia.
7. Idrologia medica.
8. Clinica ortopedica.
9. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione allo esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 67.

Tutti gl'insegnamenti sono dimostrativi e sono integrati da esercitazioni pratiche.

Art. 68.

Gli esami sono dati per singole materie.

Art. 69.

Per assicurarsi del profitto degli allievi ciascun professore li sottopone, durante l'anno o al termine del corso, pubblicamente, ad interrogazioni o alla illustrazione di preparati o di casi clinici o ad esercitazioni pratiche, tenendo nota, in apposito registro, dei risultati delle prove.

Art. 70.

L'esame di laurea in medicina e chirurgia consiste nella discussione di una dissertazione, contenente osservazioni o ricerche proprie sopra un argomento che rientri nel quadro degl'insegnamenti della Facoltà.

La discussione della dissertazione e dei temi è pubblica, e deve anche servire ad accertare che il candidato possegga una sufficiente cultura generale biologica e medico-chirurgica.

Art. 71.

I laureati in scienze naturali o in medicina veterinaria possono essere ammessi al terzo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia, semprechè abbiano durante il relativo corso di studi preso volontariamente iscrizione e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti propri del 1° biennio del corso di laurea in medicina e chirurgia.

E' ammessa l'iscrizione di coloro che sono forniti della laurea in farmacia al secondo anno di medicina e chirurgia.

La Facoltà determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che devono essere seguiti a formare oggetto di esame e consiglia il piano degli studi.

Su di ogni altra domanda di passaggio da altro corso di laurea la Facoltà decide, caso per caso, tenendo conto della qualità degli studi compiuti dai richiedenti e degli esami superati, e decide anche in merito all'anno di corso a cui gli aspiranti possono essere iscritti.

E' prescritto sempre nei richiedenti il possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

Art. 72.

Per le esercitazioni gli studenti sono tenuti al pagamento di un contributo annuale di laboratorio che viene stabilito dalle autorità accademiche.

Il provento delle tasse di laboratorio va in aumento della dotazione del rispettivo istituto.

TITOLO VIII

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI.

Art. 73.

La Facoltà conferisce le lauree in chimica, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica, in scienze naturali.

Alla Facoltà è annesso il biennio propedeutico agli studi d'ingegneria.

Art. 74.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica biologica.
3. Chimica agraria.
4. Geochimica.
5. Fisica superiore.
6. Fisica teorica.
7. Zoologia generale.
8. Botanica.
9. Fisiologia generale.
10. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
11. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
12. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
13. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 75.

Lo studente non può presentarsi all'esame di chimica generale ed inorganica se non ha superato l'esame di preparazioni chimiche; all'esame di chimica organica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; allo esame di chimica fisica se non ha superato i tre esami di chimica generale, di istituzioni di matematiche (oppure analisi matematica e geometria analitica con elementi di proiettiva) e di fisica sperimentale; all'esame di chimica analitica se non ha superato i tre esami di chimica generale e di esercitazioni di chimica analitica qualitativa e di chimica analitica quantitativa; all'esame di mineralogia se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica.

Art. 76.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Onde elettromagnetiche.
3. Ottica.
4. Astronomia.
5. Mineralogia.
6. Geodesia.
7. Geometria differenziale.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentali » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 77.

Lo studente non può presentarsi ad uno dei due esami di fisica teorica e di fisica superiore senza aver superato l'esame di fisica sperimentale; agli esami di fisica matematica e di astronomia senza aver prima superato gli esami di fisica sperimentale e di meccanica razionale con elementi di statica grafica.

L'esame di analisi matematica algebrica precede l'esame di analisi infinitesimale; gli esami di analisi matematica algebrica e infinitesimale precedono quello di analisi superiore.

Art. 78.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche complementari.
2. Geometria differenziale.
3. Fisica teorica.
4. Fisica superiore.
5. Astronomia.
6. Geodesia.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali od almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 79.

Per gli esami di fisica teorica, fisica superiore, fisica matematica, astronomica, analisi matematica infinitesimale e analisi superiore, valgono le stesse norme di cui all'articolo 77.

Inoltre lo studente non può presentarsi all'esame di geometria descrittiva con disegno se non ha superato l'esame di geometria analitica con elementi di proiettiva; agli esami di geometria superiore e di matematiche complementari se non ha superato i due esami di geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno.

Art. 80.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale)
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Matematiche complementari.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica teorica.
8. Fisica superiore.
9. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Geometria differenziale.
2. Geometria superiore.
3. Fisica matematica.
4. Onde elettromagnetiche.
5. Astronomia.
6. Geodesia.
7. Mineralogia.

Per gli insegnamenti di « analisi matematica », di « geometria analitica e geometria descrittiva » e di « fisica sperimentale » e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali od almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 81.

Per gli esami di fisica teorica, fisica superiore, fisica matematica, astronomia, analisi matematica infinitesimale, analisi superiore, geometria descrittiva con disegno, geometria superiore, matematiche complementari valgono le stesse norme di cui agli articoli 77 e 79.

Art. 82.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Biologia generale.
3. Istologia ed embriologia.
4. Chimica biologica.
5. Antropologia.
6. Biologia delle razze umane.
7. Etnologia.
8. Paleontologia.

9. Entomologia agraria.
10. Patologia vegetale.
11. Geochimica.
12. Petrografia.
13. Igiene.
14. Statistica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 83.

Lo studente non può presentarsi all'esame di mineralogia se non ha superato l'esame di chimica generale e inorganica; all'esame di geologia se non ha superato l'esame di mineralogia; all'esame di anatomia comparata se non ha superato l'esame di anatomia umana; all'esame di botanica se non ha superato i due esami di chimica generale e inorganica e di fisica

Art. 84.

E' titolo di ammissione al biennio di studi propedeutici per l'ingegneria il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve aver superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.

Art. 85.

Lo studente non può sostenere l'esame di mineralogia e geologia senza prima aver superato l'esame di chimica generale e inorganica con elementi di organica.

Art. 86.

Per alcuni insegnamenti fondamentali e complementari la Facoltà può valersi dei corsi impartiti presso altre Facoltà.

Art. 87.

Gli esami di profitto si danno per singole materie.

Art. 88.

Per assicurarsi del profitto ciascun professore della Facoltà può sottoporre gli allievi, durante l'anno o al termine del corso, ad interrogazioni o a prove pratiche.

All'inizio di ciascun anno accademico i singoli direttori di istituto presentano alla Facoltà il regolamento delle esercitazioni pratiche.

Art. 89.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche ed esperienze originali, e nella discussione di due argomenti orali riguardanti materie diverse fra loro e da quella nella quale il candidato ha svolto la dissertazione.

La dissertazione e i temi degli argomenti orali debbono essere presentati in segreteria almeno un mese prima dell'inizio degli esami.

All'inizio del terzo anno, lo studente deve presentare alla Facoltà l'elenco delle materie scelte fra le complementari e quello delle materie nelle quali intende discutere la dissertazione scritta, gli argomenti orali e sostenere le eventuali prove pratiche.

Inoltre:

il candidato alla laurea in fisica e in matematica e fisica, deve sostenere una prova pratica di fisica sperimentale;

il candidato alla laurea in chimica deve sostenere una prova pratica consistente in un'analisi qualitativa, in una quantitativa, ed in un saggio di riconoscimento di sostanze organiche;

il candidato alla laurea in scienze naturali deve sostenere una prova pratica in due materie diverse da quelle che formano oggetto della discussione e delle tesi orali.

Il candidato alla laurea in matematica e fisica, se sceglie l'argomento della dissertazione scritta in fisica, deve scegliere i due argomenti orali in matematica e viceversa.

Art. 90.

Gli studenti sono tenuti a pagare un contributo annuale per ciascun laboratorio che frequentano.

L'ammontare del contributo viene stabilito dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, udita la Facoltà.

Art. 91.

In ciascun anno, nel periodo che interviene fra gli esami di laurea e gli esami di Stato, i laureati della Facoltà di scienze di Firenze, che debbono presentarsi a questa prova, possono essere ammessi a frequentare i laboratori, pagando un contributo che viene stabilito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico e udita la Facoltà.

Seminario matematico, fisico, astrofisico.

Art. 92.

Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annesso un seminario matematico-fisico-astrofisico.

Il seminario ha la sua sede presso l'istituto matematico, le riunioni si tengono di regola al Regio osservatorio di Arcetri.

Art. 93.

Il seminario si propone i seguenti scopi:

a) dirigere ed assistere i giovani che intendono dedicarsi allo studio scientifico della fisica, della matematica e dell'astronomia;

b) svolgere in genere ogni attività rivolta al progresso delle scienze fisiche e matematiche.

Art. 94.

Il seminario svolge la sua attività come appresso:

a) conferenze tenute dai professori e dagli assistenti della Facoltà o di altri istituti d'istruzione superiore su questioni di attualità riguardanti le scienze suddette e scienze affini;

b) conferenze tenute da studenti sotto la guida dei professori della Facoltà;

c) discussioni, comunicazioni scientifiche, riassunti generali o particolari di moderne ricerche.

Art. 95.

La direzione e la vigilanza sul seminario è affidata ai professori della Facoltà, fra i quali il Rettore nomina uno come direttore per la durata di un triennio.

Art. 96.

Possono prendere parte al seminario:

a) i professori e gli assistenti della Facoltà di scienze, dell'Osservatorio astronomico e dell'Istituto nazionale di ottica di Firenze,

b) i laureati in scienze matematiche, fisica, matematica e fisica, chimica, scienze naturali;

c) gli studenti della Facoltà;

d) tutti coloro che si interessano allo studio della matematica, fisica, astronomia e che abbiano il consenso del direttore.

Art. 97.

Le conferenze del seminario di particolare interesse possono esser raccolte in volume da pubblicarsi per conto della Regia Università.

Art. 98.

Qualora il Consiglio di amministrazione dell'Università o altri enti o privati assegnino fondi al seminario, questi devono essere impiegati:

a) per retribuire un assistente da nominarsi dal senato accademico su proposta della Facoltà, anno per anno, e per non più di cinque anni consecutivi;

b) per eventuali compensi a conferenzieri appositamente invitati in Firenze.

Art. 99.

Il Rettore può rilasciare a coloro che ne facciano domanda un certificato comprovante il contributo apportato ai lavori del seminario.

TITOLO IX.

FACOLTÀ DI FARMACIA.

Art. 100.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 101.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
5. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale)
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Zoologia generale.
3. Igiene.
4. Mineralogia.
5. Idrologia.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto un periodo semestrale di pratica, durante il 3° e 4° anno, presso una farmacia autorizzata.

Art. 102.

Ai fini della iscrizione e frequenza:

i corsi di chimica generale e inorganica e di chimica organica devono precedere quelli di chimica farmaceutica e tossicologica, di farmacologia e farmacognosia, di tecnica farmaceutica, di chimica biologica;

il corso di anatomia umana deve precedere quello di fisiologia generale e di chimica biologica;

il corso di botanica farmaceutica deve precedere quelli di farmacologia e farmacognosia e di tecnica farmaceutica.

Analoghe precedenze devono essere osservate negli esami delle discipline sopra indicate.

L'esame di chimica farmaceutica e tossicologica deve precedere quelli di farmacologia e farmacognosia e di tecnica farmaceutica.

Art. 103.

Gl'insegnanti di ruolo delle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di medicina e chirurgia, che impartiscono corsi di cui al precedente art. 101 assieme a quelli della Facoltà e al titolare di farmacologia della Facoltà di medicina costituiscono il Consiglio della Facoltà stessa.

Il professore di chimica farmaceutica e tossicologia è aggregato alla Facoltà di scienze giusta la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 15 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Art. 104.

Il Preside comunica i programmi e gli orari degl'insegnamenti propri della Facoltà di farmacia alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e a quella di medicina e chirurgia che in adunanze, alle quali interviene il Preside medesimo, possono esporre le loro osservazioni e proporre gli opportuni coordinamenti.

Art. 105.

Gl'insegnamenti della Facoltà vengono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative e sperimentali, e mediante esercizi pratici nei gabinetti e laboratori.

Art. 106.

Gli esami della Facoltà di farmacia si distinguono in:

esami teorici di profitto;
esami pratici di profitto;
esami di laurea.

Art. 107.

Gli esami di profitto si sostengono per singole materie.

Art. 108.

Gli esami pratici consistono in esercitazioni relative all'insegnamento su cui vertono. Le modalità sono fissate dalla Facoltà caso per caso.

Art. 109.

Nessun anno di studio è valido se lo studente non si sia iscritto almeno a tre corsi, oltre le esercitazioni nei laboratori di chimica e di chimica farmaceutica e tossicologica e gli esercizi pratici che vengono annualmente indicati dalla Facoltà nel suo manifesto.

Art. 110.

I professori possono assicurarsi, sempre che lo credano opportuno, per mezzo di colloqui e di prove sperimentali, del profitto ricavato dagli alunni.

Questi colloqui e prove sperimentali servono di criterio per l'ammissione da uno ad un altro ordine di esercitazioni pratiche nella stessa materia.

All'inizio di ciascun anno accademico i singoli direttori di istituto presentano alla Facoltà il regolamento delle esercitazioni pratiche.

Art. 111.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico e udito il Consiglio della Facoltà, determina annualmente le somme che gli studenti debbono versare come contributo per le spese di laboratorio delle singole esercitazioni pratiche.

Art. 112.

L'esame di laurea in farmacia consiste in prove pratiche ed in un esame orale. Le prove pratiche sono le seguenti:

un'analisi qualitativa;
un'analisi quantitativa senza preparazione;
un'analisi o preparazione di due prodotti farmaceutici;
una prova pratica di tecnica farmaceutica.

Il candidato deve presentare, almeno un mese prima dell'esame, una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, su argomento da lui scelto ed approvato dal professore della materia cui si riferisce, e l'argomento di due tesine orali in materie diverse da quella della dissertazione scritta.

L'esame orale comprende la discussione della dissertazione e delle prove pratiche, e un esame professionale nel quale il candidato deve dimostrare la sua conoscenza dei medicamenti, dei tossici e degli antidoti, delle droghe e delle piante e rispondere sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e su quelle parti della legislazione sanitaria che hanno attinenza con la farmacia.

Art. 113.

L'adempimento della pratica farmaceutica deve risultare, all'inizio, dalla dichiarazione scritta, rilasciata dagli studenti in segreteria, dalla farmacia prescelta, e alla fine da una attestazione rilasciata dal direttore della farmacia presso la quale è stata compiuta.

Art. 114.

Per coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori, la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina caso per caso l'anno di corso al quale essi possono essere iscritti e il numero minimo dei corsi e delle esercitazioni che devono formare oggetto di esame e consiglia il piano di studi.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

TITOLO X.

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA.

Art. 115.

La Facoltà di architettura conferisce la laurea in architettura.

Art. 116.

La durata del corso degli studi per la laurea in architettura è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici ed in un triennio di studi di applicazione.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica o di maturità artistica.

Art. 117.

Gli insegnamenti per la laurea in architettura sono i seguenti:

Biennio di studi propedeutici.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Disegno dal vero (biennale).
2. Elementi di architettura e rilievo dei monumenti (biennale).
3. Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura (biennale).
4. Elementi costruttivi.
5. Analisi matematica e geometria analitica (biennale).
6. Geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.
7. Applicazioni di geometria descrittiva.
8. Fisica.
9. Chimica generale ed applicata.
10. Mineralogia e geologia.

Sono insegnamenti complementari:

1. Letteratura italiana.
2. Plastica ornamentale
3. Lingua inglese o tedesca.

Per ottenere l'iscrizione al successivo triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Triennio di studi di applicazione:

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Elementi di composizione.
2. Composizione architettonica (biennale).
3. Caratteri distributivi degli edifici.
4. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti.
5. Architettura degli interni — arredamento e decorazione (biennale).
6. Urbanistica (biennale).
7. Meccanica razionale e statica grafica.
8. Fisica tecnica.
9. Scienza delle costruzioni (biennale).

10. Estimo ed esercizio professionale.
11. Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni.
12. Impianti tecnici.
13. Igiene edilizia.
14. Topografia e costruzioni stradali.
15. Restauro dei monumenti.

Sono insegnamenti complementari:

1. Arte dei giardini.
2. Scenografia.
3. Decorazione.
4. Materie giuridiche.

Gli insegnamenti a corso biennale comportano un esame alla fine di ciascun anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione ed in due almeno da lui scelti fra i complementari.

Art. 118.

Nel biennio propedeutico lo studente non può presentarsi all'esame di applicazione della geometria descrittiva se non ha superato l'esame di geometria descrittiva ed elementi di proiettiva.

Nel triennio di applicazione lo studente non può presentarsi all'esame di composizione architettonica I, nè a quello di urbanistica I se non ha superato l'esame di elementi di composizione:

nè all'esame di impianti tecnici se non ha superato l'esame di fisica tecnica;

nè all'esame di scienza delle costruzioni I se non ha superato l'esame di meccanica razionale e statica grafica;

nè all'esame di composizione architettonica I se non ha superato l'esame di caratteri distributivi degli edifici e caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti;

nè all'esame di urbanistica I se non ha superato l'esame di caratteri distributivi degli edifici;

nè all'esame di composizione architettonica II se non ha superato l'esame di architettura degli interni, arredamento e decorazione I.

Per le materie a corso biennale lo studente non può presentarsi all'esame del secondo anno del corso se non ha superato l'esame del primo anno del corso stesso.

Analoghe precedenze debbono essere osservate nei riguardi della iscrizione e della frequenza delle discipline sopra indicate.

Art. 119.

L'insegnamento viene impartito, secondo le materie, mediante lezioni orali, esercizi grafici ed esercitazioni varie, integrati da visite a monumenti, edifici e cantieri che presentino particolare interesse ai fini dell'insegnamento stesso.

Art. 120.

Tutti gli insegnamenti del quinto anno si svolgono, oltre che con lezioni teoriche pratiche e prove estemporanee sulle rispettive discipline, anche sulla redazione del progetto di laurea.

Art. 121.

I professori si accertano dell'assiduità e del profitto degli studenti mediante appelli, interrogazioni, prove estemporanee ed ogni altro mezzo che essi ritengono opportuno e ne attestano la frequenza apponendo, alla fine del corso, le proprie firme sul libretto di iscrizione.

Art. 122.

Gli studenti provenienti da altre Facoltà di architettura sono ammessi all'anno di corso al quale erano iscritti o avevano diritto di essere iscritti nella Facoltà da cui provengono.

Art. 123.

Per gli studenti provenienti da altre Facoltà universitarie o Istituti superiori, e semprechè siano forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso per la laurea in architettura, il Consiglio di Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, gl'insegnamenti che debbono seguire e gli esami che debbono superare e stabilisce il piano di studi.

I provenienti dal biennio propedeutico d'ingegneria non possono, in ogni caso, essere ammessi che al secondo anno salvo dispensa dagli esami di discipline scientifiche.

Art. 124.

I laureati in ingegneria possono essere iscritti al quarto anno, con dispensa dagli esami sulle materie scientifiche anche del biennio, da determinarsi a giudizio del Consiglio di Facoltà.

Art. 125.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, coloro che abbiano superato gli esami finali del biennio del corso speciale di architettura presso le Regie accademie di belle arti e coloro che posseggono il diploma di professore di disegno architettonico, purchè siano, al tempo stesso, muniti della maturità classica, o scientifica o artistica, sono ammessi al terzo anno della Facoltà di architettura, con dispensa dagli esami delle materie artistiche del biennio.

Essi, però non possono essere ammessi a sostenere alcun esame del terzo anno, nè essere iscritti al quarto, se prima non abbiano superato tutti gli esami delle materie del biennio, delle quali, a giudizio del Consiglio di Facoltà, siano in difetto.

Art. 126.

Gli esami di profitto consistono in prove orali, pratiche e grafiche.

Le modalità per ciascuna prova sono stabilite dal Consiglio di Facoltà.

Nel giudizio degli esami le Commissioni tengono conto anche dei lavori eseguiti dai candidati durante l'anno accademico.

Art. 127.

L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto di architettura o di urbanistica, che lo studente deve svolgere durante l'ultimo anno di corso, completo nei riguardi dell'arte e della tecnica e tale da poter essere considerato, in ogni sua parte, esecutivo;

b) nella esecuzione di due prove grafiche estemporanee su tema di architettura, una di carattere prevalentemente artistico, l'altra di carattere prevalentemente tecnico, attinente alla scienza delle costruzioni. Per ciascuna delle prove sono dati due temi: tra questi, uno è scelto dal candidato il quale ha otto ore di tempo per svolgerlo;

c) in una discussione sui criteri artistici, scientifici e tecnici che hanno guidato il candidato nello svolgimento del progetto, sulle due prove estemporanee ed, in generale, su tutte le materie d'insegnamento.

Il progetto e gli altri lavori suddetti rimangono depositati presso la segreteria, salvo che non ne sia autorizzata la restituzione.

TITOLO XI.

FACOLTÀ DI AGRARIA.

Art. 128.

La Facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie e la laurea in scienze forestali.

Art. 129.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze agrarie è di quattro anni, divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica; diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del T. U. delle leggi sull'istruzione superiore.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Zoologia generale.
4. Entomologia agraria.
5. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
6. Zoognostica.
7. Mineralogia e geologia.
8. Chimica generale e inorganica — con applicazioni di analitica.
9. Chimica organica.
10. Matematica.
11. Fisica.
12. Principi di economia generale corporativa e di statistica.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Patologia vegetale.
2. Chimica agraria (biennale).
3. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale).
4. Coltivazioni arboree.
5. Zootecnica generale.
6. Zootecnica speciale.
7. Economia e politica agraria (biennale).
8. Estimo rurale e contabilità.
9. Microbiologia agraria e tecnica.
10. Topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno.
11. Meccanica agraria, con applicazioni di disegno.
12. Idraulica agraria, con applicazioni di disegno.
13. Industrie agrarie — enologia, caseificio, oleificio.

Sono insegnamenti complementari:

1. Ecologia.
2. Orticoltura e floricoltura (semestrale-.
3. Bachicoltura e apicoltura (semestrale) .
4. Idrobiologia e pescicoltura (semestrale).
5. Diritto agrario.
6. Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica).

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Art. 130.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze forestali è di due anni.

E' titolo di ammissione: certificato di aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio di studi per la laurea in scienze agrarie.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Botanica forestale.
2. Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna) (semestrale).
3. Alpicoltura II (zootecnia nella regione di montagna) (semestrale).
4. Chimica forestale.
5. Zoologia forestale venatoria e acquicoltura.
6. Dendrometria (semestrale).
7. Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale).
8. Selvicoltura II (selvicoltura speciale).
9. Topografia.
10. Costruzioni forestali (semestrale).
11. Sistemazioni idraulico-forestali.
12. Assestamento forestale.
13. Tecnologia e utilizzazione forestali (compresa meccanica applicata).
14. Patologia vegetale forestale.
15. Industrie chimico-forestali (semestrale).
16. Legislazione forestale.
17. Economia ed estimo forestale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del biennio.

Art. 131.

Lo studente non può presentarsi all'esame di botanica sistematica se non ha superato l'esame di botanica generale, nè a quello di entomologia agraria se non ha superato l'esame di zoologia generale, nè a quello di zoognostica se non ha superato l'esame di anatomia e fisiologia degli animali domestici, nè a quello di chimica organica se non ha superato l'esame di chimica generale inorganica. Qualsiasi infrazione a queste norme, comunque avvenuta, comporta la nullità dell'esame irregolarmente sostenuto, ancorchè con esito favorevole.

Analoghe precedenze debbono essere osservate nei riguardi della iscrizione e della frequenza delle discipline sopraindicate.

Gli esami degli insegnamenti biennali possono essere sostenuti dallo studente alla fine di ciascun anno di corso.

Art. 132.

Gl'insegnamenti sono integrati da conferenze, colloqui, prove pratiche ed esercitazioni.

Le prove pratiche e le esercitazioni hanno luogo tanto nei laboratori e musei, quanto nell'azienda rurale della Facoltà e negli annessi campi sperimentali per gli studenti del corso per la laurea in scienze agrarie, nelle foreste demaniali e negli arboreti di Vallombrosa per gli studenti del corso per la laurea in scienze forestali.

Le esercitazioni di laboratorio, in quegli insegnamenti per i quali sono necessarie, il numero delle ore di esse e il tempo e la durata delle prove pratiche e delle esercitazioni fuori della sede della Facoltà sono stabiliti dal Consiglio di Fa-

coltà. Le conferenze ed i colloqui possono aver luogo nelle stesse ore delle lezioni teoriche ed in vece di queste.

E' obbligatorio anche il tirocinio pratico che per il corso di laurea in scienze agrarie si svolge nell'azienda rurale della Facoltà e per il corso di laurea in scienze forestali in una azienda boschiva. Pertanto il Preside, udito il Consiglio di Facoltà, può stabilire che gli allievi frequentino le suddette aziende in determinati periodi di tempo sia durante l'anno, sospendendosi temporaneamente le lezioni, sia dopo la chiusura dei corsi.

Alle esercitazioni e dimostrazioni pratiche o sperimentali vengono ammessi soltanto gli studenti che siano regolarmente iscritti, mentre le lezioni sono pubbliche.

I contributi dovuti dagli studenti per le esercitazioni vengono stabiliti, per ogni anno accademico, dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio di Facoltà.

Le spese di viaggio per gite d'istruzione e dimostrative sono a carico del bilancio dell'Università.

Art. 133.

Per gli studenti provenienti da altre Facoltà il Consiglio determina l'ulteriore carriera scolastica e consiglia il piano di studi.

Art. 134.

Gli esami di profitto dei singoli insegnamenti vertono su tutti gli argomenti dei relativi programmi. Essi sono orali, ma possono venire integrati da prove pratiche e scritte, in ogni caso per ciascuna materia di esame è dato un unico voto.

Lo studente che si ritira durante un esame è considerato riprovato.

Art. 135.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta sopra un argomento scelto dal candidato ed approvato dal professore della materia alla quale la dissertazione si riferisce;

b) nella discussione di almeno una fra due tesi orali scelte dal candidato in materie diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta e parimenti approvate dai professori delle rispettive materie;

c) in prove pratiche, che il Consiglio di Facoltà può stabilire anche all'infuori degli argomenti scelti per la dissertazione scritta e per le tesi orali. L'esito sfavorevole in tali prove esclude il candidato dall'ammissione alla discussione orale.

La domanda per l'ammissione agli esami di laurea deve essere presentata almeno un mese prima della data fissata per gli esami stessi.

All'atto della presentazione della domanda deve essere depositata nella segreteria della Facoltà la dissertazione scritta in tre esemplari dattilografati e devono essere fatti conoscere gli argomenti delle tesi orali.

SCUOLE SPECIALI
SCUOLE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Scuola speciale per bibliotecari e archivisti paleografi.

Art. 136.

In conformità delle disposizioni del R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1968, è istituita presso la Regia Università di Firenze una Scuola speciale per bibliotecari e archivisti paleografi.

Art. 137.

Il corso della Scuola dura due anni e conduce a due diversi diplomi:

a) di bibliotecario;
b) di archivista paleografo.

Art. 138.

Le materie di insegnamento della Scuola sono le seguenti:

I. Corsi fondamentali:
Paleografia latina.
Paleografia greca e papirologia.
Diplomatica.
Biblioteconomia.
Archivistica e scienze sussidiarie (araldica, numismatica e fragistica).

II. Corsi aggiunti:
Bibliografia.
Storia delle arti decorative del manoscritto e del libro.
Storia medioevale e moderna.
Critica delle fonti narrative medioevali.
Istituzioni giuridiche medioevali.

Art. 139.

Possono iscriversi alla Scuola coloro che abbiano compiuto il primo biennio della Facoltà di lettere o di giurisprudenza. Coll'iscrizione alla Scuola essi cessano di appartenere alla Facoltà da cui provengono e sostengono gli eventuali esami arretrati come studenti fuori corso.

Art. 140.

Le materie di insegnamento sono così distribuite nel biennio:

Anno primo:

I. Corsi fondamentali:
a) Paleografia latina.
b) Paleografia greca o papirologia.
c) Biblioteconomia e storia del libro.
d) Diplomatica.
e) Archivistica.

II. Corsi aggiunti:
a) Bibliografia.
b) Storia delle arti decorative del manoscritto e del libro.
c) Storia medioevale o moderna.
d) Un corso a scelta fra quelli della Facoltà di lettere o quelli della Facoltà di giurisprudenza.

Il secondo anno è diviso in due sezioni: la prima per gli aspiranti al diploma di bibliotecario paleografo; la seconda per gli aspiranti al diploma di archivista paleografo.

A) *Anno secondo* - Sezione I (di biblioteconomia):

I. Corsi fondamentali:
a) Paleografia latina.
b) Paleografia greca e papirologia.
c) Biblioteconomia e storia del libro con esercitazioni.

II. Corsi aggiunti:
d) Storia delle arti decorative del manoscritto e del libro, con esercitazioni presso le Biblioteche pubbliche.
e) Critica delle fonti narrative medioevali.
f) Bibliografia con esercitazioni.

B) *Anno secondo* - Sezione II (di archivistica):

I. Corsi fondamentali:

a) Paleografia latina.

b) Diplomatica.

c) Archivistica e scienze sussidiarie.

II. Corsi aggiunti:

b) Bibliografia storica.

e) Critica delle fondi narrative medioevali.

f) Istituzioni giuridiche medioevali.

Art. 141.

I laureati in lettere, in filosofia, in giurisprudenza o in scienze politiche (questi ultimi purchè forniti del diploma di maturità classica) che durante gli studi universitari abbiano seguito un corso di paleografia latina e diplomatica, e superato il relativo esame, gli impiegati di prima categoria delle Regie Biblioteche e degli Archivi di Stato e i diplomati in paleografia latina, greca e diplomatica presso altri istituti pubblici dello Stato, purchè forniti del diploma di licenza liceale o di maturità classica, sono iscritti ad una delle Sezioni del secondo anno della Scuola.

Essi hanno però l'obbligo di sostenere l'esame delle materie indicate al comma primo dell'art. 140 a meno che non abbiano superato l'esame nelle materie suddette durante il curriculum universitario.

Art. 142.

Le esercitazioni pratiche per gli iscritti al secondo anno (lavori di ordinamento catalogazione, registrazione, ecc.) si faranno: quelle di archivistica presso l'Archivio di Stato; quelle di biblioteconomia presso una biblioteca pubblica di Firenze. La designazione della biblioteca sarà fatta d'accordo fra l'alunno e il direttore della Scuola. Il capo dell'istituto, sotto la cui direzione verrà eseguito il lavoro, sarà invitato a mandare di questo una relazione al direttore della Scuola, il quale la comunicherà, per il giudizio, alla commissione esaminatrice.

Il Consiglio della Scuola potrà concedere, eccezionalmente dietro domanda del candidato, che le esercitazioni pratiche del secondo anno siano compiute presso altri istituti (Archivi di Stato e Biblioteche pubbliche del Regno e dell'Estero). Nella domanda dovrà essere indicato in termini precisi il lavoro da compiersi.

Art. 143.

Alla fine del secondo anno della Scuola gli iscritti sostengono gli esami sulle singole materie delle quali hanno seguito i corsi. Gli esami sono preceduti dalla trascrizione e illustrazione di un testo latino (letterario o documentario) romano o medioevale e da prove di lettura e illustrazione estemporanea di altri testi latini e greci (letterari o documentari).

La Commissione per i singoli esami è costituita da tre professori della Scuola fra cui un libero docente.

Gli iscritti inoltre debbono dar prova, con titoli o con esame, di conoscere il francese e di sapere adoperare materiali bibliografici tedeschi e inglesi e schedare libri scritti in due lingue slave oppure in una lingua orientale, se aspiranti al diploma di bibliotecario; di conoscere il francese e di avere una conoscenza elementare di almeno due lingue straniere, a loro scelta, se aspiranti al diploma di archivista paleografo.

Gli iscritti presentano infine una dissertazione, in italiano o in latino, sopra un tema attinente a una delle seguenti materie: paleografia latina, paleografia greca, diplomatica, papirologia, biblioteconomia, archivistica, bibliografia generale e storica, cronologia medioevale e storia delle arti decorative del manoscritto e del libro.

La Commissione per l'esame di diploma si compone di sette membri, cioè del direttore della Scuola che la presiede, di cinque professori della Scuola o della Facoltà di lettere e di un libero docente.

Per la presentazione e la discussione della dissertazione valgono le norme stabilite per la dissertazione di laurea.

Quando, sostenute le precedenti prove, la relazione sulle esercitazioni pratiche e la dissertazione siano approvate, gli iscritti alla sezione di biblioteconomia conseguono il diploma di bibliotecario, e quelli iscritti alla sezione di archivistica il diploma di archivista paleografo.

Art. 144.

Sul fondo di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1968, l'Università conferisce borse e sussidi agli studenti della Scuola.

Il numero e l'importo delle borse e dei sussidi sono determinati anno per anno dal Consiglio di amministrazione su proposta del Consiglio della Scuola.

Sono dati sussidi specialmente per visitare biblioteche e archivi stranieri, e il conferimento dei sussidi è fatto dal Rettore dell'Università su proposta del Consiglio della Scuola.

Il concorso alle borse è per titoli, secondo le norme che verranno fissate dalla Scuola

Art. 145.

Gli iscritti alla Scuola pagano le tasse d'immatricolazione, di iscrizione e di diploma e le sopratasse di colloquio e di diploma, nella misura che la legge stabilisce per gli iscritti alla Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 146.

Coloro che abbiano conseguito uno dei due diplomi di bibliotecario o di archivista paleografo e che abbiano una laurea rilasciata da una Facoltà di lettere e filosofia o giurisprudenza possono iscriversi a un corso di perfezionamento per bibliotecari e archivisti paleografi.

Il corso ha la durata di un anno e le materie di insegnamento sono:

1. Paleografia latina e diplomatica.
2. Paleografia greca.
3. Storia medioevale.
4. Storia del diritto italiano.
5. Storia delle arti decorative del manoscritto e del libro.

Il perfezionando deve iscriversi a quattro materie di cui i numeri 1, 2 e 5 sono obbligatorie e su cui egli sostiene esami. Superati questi il perfezionando presenta una tesi su argomento inerente alla paleografia latina e diplomatica o paleografia greca.

Al candidato sarà rilasciato un certificato di frequenza e di esame.

SCUOLE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO ANNESSI ALLA FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE « CESARE ALFIERI »

Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali.

Art. 147.

La Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali ha per fine di preparare con lezioni ed esercitazioni i

giovani laureati allo studio approfondito dei problemi internazionali: essa rilascia un diploma di perfezionamento in studi politici internazionali.

Alla Scuola possono iscriversi i laureati in scienze politiche, i laureati in giurisprudenza. i laureati in economia e commercio. Potranno essere iscritti i laureati di altre Facoltà e i laureati stranieri la cui preparazione scientifica sia riconosciuta idonea dal Consiglio della Scuola.

Art. 148.

Il Consiglio della Scuola è costituito dai professori che vi tengono i corsi delle materie elencate nell'art. 149 seguente e dai professori di ruolo della Facoltà di scienze politiche.

Il direttore è nominato dal Rettore tra i professori di ruolo della Facoltà, su proposta del Consiglio della Scuola ed è tacitamente confermato di anno in anno.

Art. 149.

La durata degli studi è di due anni e comprende i seguenti insegnamenti:

1. Problemi di diritto internazionale pubblico in pace e in guerra (biennale).
2. Problemi di diritto internazionale privato, amministrativo, industriale, del lavoro e penale (biennale).
3. Teoria e pratica dei trattati di commercio (annuale).
4. Problemi economici internazionali con speciale riferimento all'economia monetaria e bancaria (annuale).
5. Storia diplomatica e costituzionale (annuale).
6. Storia dei trattati (annuale).
7. Organizzazione e funzionamento dei principali istituti internazionali (annuale).
8. Storia e politica navale (annuale).

Art. 150.

Il Consiglio della Scuola potrà inoltre, di anno in anno, incaricare persone particolarmente competenti di tenere brevi corsi speciali di lezioni e conferenze sui problemi internazionali di attualità.

Art. 151.

Per essere ammesso a sostenere l'esame per il conseguimento del diploma di perfezionamento in studi politici internazionali, lo studente dovrà superare l'esame di profitto nelle materie elencate nell'art. 149 e dovrà dimostrare con esame orale di conoscere la lingua inglese o la lingua tedesca.

Art. 152.

Gli esami di profitto vengono sostenuti per singole materie, dinanzi ad una commissione composta del professore della materia, presidente, di un altro professore ufficiale e di un libero docente o cultore della materia.

Art. 153.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta in materia scelta dal candidato. Il tema, approvato dal professore ufficiale della materia, dovrà essere comunicato alla Scuola almeno due mesi prima dell'inizio della sessione di esami.

La dissertazione dovrà, in triplice copia, essere presentata in segreteria almeno quindici giorni prima della discussione. La Commissione per gli esami di diploma è nominata dal Rettore, su proposta del direttore della Scuola, che la presiede e si compone dai sette agli undici membri, compresi i professori della Scuola stessa.

Art. 154.

Gli iscritti alla Scuola per il corso di perfezionamento pagheranno le tasse seguenti:

Tassa annua di iscrizione	L.	500
Sopratassa annua di esami	»	100
Tassa erariale di diploma	»	200

Scuola di perfezionamento in discipline corporative.

Art. 155.

La Scuola di perfezionamento in discipline corporative ha per scopo di perfezionare la cultura dei giovani, che aspirano ad esplicare funzioni direttive in aziende industriali, commerciali ed agricole, per ciò che riguarda l'applicazione dei principi concernenti l'ordinamento dello Stato Fascista nei problemi riguardanti la produzione ed il lavoro.

Art. 156.

Alla Scuola possono essere iscritti soltanto quei laureati che per gli studi già compiuti, abbiano interesse a conseguire il diploma di perfezionamento in discipline corporative. Il Consiglio della Scuola determina, in relazione a questo criterio, quali lauree possono dar diritto alla iscrizione.

I laureati che non abbiano compiuto studi giuridici debbono però frequentare quei corsi propedeutici che saranno indicati nel manifesto annuale e sostenere i relativi esami prima di quelli propri della Scuola.

Art. 157.

Il Consiglio della Scuola è costituito dai professori che vi impartiscono insegnamenti fra quelli indicati nell'articolo seguente e dai professori di ruolo della Facoltà di scienze politiche.

Il direttore è nominato dal Rettore fra i professori di ruolo della Facoltà su proposta del Consiglio della Scuola, ed è tacitamente confermato di anno in anno.

Art. 158.

Il corso della Scuola ha durata biennale e comprende i seguenti insegnamenti:

1. Problemi di diritto corporativo e legislazione sociale (biennale).
2. Problemi di diritto commerciale e industriale (annuale).
3. Struttura e tecnica delle organizzazioni sindacali (annuale).
4. Problemi di economia corporativa e di politica economica e finanziaria (biennale).
5. Organizzazione scientifica del lavoro (annuale).
6. Statistica delle aziende e degli affari (annuale).

Art. 159.

Al termine del corso biennale lo studente deve superare l'esame di profitto in tutte le materie elencate nell'articolo precedente quindi sostenere l'esame di diploma, che è scritto ed orale, ed in seguito al quale la Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in discipline corporative. Per la com-

posizione delle Commissioni e per gli esami di profitto e di diploma valgono le norme di cui agli articoli 152 e 153 del presente statuto.

Art. 160.

Le tasse e sopratasse della Scuola sono quelle stesse stabilite per la Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali.

Corso di perfezionamento in studi coloniali.

Art. 161.

Il Corso di perfezionamento in studi coloniali, ha per scopo di preparare con lezioni ed esercitazioni i giovani laureati allo studio approfondito dei problemi coloniali, per addestrarli specialmente alle carriere direttive coloniali.

Art. 162.

Al Corso possono essere iscritti i giovani che abbiano già conseguita una delle seguenti lauree: *a*) in giurisprudenza *b*) in scienze politiche; *c*) in economia e commercio; *d*) in scienze economiche marittime rilasciata dal R. Istituto Superiore Navale di Napoli.

La Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri » può determinare quali altre lauree possono dare accesso al Corso.

Art. 163.

Il Consiglio del Corso è costituito dai professori che vi impartiscono insegnamenti e dai professori di ruolo della Facoltà di scienze politiche « Cesare Alfieri ».

Il direttore è nominato dal Rettore tra i detti professori di ruolo su prposta del Consiglio del corso ed è tacitamente confermato di anno in anno.

Art. 164.

Il Corso ha la durata di un anno e comprende i seguenti insegnamenti:

1. Storia della colonizzazione e delle esplorazioni geografiche.
2. Politica coloniale.
3. Diritto coloniale ed istituzioni di diritto musulmano
4. Geografia ed etnografia coloniale.
5. Diritto internazionale pubblico con particolare riferimento alle questioni coloniali ed ai mandati.
6. Economia coloniale.
7. Igiene coloniale.

Art. 165.

Al termine degli studi è rilasciato un certificato di frequenza e di esami. Per ottenere il predetto certificato il candidato deve superare gli esami di ogni singola materia, come pure un esame globale consistente in un colloquio delle materie che formano oggetto di insegnamento.

Art. 166.

Le tasse e sopratasse del Corso sono quelle stesse stabilite per la Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali, esclusa la tassa erariale di diploma.

Art. 167.

Per la composizione delle Commissioni per gli esami di profitto valgono le norme di cui all'art. 152 del presente statuto. Per la composizione delle Commissioni per gli esami di colloquio valgono le norme stabilite per gli esami di diploma della Scuola di perfezionamento in studi politici internazionali.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO
ANNESSE ALLA FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA

Art. 168.

Alla Facoltà di lettere e filosofia sono annessi i seguenti Corsi e Scuole di perfezionamento:

1. Corso di perfezionamento in filologia e antichità classiche.
2. Corso di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna.
3. Corso di perfezionamento in discipline storico-geografiche.
4. Corso di perfezionamento in discipline filosofiche.
5. Scuola di perfezionamento in filologia moderna.

Art. 169.

I Corsi di perfezionamento hanno la durata di un anno e conducono a un certificato di frequenza e d'esame; la Scuola di perfezionamento in filologia moderna ha la durata di due anni, e conduce a un diploma di perfezionamento.

Art. 170.

Alla Scuola e ai Corsi di perfezionamento possono iscriversi soltanto i laureati in lettere o in filosofia.

Art. 171.

I direttori dei Corsi e della Scuola di perfezionamento sono nominati dalla Facoltà.

La Commisssione dell'esame di diploma si compone di sette membri, fra cui un libero docente.

Art. 172.

Gli iscritti ai Corsi e alla Scuola di perfezionamento pagano una tassa annuale di iscrizione di L. 500 una sopratassa annua per esami di L. 100. Per la Scuola di perfezionamento in filologia moderna è inoltre dovuta la tassa di diploma di L. 200, da versarsi all'Erario.

Art. 173.

Il Corso di perfezionamento in filologia e antichità classiche è costituito dai seguenti insegnamenti:

Materie costitutive:

1. Filologia classica (letteratura latina o letteratura greca).
2. Archeologia.
3. Storia antica.
4. Papirologia.
5. Glottologia.
6. Paleografia latina e greca.

Materie aggiuntive:

1. Metodologia e storia della filologia classica.
2. Grammatica storica della lingua latina.
3. Grammatica storica della lingua greca.
4. Critica dei testi.

Art. 174.

Il Corso di perfezionamento in storia dell'arte medioevale e moderna è costituito dai seguenti insegnamenti:

Materie costitutive:

a) centrali: Storia dell'arte medioevale e moderna.

b) facoltative:

1. Storia medioevale.
2. Storia moderna.
3. Letteratura italiana.

Materie aggiuntive:

1. Storia della critica d'arte e dell'estetica.
2. Storia delle arti minori.

Art. 175.

Il Corso di perfezionamento in discipline storico-geografiche è costituito dai seguenti insegnamenti:

Materie costitutive:

1. Storia moderna.
2. Storia medioevale.
3. Geografia.

Materie aggiuntive:

1. Paleografia latina.
2. Economia politica corporativa.
3. Storia del diritto italiano.
4. Letteratura italiana.
5. Storia dell'arte medioevale e moderna.
6. Una delle tre letterature straniere (francese, tedesca, inglese).

Art. 176.

Il Corso di perfezionamento in discipline filosofiche è costituito dai seguenti insegnamenti:

Materie costitutive:

1. Storia della filosofia.
2. Filosofia teoretica.
3. Filosofia morale.
4. Pedagogia.
5. Psicologia.

Materie aggiuntive:

1. Estetica.
2. Storia della filosofia medioevale.
3. Storia delle religioni.
4. Filosofia del diritto.

Art. 177.

La Scuola di perfezionamento in filologia moderna comprende i seguenti insegnamenti:

Materie costitutive:

1. Letteratura italiana.
2. Filologia romanza.
3. Storia comparata delle lingue romanze.
4. Letteratura francese.
5. Letteratura tedesca.
6. Letteratura inglese.
7. Storia della lingua italiana.

Prova scritta di composizione nella lingua prescelta su argomento letterario, senza uso di vocabolario.

Materie aggiuntive:

1. Storia della critica e della storiografia letteraria moderna.
2. Storia delle lingue germaniche.
3. Critica dei testi.
4. Tradizioni popolari.

Art. 178.

I giovani che intendono perfezionarsi in uno dei suddetti corsi, debbono iscriversi oltre che a una materia da essi scelta — fra le materie costitutive o aggiuntive — come materia centrale e sostenere esami su tre materie, compresa la centrale.

Art. 179.

I giovani che intendono perfezionarsi in filologia moderna debbono seguire la Scuola di perfezionamento per due anni, e iscriversi, oltre che per i due anni alla materia (centrale) in cui intendono perfezionarsi anche in altre due materie a scelta diverse per ciascun anno. Essi devono sostenere esami sulle cinque materie seguite.

Art. 180.

Dopo aver sostenuti gli esami speciali, il perfezionando presenta una dissertazione scritta su argomento inerente alla disciplina prescelta come centrale.

La Commissione dell'esame di diploma si compone di sette membri, fra cui devono esser compresi i professori delle materie seguite dal perfezionando.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSO ALLA FACOLTA' DI MAGISTERO

Art. 181.

E' istituito il Corso di specializzazione in lingue moderne, costituito dai seguenti insegnamenti:

1) per la lingua francese:

I. Storia della lingua francese e interpretazione dei testi.

II. Esercitazioni pratiche di lingua, con particolare riguardo alla sintassi e allo stile francesi.

III. Un corso dell'Istituto francese di Firenze che verrà indicato dal Consiglio della Facoltà, in relazione ai programmi annuali di detto Istituto.

2) per la lingua inglese:

I. Storia della lingua inglese e interpretazione di testi.

II. Esercitazioni pratiche di lingua, con particolare riguardo alla sintassi e allo stile inglesi.

III. Un corso dell'Istituto britannico di Firenze che verrà indicato dal Consiglio della Facoltà, in relazione ai programmi annuali di detto Istituto.

3) per la lingua tedesca:

I. Storia della lingua tedesca ed interpretazione di testi.

II. Esercitazioni pratiche di lingua, con particolare riguardo alla sintassi e allo stile tedeschi.

III Un corso di lingua e letteratura tedesca della Facoltà di Magistero su programma che stabilirà la Facoltà stessa.

L'insegnamento di ciascuna disciplina sarà integrato da esercitazioni, anche presso scuole pubbliche, e da lettura di testi.

Art. 182.

Al Corso possono essere iscritti i laureati in lingue letterature moderne ed anche tutti coloro che siano in possesso di una delle lauree ritenute sufficienti per l'ammissione ai concorsi e cattedre di lingue straniere nelle scuole medie.

Possono essere anche ammessi stranieri in possesso di titoli di studio ritenuti equipollenti alla laurea del Consiglio di Facoltà.

Art. 183.

Il Corso ha la durata di un anno, e consente di conseguire, in seguito agli esami di profitto in ciascuna materia e alla discussione di una tesi scritta, un certificato di specializzazione.

Art. 184.

Le tasse sono stabilite nella seguente misura:

Tassa d'iscrizione L. 500, sopratassa d'esami L. 100.

Art. 185.

Gli esami di profitto dovranno essere sostenuti separatamente per ciascuna materia. Per il corso seguito fuori della Facoltà, il Consiglio di questa stabilisce il modo più opportuno per sincerarsi del profitto ottenuto.

Art. 186.

Non si può essere iscritti contemporaneamente a più di un corso.

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN AGRICOLTURA COLONIALE ANNESSO ALLA FACOLTA' DI AGRARIA

Art. 187.

Alla Facoltà di agraria è annesso un Corso di specializzazione in agricoltura coloniale, della durata di un anno, al quale possono essere ammessi soltanto i laureati in scienze agrarie o in scienze forestali.

Art. 188.

Il Corso ha sede presso il Regio Istituto agronomico dell'Africa italiana, in Firenze, i cui mezzi didattici e scientifici (laboratori, musei, biblioteche, ecc.), sono posti a disposizione per lo svolgimento del corso stesso.

Il personale insegnante è fornito dal ruolo della Facoltà di Agraria della Regia Università e dal ruolo del Regio Istituto.

Con apposita convenzione sono regolati i rapporti fra la Regia Università ed il Regio Istituto agronomico pel funzionamento del Corso.

Art. 189.

Gli insegnamenti del Corso si distinguono in fondamentali e complementari e vengono tutti impartiti con specifico riferimento all'Africa italiana.

Sono fondamentali:

1. Biogeografia.
2. Agricoltura.
3. Zootecnica.
4. Tecnologia e industrie rurali.
5. Entomologia agraria (semestrale).
6. Patologia vegetale (semestrale).
7. Economia agraria.

Sono complementari:

1. Selvicoltura.
2. Igiene coloniale (semestrale)
3. Costruzioni rurali (semestrale).
4. Meccanica agraria (semestrale).

I suddetti insegnamenti saranno integrati da conferenze, colloqui ed esercitazioni su speciali argomenti nonchè da un tirocinio pratico il cui periodo e la cui durata saranno stabiliti dal Consiglio del Corso.

Le conferenze ed i colloqui possono aver luogo nelle stesse ore delle lezioni teoriche ed in vece di queste.

Art. 190.

Il Corso è retto da un Consiglio, costituito di tutti i professori che in esso hanno insegnamenti.

Il direttore del Consiglio è nominato annualmente dal Rettore della Regia Università fra i professori medesimi.

Art. 191.

Per l'iscrizione al Corso di specializzazione occorre presentare domanda entro il termine stabilito per l'iscrizione ai corsi universitari.

Le tasse e sopratasse sono stabilite nella seguente misura:

Tassa d'iscrizione	L. 500
Sopratassa per esami	» 100

Tutte le tasse e sopratasse debbono essere versate alla Cassa della R. Università.

Le altre modalità relative all'iscrizione ed al pagamento delle tasse e sopratasse scolastiche, sono identiche a quelle stabilite per gli studenti della Facoltà di agraria.

Art. 192.

Al termine degli studi è rilasciato un certificato di frequenza e di esami.

Per ottenere il predetto certificato il candidato deve aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno due da lui scelti fra i complementari e un esame finale consistente in un colloquio della materia che forma oggetto d'insegnamento.

Art. 193.

Le commissioni per gli esami di profitto e per l'esame finale sono composte rispettivamente, di tre e di almeno sette membri, scelti fra i professori delle discipline costituenti il corso.

Della commissione per l'esame finale fa parte, quale Presidente, il Preside della Facoltà di Agraria.

Art. 194.

A coloro che hanno superato l'esame finale viene rilasciato un certificato di specializzazione in agricoltura coloniale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale:

BOTTAI

REGIO DECRETO 22 maggio 1939-XVII, n. 1166.
Modificazioni allo statuto della Regia Università di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Milano, approvato con il R. decreto 4 novembre 1926-V, n. 2280 e modificato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2233 e successivi;
Veduto lo statuto del Regio Istituto superiore agrario di Milano, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930-IX, numero 1965;
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;
Veduto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1464, con cui il Regio Istituto superiore agrario di Milano è stato aggregato come Facoltà alla Regia Università della stessa sede;
Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono abrogate le norme dello statuto del Regio Istituto superiore agrario di Milano, approvato con il R. decreto sopraindicato, concernenti il Corso di perfezionamento in chimica agraria.

Art. 2.

Le norme dello statuto della Regia Università di Milano, risultanti dai Regi decreti sopraindicati — salvo soltanto quelle riguardanti le Scuole di perfezionamento in lingue e letterature straniere moderne, in matematiche applicate e quelle attinenti agli studi in medicina e chirurgia — sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 57. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Milano

TITOLO I

COSTITUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

La Regia Università di Milano comprende le seguenti Facoltà:

Facoltà di giurisprudenza.
Facoltà di lettere e filosofia.
Facoltà di medicina e chirurgia.
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.
Facoltà di agraria.
Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 2.

Lo studente può in qualunque anno di corso passare da uno ad altro corso di laurea, purchè ne faccia domanda nei termini prescritti per l'iscrizione.

Ove nel passaggio chieda di essere iscritto ad anno di corso successivo al primo, il Consiglio della Facoltà delibera a quale anno possa essere iscritto e quali esami di profitto debba sostenere e gli stabilisce il piano di studi.

In ogni caso lo studente deve essere fornito del titolo di studi medi prescritto per adire al corso di laurea a cui aspira.

Art. 3.

Nella Università si possono impartire corsi a titolo privato da coloro i quali siano abilitati alla libera docenza nella materia a cui si riferisce il corso stesso. Quando questi corsi abbiano la stessa estensione dei corrispondenti corsi ufficiali e siano svolti nello stesso numero di lezioni settimanali e con sufficienti mezzi dimostrativi e sperimentali, la Facoltà, nell'approvare i programmi, li può dichiarare pareggiati, agli effetti della carriera scolastica.

Art. 4.

L'insegnamento a titolo privato ha luogo in locali universitari; tuttavia il Rettore, può autorizzare il libero docente a tenere il corso fuori delle sedi universitarie, purchè dia sufficienti garanzie circa il materiale didattico e dimostrativo, l'igiene, l'ordine e l'adatta destinazione dei locali prescelti, e purchè possano liberamente accedervi il Preside della Facoltà e le persone da lui designate, restando detti corsi soggetti alla giurisdizione disciplinare delle autorità accademiche.

Art. 5.

Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti dell'iscrizione, il corso che a cagione della condotta degli studenti abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO II

Insegnamenti ed esami.

Art. 6.

Gli insegnamenti vengono impartiti sotto forma di lezioni cattedratiche e di esercitazioni pratiche.

Ogni insegnamento di svolge, di regola, in tre ore settimanali di lezioni tenute in turni distinti.

Art. 7.

Gli esami di laurea o di diploma si svolgono per ciascuna Facoltà o Scuola secondo le disposizioni particolari più innanzi stabilite.

TITOLO III.

ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Art. 8.

La Facoltà di giurisprudenza rilascia la laurea in giurisprudenza.

Alla Facoltà è annessa la Scuola di statistica che rilascia il diploma in statistica.

Art. 9.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Medicina legale e delle assicurazioni.
4. Diritto canonico.
5. Diritto privato comparato.
6. Diritto coloniale.
7. Diritto industriale.
8. Legislazione del lavoro.
9. Diritto aeronautico.
10. Diritto comune.
11. Esegesi delle fonti del diritto italiano.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 10.

L'esame di laurea consiste:

1) nella discussione orale di una dissertazione scritta svolta su un tema precedentemente approvato dal professore della materia;

2) nella discussione orale di due altri temi, parimenti approvati in precedenza dai professori delle rispettive materie, le quali debbono essere diverse fra loro e da quella della dissertazione.

La disssertazione deve essere presentata alla segreteria, in triplice copia, almeno un mese prima di quello fissato per l'esame, insieme con l'indicazione dei titoli dei temi orali.

Art. 11.

Gli studenti non possono sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto romano, di diritto amministrativo, se non abbiano superato, rispettivamente, gli esami di istituzioni di diritto privato, di istituzioni di diritto romano e di diritto costituzionale.

Art. 12.

Gli esami sulle materie biennali saranno sostenuti alla fine del biennio.

Scuola di statistica.

Art. 13.

La Scuola di statistica è diretta dal professore di ruolo titolare della cattedra di statistica nella Facoltà di giurisprudenza.

Art. 14.

La durata del corso degli studi per il diploma in statistica è di due anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Elementi di matematica.
2. Statistica.
3. Statistica economica - corso elementare.
4. Statistica giudiziaria (semestrale).
5. Statistica sociale (semestrale).
6. Antropometria generale e antropometria comparata delle razze (semestrale).
7. Statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze (semestrale).
8. Sociologia generale e sociologia coloniale.
9. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
10. Geografia politica ed economica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Economia politica corporativa - corso elementare.
2. Antropologia.
3. Nozioni elementari di diritto privato e pubblico.

Gl'insegnamenti semestrali di « statistica giudiziaria » e « statistica sociale » e quelli, pure semestrali, di « antropometria generale e antropometria comparata delle razze » e « statistica sanitaria generale e statistica sanitaria comparata delle razze » comportano rispettivamente esami unici.

L'insegnamento biennale di « statistica economica » comporta un esame alla fine di ogni anno.

Gli insegnamenti complementari possono essere scelti dallo studente fra le discipline impartite in altre Facoltà dell'Ateneo, previa approvazione del Preside della Facoltà di giurisprudenza.

Per essere ammesso all'esame di diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 15.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su argomento statistico scelto dal candidato in una delle materie fondamentali che s'insegnano nella Scuola.

L'argomento della dissertazione deve essere dal candidato sottoposto all'approvazione del direttore della Scuola sei mesi prima della discussione.

TITOLO IV.

Ordinamento della Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 16.

La Facoltà di lettere e filosofia rilascia la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Art. 17.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Geografia.
5. Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1. Letteratura greca.
2. Storia greca.
3. Glottologia.
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1. Filologia romanza.
2. Storia medioevale.
3. Storia moderna.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1. Filologia greco-latina.
2. Grammatica greca e latina.
3. Epigrafia greca.
4. Papirologia.
5. Antichità greche e romane.
6. Topografia dell'Italia antica.
7. Storia della letteratura latina medioevale.
8. Storia della lingua italiana.
9. Storia del Risorgimento.
10. Sanscrito.
11. Lingue e letterature semitiche dell'A.O.I.
12. Filologia germanica.
13. Paleografia e diplomatica.
14. Paletnologia.
15. Lingua e letteratura francese.
16. Lingua e letteratura tedesca.
17. Lingua e letteratura inglese.
18. Lingua e letteratura spagnola.
19. Lingua e letteratura russa.
20. Lingua e letteratura polacca.
21. Storia delle religioni.
22. Storia della musica.
23. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre 8 discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studio della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

L'insegnamento di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » può essere scisso nei due insegnamenti di « archeologia e storia dell'arte greca » e di « archeologia e storia dell'arte romana » e così l'insegnamento di « storia dell'arte medioevale e moderna » sdoppiato nei due insegnamenti di «storia dell'arte medioevale» e di «storia dell'arte moderna».

Il Preside, sentita, ove lo ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal Preside della Facoltà.

Art. 18.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Storia medioevale.
5. Storia moderna.
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Filosofia teoretica (biennale).
8. Filosofia morale (biennale).
9. Pedagogia.
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia della filosofia antica.
4. Storia delle religioni.
5. Storia del Cristianesimo.

6. Psicologia.
7. Storia del Risorgimento.
8. Storia del diritto italiano.
9. Letteratura greca.
10. Economia politica corporativa.
11. Biologia delle razze umane.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del Preside della Facoltà.

Art. 19.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta su un tema comunicato in precedenza e approvato dal professore della materia.

La dissertazione deve essere presentata alla segreteria in triplice copia, almeno un mese prima del giorno fissato per l'esame.

Art. 20.

Sono istituiti e sono regolati da disposizioni speciali i seminari di filologia classica, linguistica e filologia romanza, filosofia, storia moderna, letteratura italiana.

Il seminario di filologia classica è diviso in due corsi, uno preparatorio (lettorato di latino e di greco) e uno superiore regolato dai titolari delle materie.

TITOLO V.

Ordinamento della Facolta di medicina e chirurgia.

Art. 21.

La Facoltà di medicina e chirurgia rilascia la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 22.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale — compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio.

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Microbiologia.
3. Scienza dell'ortogenesi.
4. Puericoltura.
5. Tisiologia.
6. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
7. Malattie infettive.
8. Medicina del lavoro.
9. Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
10. Psicologia.
11. Radiologia.
12. Clinica ortopedica.
13. Urologia.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica », è prescritto alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale: essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrica ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 23.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un tema approvato in precedenza dal professore della materia.

La dissertazione deve essere depositata nella segreteria della Facoltà almeno quindici giorni avanti l'esame.

TITOLO VI.

ORDINAMENTO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE. FISICHE E NATURALI.

Art. 24.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali rilascia le seguenti lauree:

in chimica industriale;
in fisica;
in scienze matematiche;
in matematica e fisica;
in scienze naturali.

Art. 25.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica industriale è di cinque anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica industriale (biennale).
4. Chimica analitica.
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Tecnologie chimico-agrarie.
7. Impianti industriali chimici.
8. Istituzioni di matematiche.
9. Fisica sperimentale (biennale).
10. Fisica tecnica.
11. Mineralogia.
12. Preparazioni chimiche.
13. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
14. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
15. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
4. Chimica applicata.
5. Chimica biologica.
6. Chimica agraria.
7. Metallurgia e metallografia.
8. Elettrochimica.
9. Chimica delle sostanze coloranti.
10. Fisica superiore.
11. Fisica teorica.
12. Elettrotecnica.
13. Batteriologia industriale.
14. Geologia.
15. Disegno.
16. Materie giuridiche ed economiche.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in otto da lui scelti fra i complementari.

Art. 26.

I corsi di preparazioni chimiche, di esercitazioni di chimica analitica qualitativa e di esercitazioni di chimica analitica quantitativa importano oltre all'esame orale, anche una prova pratica.

Gli insegnamenti biennali di chimica fisica e di chimica industriale comportano, oltre all'esame orale alla fine del biennio, una prova pratica alla fine di ogni anno.

Art. 27.

L'insegnamento di istituzioni di matematiche è preceduto da un corso preparatorio di esercitazioni obbligatorie, che si svolge nell'anno precedente; l'esame verte su tutta la materia dell'insegnamento.

Non potranno iscriversi alle esercitazioni di chimica analitica quantitativa gli studenti che non abbiano superato gli esami di preparazioni chimiche e di esercitazioni di chimica analitica qualitativa.

L'insegnamento biennale di chimica fisica comporta un solo esame dopo il secondo anno. Non potranno iscriversi alla chimica fisica 2° anno gli studenti che non abbiano superato gli esami di istituzioni di matematiche (o degli insegnamenti matematici equivalenti) di fisica, di chimica generale ed inorganica.

Non potranno iscriversi alla fisica tecnica gli studenti che non abbiano superato in precedenza gli esami di istituzioni di matematiche (o degli insegnamenti matematici equivalenti) e di fisica.

L'insegnamento biennale di chimica industriale si compone di due programmi distinti di chimica industriale inorganica e di chimica industriale organica, e comporta due esami distinti, rispettivamente sui due programmi. Non potranno iscriversi alla chimica industriale 2° anno gli studenti che non abbiano superato gli esami di chimica fisica, di esercitazioni di chimica analitica quantitativa e di chimica organica.

Art. 28.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche sperimentali su argomento riferentesi alle discipline del corso di laurea, ed eseguite presso uno degli istituti già frequentati dallo studente; inoltre nella presentazione e discussione di uno studio o progetto di impianto riguardante l'industria chimica. E' preceduto da una prova pratica e scritta su temi tratti dagli insegnamenti di applicazioni chimiche fondamentali del corso di laurea.

Art. 29.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.

11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Fisica tecnica.
3. Elettrotecnica.
4. Astronomia.
5. Mineralogia.
6. Geodesia.
7. Calcolo delle probabilità.
8. Meccanica superiore.
9. Geometria differenziale.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per il corso di laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 30.

L'insegnamento di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno è preceduto da un corso preparatorio di esercitazioni obbligatorie, che si svolge nell'anno precedente; l'esame verte su tutta la materia dell'insegnamento.

Art. 31.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche su argomento riferentesi alle discipline del corso di laurea, ed eseguite presso una delle cattedre della Facoltà; è preceduto da una prova pratica su temi tratti dagli insegnamenti fisici sperimentali e fondamentali del corso di laurea.

Art. 32.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
4. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
5. Calcolo delle probabilità.
6. Calcoli numerici e grafici.
7. Geometria differenziale.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Meccanica superiore.
11. Astronomia.
12. Geodesia.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematica » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 33.

L'insegnamento di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno è preceduto da un corso preparatorio di esercitazioni obbligatorie, che si svolge nell'anno precedente; l'esame verte su tutta la materia dell'insegnamento.

Art. 34.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Matematiche complementari.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica teorica.
8. Fisica superiore.
9. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche elementari dal punto di vista superiore.
3. Matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni libere sulla vita umana.
4. Calcolo delle probabilità.
5. Calcoli numerici e grafici.
6. Geometria differenziale.
7. Geometria superiore.
8. Meccanica superiore.
9. Fisica matematica.
10. Fisica tecnica.
11. Elettrotecnica.
12. Astronomia.
13. Geodesia.
14. Mineralogia.

Per gli insegnamenti di « analisi matematica », di « geometria analitica e geometria descrittiva » e di « fisica spe-

rimentale » e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 35.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomenti riguardanti le discipline fisiche e matematiche del corso di laurea, ed è preceduto da una prova pratica su temi tratti dagli insegnamenti fisici e matematici fondamentali del corso di laurea.

Art. 36.

L'insegnamento di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno è preceduto da un corso preparatorio di esercitazioni obbligatorie, che si svolge nell'anno precedente; l'esame verte su tutta la materia dell'insegnamento.

Art. 37.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Biologia generale.
3. Chimica biologica.
4. Antropologia.
5. Paleontologia.
6. Patologia vegetale.
7. Genetica.
8. Geografia fisica.
9. Petrografia.
10. Igiene.
11. Statistica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea la studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 38.

L'insegnamento biennale di botanica importa un esame alla fine di ogni anno; il primo sulla parte generale, il secondo sulla parte sistematica.

Gli insegnamenti biennali di zoologia e di fisiologia generale comportano un solo esame alla fine del biennio.

Non potranno iscriversi all'insegnamento di geologia gli studenti che non abbiano superato in precedenza l'esame di mineralogia.

Non potranno iscriversi all'insegnamento di anatomia comparata gli studenti che non abbiano superato in precedenza l'esame di zoologia.

Non potranno iscriversi all'insegnamento di fisiologia generale 2° anno gli studenti che non abbiano superato in precedenza gli esami di fisica, chimica generale ed inorganica, chimica organica.

Art. 39.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante ricerche su argomento riferentesi alle discipline naturalistiche del corso di laurea ed eseguite presso uno degli istituti già frequentati dallo studente, e nella discussione di una tesina su argomento di scienze biologiche oppure abiologiche, a seconda che la dissertazione di laurea riguardi il secondo od il primo indirizzo; è preceduto da una prova pratica su temi tratti dagli insegnamenti naturalistici fondamentali del corso di laurea.

TITOLO VII.

Ordinamento della Facoltà di agraria.

Art. 40.

La Facoltà di agraria rilascia la laurea in scienze agrarie.

Art. 41.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze agrarie è di quattro anni, divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione: diploma di maturità classica o di maturità scientifica; diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Zoologia generale.
4. Entomologia agraria.
5. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
6. Zoognostica.
7. Mineralogia e geologia.
8. Chimica generale e inorganica - con applicazioni di analitica.
9. Chimica organica.
10. Matematica.
11. Fisica.
12. Principi di economia generale corporativa e di statistica.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Patologia vegetale.
2. Chimica agraria (biennale).
3. Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale).
4. Coltivazioni arboree.
5. Zootecnica generale.
6. Zootecnica speciale.
7. Economia e politica agraria (biennale).
8. Estimo rurale e contabilità.

9. Microbiologia agraria e tecnica.
10. Topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di lisegno.
11. Meccanica agraria, con applicazioni di disegno.
12. Idraulica agraria, con applicazioni di disegno.
13. Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.

Sono insegnamenti complementari:

1. Ecologia.
2. Genetica.
3. Orticoltura e floricoltura (semestrale).
4. Alpicoltura e selvicoltura.
5. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
6. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).
7. Diritto agrario.
8. Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica).
9. Igiene zootecnica.
10. Agricoltura tropicale e subtropicale.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Gli insegnamenti semestrali di « bachicoltura e apicoltura » e di « avicoltura e coniglicoltura » possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di « zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura) ».

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Art. 42.

Durante il 2° biennio gli studenti devono compiere un periodo di tirocinio pratico stabilito da apposito regolamento e della durata di almeno un trimestre estivo.

Art. 43.

L'esame di laurea consiste:

1) nella discussione di una tesi scritta, svolta su un tema liberamente scelto dal candidato;

2) nello svolgimento di due tesi orali, scelte dalla Commissione esaminatrice fra le tre liberamente indicate dal candidato su materia diversa da quella della tesi scritta.

I candidati all'esame di laurea devono comunicare alla segreteria il titolo della dissertazione e delle tesi orali entro il 31 dicembre per la sessione estiva, ed entro il 31 marzo per quella autunnale.

La dissertazione deve essere depositata nella segreteria della Facoltà, in duplice copia dattilografata, almeno un mese prima della data dell'esame di laurea.

Art. 44.

Per gli iscritti e i laureati di altra Facoltà, aspiranti al conseguimento della laurea in scienze agrarie, la Facoltà determina, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti e gli insegnamenti che debbono seguire e sui quali debbono superare l'esame.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea in scienze agrarie.

Art. 45.

Sono ammessi alla Facoltà di agraria:

a) l'azienda agraria, i cui principali scopi sono quelli di fornire mezzi per il tirocinio degli studenti e di essere campo di osservazione da parte dei professsori e degli studenti;

b) il laboratorio di chimica agraria con funzione di stazione sperimentale, cui sono affidati il compito del servizio di analisi per il pubblico e la esecuzione di esperienze in laboratorio ed in campagna, per lo studio dei problemi chimico-fisico-agrari;

c) i campi sperimentali, istituiti per fornire ai rispettivi professori i mezzi per compiere esperienze in campagna, al fine di risolvere problemi scientifico-agrari e prove dimostrative per gli studenti;

d) la stazione sperimentale di zootecnia, fondata con R. decreto 10 maggio 1928, n. 1285;

e) la stazione sperimentale del freddo, fondata con R. decreto 2 ottobre 1919, n. 2506;

f) la stazione sperimentale di orti-frutticoltura, fondata con R. decreto 18 maggio 1922, n. 805;

g) il Regio osservatorio fitopatologico, istituito con decreto Ministeriale 25 aprile 1917;

h) la istituzione agraria dott. Andrea Ponti, regolata dallo statuto approvato con R. decreto 19 febbraio 1891, numero LXXIX, parte supplementare;

i) la borsa Armeno per gli studi agrari, regolata dallo statuto approvato con R. decreto 2 aprile 1896, n. XXIII, parte supplementare;

l) la fondazione premio Körner, regolata dallo statuto approvato con R. decreto 14 giugno 1923, n. 1660;

m) la fondazione Menozzi, regolata dallo statuto approvato con R. decreto 26 marzo 1931, n. 402;

n) la fondazione Romagnoli, regolata dallo statuto approvato con R. decreto 5 aprile 1934, n. 699.

L'azienda agraria di cui alla lettera *a*) è gestita e condotta industrialmente con direzione tecnica ed amministrativa separata, affidata ad apposito personale e con norme da approvarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Università. Pure dal Consiglio predetto devono essere approvate le norme per le gestioni separate per il funzionamento amministrativo e contabile del laboratorio di chimica agraria con funzione di stazione sperimentale, della stazione sperimentale, di zootecnia, di cui, rispettivamente, alla lettera *b*) e *d*) del presente articolo.

Gli scopi, le norme per il funzionamento e i rapporti delle stazioni sperimentali, del Regio osservatorio di fitopatologia e delle altre istituzioni, di cui alle lettere *c*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), del presente articolo con la Regia Università di Milano sono indicate nei rispettivi statuti di fondazione e regolamenti su ricordati.

TITOLO VIII.

Ordinamento della Facoltà di medicina veterinaria.

Art. 46.

La Facoltà di medicina veterinaria rilascia la laurea in medicina veterinaria.

Art. 47.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina veterinaria è di quattro anni, divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Zoologia generale.
2. Botanica.
3. Fisica.
4. Chimica.
5. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia (biennale).
6. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica (biennale).
7. Zoognostica.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Patologia generale ed anatomia patologica (biennale).
2. Farmacologia.
3. Zootecnica generale.
4. Zootecnica speciale.
5. Patologia speciale e clinica medica (biennale).
6. Patologia speciale e clinica chirurgica (biennale).
7. Ostetricia e ginecologia.
8. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria (biennale).
9. Ispezione degli alimenti di origine animale.
10. Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Parassitologia.
2. Microbiologia ed immunologia.
3. Anatomia topografica e chirurgia operatica.
4. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.
5. Podologia.
6. Medicina veterinaria legale.
7. Igiene zootecnica.
8. Patologia tropicale veterinaria.
9. Radiologia (semestrale).
10. Bachicoltura e apicoltura (semestrale).
11. Avicoltura e coniglicoltura (semestrale).
12. Idrobiologia e pescicoltura (semestrale).
13. Economia rurale (semestrale).

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica » e di « patologia speciale e clinica chirurgica » comportano un esame teorico ed una prova pratica.

Gl'insegnamenti semestrali di « bachicoltura e apicoltura » e di « avicoltura e coniglicoltura » possono essere sostituiti con un insegnamento annuale di « zoocolture (bachi, api, avi, coniglicoltura) ».

Due insegnamenti complementari a corso semestrale valgono per un insegnamento complementare a corso annuale.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del primo biennio ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Gli insegnamenti di « patologia speciale e clinica medica », di « patologia speciale e clinica chirurgica », di « zootecnica » e di « ispezione degli alimenti di origine animale » debbono essere completati da un tirocinio pratico complessivo e continuativo di almeno sei mesi presso gli istituti della Facoltà di medicina veterinaria, presso le stazioni sperimentali zooprofilattiche dipendenti dal Ministero dell'Interno, presso Istituti zootecnici dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e foreste o da Amministrazioni provinciali, o presso Macelli riconosciuti dalle Facoltà di medicina veterinaria. Il tirocinio deve essere iniziato dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 4° anno e compiuto prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami negli insegnamenti fondamentali del secondo biennio ed almeno in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Art. 48.

Gli insegnamenti biennali comportano ciascuno due esami distinti e due distinte votazioni.

Art. 49.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta svolta su un tema approvato in precedenza dal professore della materia.

La tesi deve essere depositata presso la segreteria della Facoltà, almeno quindici giorni avanti l'esame di laurea.

Art. 50.

Per gli iscritti o laureati di altre Facoltà, aspiranti al conseguimento della laurea in medicina veterinaria, la Facoltà determina, caso per caso, l'anno di corso al quale essi possono essere iscritti e gli insegnamenti che debbono seguire e sui quali debbono superare gli esami.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

TITOLO IX.

SCUOLE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Scuola di perfezionamento in discipline corporative.

Art. 51.

La Scuola ha per iscopo di perfezionare nelle discipline attinenti all'ordinamento sindacale e corporativo i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche, in economia e commercio e di fornire ad essi la preparazione specifica per gli uffici direttivi della organizzazione sindacale e corporativa.

La Scuola funziona d'accordo con la Università cattolica del Sacro Cuore, in nome e per conto di entrambe le Università.

Art. 52.

Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

Diritto sindacale e corporativo.
Legislazione del lavoro.
Statistica economica.
Economia corporativa.
Pratica sindacale.

La durata del corso degli studi è di due anni.

Art. 53.

Agli iscritti che abbiano frequentato i corsi e superato gli esami nelle singole materie e quello di diploma, sarà conferito un diploma speciale secondo le norme generali dell'ordinamento universitario.

Art. 54.

Gli iscritti alla Scuola di perfezionamento in discipline corporative devono pagare le seguenti tasse e sopratasse:

Tassa d'iscrizione annuale	L.	500
Sopratassa annuale di esami	»	100
Tassa di diploma (dovuta all'Erario) . . .	»	200

Corso di specializzazione nelle discipline coloniali.

Art. 55.

Il corso di specializzazione nelle discipline coloniali ha lo scopo di preparare, con insegnamenti speciali, i laureati in giurisprudenza, in scienze politiche e in economia e commercio agli impieghi presso l'Amministrazione coloniale e all'esercizio di professioni forensi e di ragioneria o altre o di commerci o industrie.

A giudizio del Consiglio di Facoltà, possono pure essere ammessi al corso coloro che siano forniti di altra laurea o diploma di studi superiori.

Art. 56.

Il corso ha la durata di un anno.

Art. 57.

Le materie di insegnamento costitutive del corso, sono le seguenti:

1. Diritto coloniale:

a) Ordinamento dell'amministrazione coloniale;

b) Diritto pubblico e privato coloniale;

2. Economia corporativa con speciale riguardo all'economia coloniale;

3. Geografia economica con speciale riguardo ai possedimenti ed alle colonie italiane;

4. Istituzioni islamiche;

5. Istituzioni etiopiche.

Per il diritto amministrativo e per il diritto internazionale saranno istituiti insegnamenti speciali in quanto occorra ai fini di questo corso.

Gli iscritti potranno inoltre frequentare gli insegnamenti di lingue parlate nelle Colonie, istituiti presso l'Istituto Fascista per l'Africa italiana.

Art. 58.

Agli iscritti al corso che abbiano superati gli esami nelle singole materie sarà rilasciato un certificato di esami, secondo le norme per l'ordinamento universitario.

Art. 59.

Le tasse da pagarsi dagli iscritti sono le seguenti:

Tassa d'iscrizione	L.	500
Sopratassa d'esami	»	100

FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Corso teorico pratico di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera per aspiranti Direttori sanitari di ospedali ed istituti affini.

Art. 60.

E' istituito presso l'istituto di igiene della R. Università di Milano, un corso teorico-pratico di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera, per aspiranti Direttori di ospedale ed Istituti affini.

Art. 61.

Il corso ha la durata di un anno accademico.

Art. 62.

Sono ammessi al corso i laureati in medicina e chirurgia da almeno due anni, che siano in possesso del diploma del corso bimestrale complementare d'igiene pratica per aspiranti ai posti di ufficiale sanitario, o di certificato comprovante di aver prestato almeno un anno di servizio in qualità di effettivo o volontario presso Istituti universitari, o pubblici ospedali, od uffici sanitari dello Stato, delle provincie o dei comuni.

Art. 63.

Il corso comprenderà lezioni teoriche, esercitazioni di laboratorio e tirocinio ospedaliero.

Il tirocinio sarà compiuto presso tutti gli uffici direttivi e sezioni sanitarie ed economali degli ospedali a tale uopo prescelti.

Art. 64.

Nel corso verranno trattati i seguenti argomenti:

Storia degli ospedali e delle costruzioni ospedaliere.

Le moderne costruzioni ospedaliere - Ospedali generali e specializzati - Grandi, medi e piccoli ospedali - Zone di degenza - Zone di cura e zone dei servizi - Convalescenziari - Cronicari e case di cura.

Arredamenti ospitalieri relativi alle zone di degenza, alle zone di cura e alle zone dei servizi generali.

Funzionamento ed esercizio degli Ospedali e degli Istituti affini - Direzione - Servizi di cura e di assistenza - Alimentazione degli ammalati e diete ospedaliere - Scelta e valore e manipolazione degli alimenti - Servizi di cucina, di farmacia, di lavanderia e di disinfezione - dei servizi economali ospedalieri in genere.

Profilassi delle malattie infettive in ospedali.

Legislazione, regolamentazione ed amministrazione ospedaliera.

Regolamenti e norme interne di servizio.

Statistiche ospedaliere e relazioni sanitarie.

Rapporti dell'ospedale con altri Enti assistenziali.

Art. 65.

Alla fine del corso, a coloro che avranno superato con esito favorevole le prove teorico-pratiche di esame, avanti ad apposita Commissione (della quale farà parte anche un rappresentante sanitario del Ministero dell'interno) sarà dalla R. Università rilasciato apposito diploma.

Art. 66.

La tassa d'immatricolazione è di L. 300; quella di iscrizione è di L. 800.

Inoltre gli iscritti sono tenuti al pagamento di un contributo fissato in L. 200, e della tassa di diploma di L. 200, da versarsi all'Erario.

Art. 67.

Possono essere ammessi a frequentare soltanto le lezioni teorico-dimostrative del corso suddetto, dietro pagamento di una tassa di L. 400, ingegneri, architetti, e funzionari ospedalieri.

Ai frequentatori sarà rilasciato alla fine del corso apposito certificato di frequenza.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

REGIO DECRETO 23 giugno 1939-XVII, n. 1167.
Modificazioni allo statuto della Regia Università di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Palermo, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2412 e modificato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2240 e successivi;
Veduto lo statuto dell'Istituto superiore libero di economia e commercio di Palermo, approvato con il R. decreto 8 marzo 1925-III, n. 829, e modificato con il R. decreto 1 ottobre 1936-XIV, n. 1976;
Veduto il R. decreto 23 dicembre 1926-V, n. 2439, con il quale è stato istituito un corso di specializzazione in studi coloniali presso l'Istituto superiore libero di economia e commercio di Palermo;
Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;
Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;
Veduto il R. decreto 29 maggio 1937-XV, n. 1230 con il quale l'Istituto superiore libero di economia e commercio di Palermo è stato trasformato in Facoltà dell'Università della stessa sede;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato lo statuto dell'Istituto superiore di economia e commercio di Palermo, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati.
E' altresì abrogato il R. decreto 23 dicembre 1926-V, numero 2439, con il quale è stato istituito un Corso di specializzazione in studi coloniali presso l'Istituto superiore anzidetto.

Art. 2.

Le norme dello statuto della Regia Università di Palermo risultanti dai Regi decreti sopraindicati - salvo soltanto quelle riguardanti le Scuole di perfezionamento in medicina e chirurgia - sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 giugno 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 44. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Palermo

TITOLO I.

PARTE GENERALE.

Art. 1.

L'Università di Palermo è costituita dalle seguenti Facoltà:
1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di economia e commercio;
3. Falcoltà di lettere e filosofia;
4. Facoltà di medicina e chirurgia;
5. Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
6. Facoltà di farmacia;
7. Facoltà di ingegneria.

Art. 2.

Il numero delle lezioni per ogni insegnamento non può essere inferiore a tre ore settimanali da tenersi in giorni distinti, salvo le disposizioni speciali per le singole Facoltà.

Art. 3.

I professori ufficiali e i liberi docenti si accertano della frequenza, della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che credono più opportuno.
La frequenza ai corsi è comprovata dall'attestazione dei professori sul libretto d'iscrizione.
Gli studenti, per i quali manchi tale attestazione, non sono ammessi agli esami di profitto per la materia corrispondente.

Art. 4.

Per gli aspiranti ai benefici della cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'articolo 96 del regolamento approvato con il R. decreto 4 giugno 1938-XVII, n. 1269.

Art. 5.

Gli esami di laurea devono essere, in ogni Facoltà, ordinati in modo da accertare la maturità intellettuale e la preparazione organica del candidato nel complesso delle materie apprese durante il corso degli studi, con speciale riguardo alle materie fondamentali di ogni Facoltà.

Art. 6.

Al candidato che abbia conseguito, all'esame di laurea il massimo della votazione, la Commissione può, a voti unanimi, conferire la lode.
In tal caso la Facoltà può, con voto unanime, proporre al Rettore la pubblicazione della dissertazione a spese dell'Università.

Art. 7.

Il Senato accademico può dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Art. 8.

I corsi tenuti da liberi docenti possono essere dichiarati pareggiati ed avere quindi effetti legali qualora per numero di lezioni e per contenuto ed estensione del programma siano tali da poter essere considerati equipollenti ai rispettivi corsi ufficiali.

Art. 9.

Ogni libero docente deve presentare entro il mese di maggio alla Facoltà, alla quale il suo insegnamento appartiene, il programma del corso che intende svolgere nell'anno accademico successivo.

Per le discipline, l'insegnamento delle quali richieda il sussidio di musei, laboratori e cliniche, il libero docente deve unire al programma la prova di essere fornito dei necessari mezzi sperimentali e dimostrativi.

Il termine di cui al primo comma del presente articolo è prorogato fino al 15 ottobre per i liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nella Regia Università di Palermo.

TITOLO II.

ORDINAMENTO DIDATTICO.

SEZIONE I. — *Facoltà di giurisprudenza.*

Art. 10.

La Facoltà di giurisprudenza rilascia la laurea in giurisprudenza e la laurea in scienze politiche.

Art. 11.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Medicina legale e delle assicurazioni.
4. Antropologia criminale.
5. Diritto privato comparato.
6. Diritto coloniale.
7. Legislazione del lavoro.
8. Diritto agrario.
9. Diritto comune.
10. Esegesi delle fonti del diritto romano.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 12.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico.
4. Diritto amministrativo (biennale).
5. Diritto internazionale.
6. Diritto corporativo.
7. Diritto costituzionale italiano e comparato.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia e dottrina del Fascismo.
10. Storia delle dottrine politiche.
11. Storia e politica coloniale.
12. Storia dei trattati e politica internazionale.
13. Geografia politica ed economica.
14. Economia politica corporativa.
15. Politica economica e finanziaria.
16. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Sociologia.
4. Diritto pubblico romano.
5. Contabilità di Stato.
6. Storia delle dottrine economiche.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo; in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 13.

Alla Facoltà di giurisprudenza possono essere annessi istituti da funzionare come seminari per l'addestramento dei giovani nelle ricerche scientifiche ed il loro avviamento allo studio delle fonti e della letteratura delle varie discipline.

Anche agli effetti della pratica di procuratore e avvocato, secondo il R. decreto 27 novembre 1933, n. 1578 (articoli 18 e 98), possono essere istituiti presso gli anzidetti istituti corsi di esercitazioni sulle seguenti materie:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Diritto processuale civile.
3. Diritto penale.
4. Procedura penale.
5. Diritto amministrativo.

Art. 14.

Lo studente iscritto al corso di giurisprudenza non può sostenere gli esami di diritto civile e di diritto commerciale

se non ha superato l'esame di istituzioni di diritto privato; gli esami di diritto romano e di storia del diritto italiano se non ha superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano; l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario se non ha superato l'esame di economia politica corporativa; gli esami di diritto amministrativo e di diritto corporativo, se non ha superato l'esame di diritto costituzionale.

Lo studente iscritto al corso di scienze politiche non può sostenere gli esami di diritto internazionale, di diritto corporativo, di diritto costituzionale italiano e comparato, di storia dei trattati e politica internazionale e di dottrina dello Stato se non ha superato gli esami di istituzioni di diritto pubblico.

Eguali precedenze debbono osservarsi per le iscrizioni.

Art. 15.

Coloro che siano forniti di una delle due lauree che rilascia la Facoltà ed aspirino al conseguimento dell'altra laurea possono ottenere un'abbreviazione del corso con la convalida degli esami sostenuti, per il conseguimento della prima laurea, sugli insegnamenti comuni ai due corsi.

Il laureato in scienze politiche che aspiri alla laurea in giurisprudenza deve possedere il diploma di maturità classica.

Art. 16.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie. Per le materie biennali l'esame è unico alla fine del biennio.

Art. 17.

L'esame di laurea tanto in giurisprudenza che in scienze politiche consiste nella discussione di una dissertazione scritta e nella discussione di due temi controversi, scelti dal Preside della Facoltà fra tre preventivamente presentati dal candidato dopo avere avuto il consenso dei docenti delle materie.

SEZIONE II. — *Facoltà di economia e commercio.*

Art. 18.

La Facoltà di economia e commercio rilascia la laurea in economia e commercio.

Art. 19.

La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Matematica generale.
5. Matematica finanziaria (biennale).
6. Statistica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto corporativo e diritto del lavoro.
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
10. Economia e politica agraria.
11. Politica economica e finanziaria.
12. Storia economica.
13. Geografia economica (biennale).
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
15. Tecnica bancaria e professionale.
16. Tecnica industriale e commerciale.
17. Merceologia.
18. Lingua francese o spagnola (triennale).
19. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Diritto marittimo.
2. Diritto industriale.
3. Diritto amministrativo.
4. Diritto processuale civile.
5. Diritto internazionale.
6. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
7. Economia dei trasporti.
8. Tecnica del commercio internazionale.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 20.

La prova scritta e quella orale degli esami di lingue hanno valore integrativo per il giudizio.

Oltre le precedenze proprie dei corsi biennali e triennali di cui all'articolo precedente devono osservarsi le seguenti:

L'insegnamento di istituzioni di diritto privato è considerato come propedeutico per gli insegnamenti di diritto commerciale, di diritto internazionale, di diritto marittimo, di diritto industriale, di diritto processuale civile.

L'insegnamento di istituzioni di diritto pubblico è considerato come propedeutico per gli insegnamenti di diritto corporativo e diritto del lavoro, di scienza delle finanze e diritto finanziario, di politica economica e finanziaria, di diritto internazionale, di diritto amministrativo.

L'insegnamento di economia politica e corporativa è considerato come propedeutico per gli insegnamenti di scienza delle finanze e diritto finanziario, di economia e politica agraria, di politica economica e finanziaria, e di economia dei trasporti.

Gli insegnamenti di matematica generale, di statistica, di ragioneria generale ed applicata e di economia politica corporativa sono considerati propedeutici per gli insegnamenti di tecnica industriale e commerciale, di tecnica bancaria e professionale e di tecnica del commercio internazionale.

L'insegnamento di statistica è considerato propedeutico pe l'insegnamento di demografia generale e demografia comparata delle razze.

Non può sostenersi l'esame di profitto di alcuno insegnamento senza aver superato l'esame dell'insegnamento considerato come propedeutico in rapporto ad esso.

Art. 21.

Per l'addestramento nelle ricerche scientifiche e per le esercitazioni i giovani frequentano i seguenti istituti:

1. Istituto di ragioneria e di ricerche economico-aziendali.

2. Istituto di statistica.
3. Museo di merceologia.
4. Istituto di economia politica corporativa.
5. Istituto di finanza.

Art. 22.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta scelta dal candidato su argomento controverso relativo ad uno degli insegnamenti previsti dal precedente art. 19 fatta eccezione per le materie istituzionali di diritto e per le lingue, e di una tesi orale scelta dal candidato pure su argomento controverso riguardante gli insegnamenti predetti, purchè diverso da quello su cui verte la dissertazione scritta.

La scelta dell'argomento della tesi scritta e di quella orale è preventivamente soggetta all'approvazione del professore titolare dell'insegnamento. Il Consiglio di Facoltà può stabilire che per determinate materie la scelta dell'argomento della tesi scritta sia soggetta all'approvazione del Preside della Facoltà, oltre che del professore titolare dell'insegnamento.

SEZIONE III. — *Facoltà di lettere e filosofia.*

Art. 23.

La Facoltà di lettere e filosofia rilascia la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Art. 24.

La durata del corso degli studi per la laurea in lettere è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Sono insegnamenti fondamentali comuni:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).
4. Geografia.
5. Filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia).

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo classico:

1. Letteratura greca.
2. Storia greca.
3. Glottologia.
4. Archeologia e storia dell'arte greca e romana.

Sono insegnamenti fondamentali per l'indirizzo moderno:

1. Filologia romanza.
2. Storia medioevale.
3. Storia moderna.
4. Storia dell'arte medioevale e moderna.

Sono insegnamenti complementari:

1. Grammatica greca e latina.
2. Epigrafia greca.
3. Antichità greche e romane.
4. Storia della letteratura latina medioevale.
5. Storia della lingua italiana.
6. Storia del Risorgimento.
7. Sanscrito.
8. Ebraico e lingue semitiche comparate.
9. Lingua e letteratura araba.
10. Filologia bizantina.
11. Paleografia e diplomatica.
12. Numismatica.
13. Paletnologia.
14. Lingua e letteratura francese.
15. Lingua e letteratura tedesca.
16. Lingua e letteratura inglese.
17. Lingua e letteratura spagnola.
18. Lingua e letteratura neo-greca.
19. Lingua e letteratura albanese.
20. Storia orientale antica.
21. Storia e istituzioni musulmane.
22. Biblioteconomia e bibliografia.
23. Storia della musica.
24. Letteratura delle tradizioni popolari.
25. Etnologia.
26. Uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Lo studente deve seguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre 8 discipline da lui scelte fra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli segue e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti, fondamentali o complementari, debbono essere seguìti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente di uno o due gli altri insegnamenti che deve scegliere.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina.

Gli insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana », di « storia medioevale » e di « storia moderna » possono essere riuniti in una unica cattedra; in tal caso i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente e deve esser indicato ogni anno, nel manifesto degli studi, il corso che sarà impartito.

L'insegnamento di « archeologia e storia dell'arte greca e romana » può essere scisso nei due insegnamenti di « archeologia e storia dell'arte greca » e di « archeologia e storia dell'arte romana » e così l'insegnamento di « storia dell'arte medioevale e moderna » sdoppiato nei due insegnamenti di « storia dell'arte medioevale » e di « storia dell'arte moderna ».

Il Preside, sentita, ove lo ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studi presentati dagli studenti per il loro coordinamento, ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui scelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal Preside della Facoltà.

Art. 25.

La durata del corso degli studi per la laurea in filosofia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Letteratura italiana.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana).

4. Storia medioevale.
5. Storia moderna.
6. Storia della filosofia (biennale).
7. Filosofia teoretica (biennale).
8. Filosofia morale (biennale).
9. Pedagogia.
10. Un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche o matematiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Estetica.
2. Filosofia del diritto.
3. Storia della filosofia antica.
4. Storia della filosofia medioevale.
5. Psicologia.
6. Storia del Risorgimento.
7. Storia del diritto italiano.
8. Storia delle dottrine politiche.
9. Storia delle dottrine economiche.
10. Storia orientale antica.
11. Letteratura greca.
12. Economia politica corporativa.
13. Biologia delle razze umane.

Gli insegnamenti di « storia medioevale » e di « storia moderna » possono essere uniti in unica cattedra; in tal caso il corso deve essere dedicato alternativamente un anno alla « storia medioevale » ed un anno alla « storia moderna ».

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione del Preside della Facoltà.

Art. 26.

Oltre gli insegnamenti di lingue e letterature straniere possono essere istituiti lettorati delle stesse lingue, la cui frequenza è obbligatoria per chi voglia sostenere il relativo esame di lingua e letteratura. I lettori svolgono un corso linguistico ed esercitazioni di traduzione e di conversazione.

Un esame potrà essere sostenuto sul solo insegnamento linguistico a titolo privato.

Art. 27.

Gli studenti all'atto dell'immatricolazione devono dichiarare a quale laurea aspirano. Gli studenti di lettere alla fine del primo biennio devono dichiarare quale indirizzo intendono seguire.

Art. 28.

Gli esami si danno per singole materie. Per gli insegnamenti scelti come biennali l'esame sarà sostenuto alla fine del singolo anno di corso.

Art. 29.

L'esame di laurea in lettere consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema scelto dal candidato e riguardante uno degli insegnamenti da lui seguiti esclusi gli insegnamenti filosofici o di altra Facoltà.

Art. 30.

L'esame di laurea in filosofia consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema scelto dal candidato e riguardante un insegnamento filosofico.

Art. 31.

Sono ammessi al quarto anno per la laurea in lettere i laureati in filosofia e in pedagogia o in lingue e letterature straniere, i laureati in materie letterarie, i laureati in lingue moderne e i laureati in geografia provenienti dalla Facoltà di lettere; al terzo corso i laureati in giurisprudenza o in scienze politiche e i diplomati in filosofia e pedagogia.

Sono ammessi al quarto anno per la laurea in filosofia i laureati in lettere o in pedagogia e i diplomati in filosofia e pedagogia; al terzo anno tutti gli altri laureati.

Possono essere ammessi al secondo anno per la laurea in lettere o filosofia tutti coloro che abbiano seguito almeno un anno di corso in altre Facoltà o in altri Istituti superiori.

Coloro che sono ammessi al secondo anno sono obbligati a tutti gli esami prescritti per la laurea a cui aspirano.

Coloro che sono ammessi al terzo anno debbono superare cinque insegnamenti fondamentali e cinque complementari se trattasi del corso di lettere, cinque insegnamenti fondamentali e quattro complementari se trattati del corso di filosofia.

Coloro che sono ammessi al quarto anno per la laurea in lettere o per la laurea in filosofia debbono superare tre insegnamenti fondamentali e due complementari.

I laureandi in lettere devono inoltre superare la prova scritta di traduzione latina.

La scelta e la distribuzione degl'insegnamenti ed esami sono fatte dallo studente con consenso del Preside della Facoltà.

In ogni caso gli aspiranti devono essere muniti del diploma di maturità classica.

SEZIONE IV. — *Facoltà di medicina e chirurgia.*

Art. 32.

La Facoltà di medicina e chirurgia rilascia la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 33.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica.
2. Fisica.
3. Biologia e zoologia generale compresa la genetica e la biologia delle razze.
4. Anatomia umana normale (biennale).
5. Fisiologia umana (biennale, al 2° e al 3° anno).
6. Patologia generale (biennale, al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia.
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale).
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale).
10. Anatomia ed istologia patologica (biennale - al 4° e al 5° anno).
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale).
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale).
14. Clinica pediatrica.
15. Clinica ostetrica e ginecologica.
16. Igiene.
17. Medicina legale e delle assicurazioni.
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale).
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale).
20. Clinica oculistica (semestrale).
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica.
2. Istologia ed embriologia generale.
3. Microbiologia.
4. Parassitologia.
5. Biologia delle razze umane.
6. Scienza dell'ortogenesi.
7. Puericoltura.
8. Semeiotica medica.
9. Tisiologia.
10. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali.
11. Malattie infettive.
12. Medicina del lavoro.
13. Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica.
14. Psicologia.
15. Antropologia criminale.
16. Radiologia.
17. Idrologia medica.
18. Clinica ortopedica.
19. Urologia.
20. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.
21. Storia della medicina.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve avere seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica.» è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni; gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione allo esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 34.

Il minimo di lezioni è di 6 ore settimanali per l'anatomia umana e per le cliniche generali e di 3 ore per tutte le altre materie fondamentali, per le quali è prescritto un corso annuale.

Tutti gl'insegnamenti devono avere carattere dimostrativo e sperimentale ed offrire uno svolgimento quanto più è possibile completo della materia.

Le lezioni teoriche sono accompagnate e integrate da esercitazioni pratiche da svolgersi nei relativi istituti.

Art. 35.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singola materia. Per le materie biennali l'esame è unico alla fine del biennio.

Art. 36.

L'esame di laurea consiste nella discussione della dissertazione scritta e di due temi, scelti dalla commissione al momento dell'esame fra tre presentati dal candidato in materie diverse da quella della dissertazione scritta.

Art. 37.

Per i laureati di altra Facoltà, i quali siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica aspiranti alla laurea in medicina e chirurgia, la Facoltà propone al Rettore, caso per caso, l'anno di corso al quale possono essere iscritti, ed il numero minimo degl'insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame.

In ogni caso i richiedenti non possono essere iscritti al terzo anno se non abbiano, durante il precedente corso di studi preso iscrizione e superato gli esami in tutti gli insegnamenti propri del primo biennio per la laurea in medicina e chirurgia.

SEZIONE V. — *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.*

Art. 38.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

1. Laurea in chimica.
2. Laurea in fisica.
3. Laurea in scienze matematiche.
4. Laurea in matematica e fisica.
5. Laurea in scienze naturali.

E' annesso alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali il biennio propedeutico agli studi per le lauree in ingegneria.

Art. 39.

La durata del corso degli studi per la laurea in chimica è di quattro anni.

Titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica analitica.
4. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
5. Chimica fisica con esercitazioni (biennale).
6. Istituzioni di matematiche.
7. Fisica sperimentale (biennale).
8. Mineralogia.
9. Preparazioni chimiche.
10. Esercitazioni di chimica analitica qualitativa.
11. Esercitazioni di chimica analitica quantitativa.
12. Esercitazioni di fisica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica applicata.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica biologica.
4. Chimica di guerra.
5. Geochimica.
6. Fisica superiore.
7. Fisica teorica.
8. Fisica tecnica.
9. Zoologia generale.
10. Botanica.
11. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
12. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
13. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
14. Disegno.

I due insegnamenti complementari di « analisi matematica » e di « geometria » possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di « istituzioni di matematiche ».

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica » (biennali) importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari.

Art. 40.

La durata del corso degli studi per la laurea in fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva.
3. Analisi superiore.
4. Meccanica razionale con elementi di statica grafica.
5. Fisica sperimentale (biennale).
6. Esercitazioni di fisica sperimentale (triennale).
7. Fisica matematica.
8. Fisica teorica.
9. Fisica superiore.
10. Chimica fisica.
11. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
12. Preparazioni chimiche.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica organica.
2. Fisica tecnica.
3. Elettrotecnica
4. Astronomia.
5. Mineralogia.
6. Geodesia.
7. Calcolo delle probabilità.
8. Meccanica superiore.
9. Geometria differenziale.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importa un unico esame alla fine del biennio; le « esercitazioni di fisica sperimentale » (triennali) importano un esame alla fine di ogni anno.

Per l'insegnamento di « analisi matematica » vale la norma stabilita per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 41.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze matematiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale con esercitazioni (biennale).
7. Fisica matematica.
8. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Matematiche complementari.
3. Calcolo delle probabilità.
4. Geometria differenziale.
5. Fisica teorica.
6. Fisica superiore.
7. Meccanica superiore.
8. Astronomia.
9. Geodesia.
10. Topologia.

Gli insegnamenti biennali di « analisi matematiche » e di « geometria analitica » importano ciascuno due esami distinti.

L'insegnamento biennale di « fisica sperimentale » importano un unico esame alla fine del biennio, mentre le relative « esercitazioni » importano l'esame alla fine di ogni anno.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 42.

La durata del corso degli studi per la laurea in matematica e fisica è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) (biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno (biennale).
3. Analisi superiore.
4. Matematiche complementari.
5. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
6. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
7. Fisica teorica.
8. Fisica superiore.
9. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Matematiche superiori.
2. Calcolo delle probabilità.
3. Geometria differenziale.
4. Geometria superiore.
5. Meccanica superiore.
6. Fisica matematica.
7. Fisica tecnica.
8. Elettrotecnica.
9. Astronomia.
10. Geodesia.
11. Mineralogia.

Per gli insegnamenti di « analisi matematica », di « geometria analitica e geometria descrittiva » e di « fisica sperimentale » e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui fra i complementari.

Art. 43.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze naturali è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di matematiche.
2. Fisica.
3. Chimica generale ed inorganica.
4. Chimica organica.
5. Mineralogia.
6. Geologia.
7. Geografia.
8. Botanica (biennale).
9. Zoologia (biennale).
10. Anatomia comparata.
11. Anatomia umana.
12. Fisiologia generale (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica biologica.
3. Antropologia.
4. Biologia delle razze umane.
5. Paleontologia.
6. Entomologia agraria.
7. Genetica.
8. Geografia fisica.
9. Geochimica.
10. Petrografia.
11. Igiene.
12. Statistica.

Gli insegnamenti biennali di « botanica » e di « zoologia » comprendono tanto la parte generale quanto quella sistematica.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 44.

E' titolo di ammissione al biennio propedeutico agli studi di ingegneria il diploma di maturità classica o scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) biennale).
2. Geometria analitica con elementi di proiettiva e descrittiva con disegno (biennale).
3. Meccanica razionale - con elementi di statica grafica e disegno.
4. Fisica sperimentale - con esercitazioni (biennale).
5. Chimica generale ed inorganica con elementi di organica.
6. Disegno (biennale).
7. Mineralogia e geologia.

Per l'insegnamento di « analisi matematica », per quello di « geometria » e per quello di « fisica sperimentale » e relative « esercitazioni » valgono le norme stabilite per la laurea in scienze matematiche.

Alla fine del corso biennale di studi propedeutici lo studente deve superare una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 45.

Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali sono annessi i seguenti istituti, laboratori e gabinetti scientifici:

Istituto di fisica;
Istituto di chimica generale;
Istituto di zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
Orto botanico;
Scuola di disegno;
Istituto di mineralogia;
Istituto di geologia;
Istituto di geodesia;
Istituto di astronomia;
Istituto di matematica.

Art. 46.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie.

Per le materie biennali l'esame è unico alla fine del biennio, salvo per gli insegnamenti di botanica e di zoologia del corso di laurea in scienze naturali, i quali importano ciascuno un esame alla fine di ogni anno.

Art. 47.

Gli studenti devono osservare le seguenti precedenze:

a) per la laurea in chimica: la chimica generale ed inorganica abbia la precedenza su tutti gli altri esami di chimica, escluse le esercitazioni;

b) per la laurea in fisica: l'esame di fisica sperimentale abbia la precedenza su tutti gli altri esami di fisica, escluse le esercitazioni;

c) per la laurea in scienze matematiche: gli esami di analisi matematica (algebrica e infinitesimale), geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno, devono precedere gli esami di analisi superiore, geometria differenziale, geometria superiore, topologia, fisica matematica, astronomia, geodesia, matematiche complementari;

d) per la laurea in matematica e fisica: come per le scienze matematiche e la fisica;

e) per la laurea in scienze naturali: l'esame del primo anno di zoologia e di botanica deve precedere gli esami di anatomia comparata, anatomia umana, fisiologia generale. L'esame di mineralogia deve precedere quello di geologia.

Art. 48.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta e di almeno due fra tre argomenti scelti dal candidato su tre insegnamenti diversi da quello della dissertazione scritta.

Prima di iniziare la tesi lo studente deve notificare alla Facoltà l'argomento che intende trattare. La Facoltà deciderà sull'accoglimento o meno.

La dissertazione deve essere accettata dalla Commissione esaminatrice.

Fatta eccezione per la laurea in scienze matematiche, per tutte le altre lauree della Facoltà l'esame di laurea è preceduto da prove pratiche con relazione scritta.

Tali prove consistono:

per la laurea in fisica, in una prova pratica di fisica;

per la laurea in chimica, in un'analisi qualitativa inorganica ed in una quantitativa inorganica ed organica;

per la laurea in scienze naturali, in un prova sulle materie biologiche (zoologia e botanica a scelta del candidato); e in una prova su quelle non biologiche (mineralogia e geologia a scelta del candidato);

per la laurea in matematica e fisica, in una prova di fisica.

La dissertazione di laurea deve essere presentata alla segreteria almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione.

Art. 49.

Per chi, avendo conseguito una delle lauree che rilascia la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, aspiri al conseguimento di altra laurea, la Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, propone al Rettore, caso per caso, l'anno di corso a cui l'aspirante può essere iscritto ed il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame, e consiglia il piano di studi.

Analogamente si provvede per coloro che sono forniti di altra laurea, purchè in possesso del diploma di maturità classica o scientifica.

SEZIONE VI. — *Facoltà di farmacia.*

Art. 50.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.

Art. 51.

La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Chimica generale ed inorganica.
2. Chimica organica.
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale).
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale).
5. Chimica biologica.
6. Fisica.
7. Farmacologia e farmacognosia.
8. Anatomia umana.
9. Fisiologia generale (biennale).
10. Botanica farmaceutica.
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica fisica.
2. Chimica bromatologica.
3. Chimica di guerra.
4. Zoologia generale.
5. Igiene.
6. Mineralogia.
7. Idrologia.

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gl'insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto, durante il 3° e il 4° anno un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata.

Art. 52.

Per ogni insegnamento il titolare cura di offrire una trattazione il più possibile completa della materia.

Tutti gl'insegnamenti hanno carattere dimostrativo e sperimentale e vengono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative o sperimentali e mediante esercitazioni pratiche da tenersi nei relativi laboratori.

Art. 53.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie.

Art. 54.

L'esame per la laurea in farmacia consiste:

in una prova di analisi quantitativa (ponderale e volumetrica) con relazione scritta;

in una prova di chimica tossicologica con relazione scritta;

in un esame di identificazione con ricerca delle impurezze su due prodotti farmaceutici;

nell'esecuzione della spedizione di una ricetta;

nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato su tema da lui scelto in una delle discipline del corso di laurea;

in una discussione orale sulle prove pratiche e su una tesina estratta a sorte fra due presentate dal candidato su argomento di insegnamento fondamentale o complementare del corso di laurea;

in una prova pratica sul riconoscimento di droghe e piante medicinali e su nozioni di tecnica e legislazione farmaceutica.

Art. 55.

Gli studenti non possono presentarsi agli esami di chimica farmaceutica e tossicologica se non hanno già superato gli esami di chimica generale ed inorganica.

Art. 56.

I laureati in chimica vengono iscritti al terzo anno.

Per i diplomati in farmacia, purchè in possesso del diploma di maturità classica o scientifica, che intendono laurearsi in farmacia la Facoltà si riserva di esaminare caso per caso le domande onde stabilire l'anno al quale può essere inscritto l'istante.

SEZIONE VII. — *Facoltà d'ingegneria.*

Art. 57.

Presso la Facoltà d'ingegneria si segue il triennio di studi di applicazione, distinto in due Sezioni che danno adito rispettivamente alle seguenti lauree:

a) laurea in ingegneria civile (sottosezioni: edile, idraulica, trasporti);

b) laurea in ingegneria industriale (sottosezioni: meccanica, elettrotecnica, aeronautica).

Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami fissati per il biennio di studi propedeutici e deve inoltre aver superato una prova attestante la conoscenza di due lingue straniere moderne a sua scelta.

Art. 58.

Gl'insegnamenti della Facoltà sono i seguenti:

Triennio di studi di applicazione:

Insegnamenti fondamentali comuni a tutte le Sezioni:

1. Scienza delle costruzioni.
2. Meccanica applicata alle macchine.
3. Fisica tecnica.
4. Chimica applicata.
5. Topografia con elementi di geodesia.
6. Architettura tecnica.
7. Idraulica.
8. Elettrotecnica.
9. Macchine.
10. Tecnologie generali.
11. Materie giuridiche ed economiche.

A) Per la Sezione d'ingegneria civile:

Insegnamenti fondamentali:

12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
13. Estimo civile e rurale.
14. Costruzioni stradali e ferroviarie.

a) Sottosezione edile:

15. Architettura e composizione architettonica.
16. Tecnica urbanistica.

b) Sottosezione idraulica:

15. Costruzioni idrauliche.
16. Impianti speciali idraulici.

c) Sottosezione trasporti:

15. Costruzione di ponti.
16. Tecnica ed economia dei trasporti.

B) Per la Sezione d'ingegneria industriale:

Insegnamenti fondamentali:

12. Costruzione di macchine.
13. Chimica industriale.

a) Sottosezione meccanica:

14. Impianti industriali meccanici.
15. Disegno di macchine e progetti.

b) Sottosezione elettrotecnica:

14. Impianti industriali elettrici.
15. Costruzioni di macchine elettriche.

c) Sottosezione aeronautica:

14. Aerodinamica.
15. Costruzioni aeronautiche.

Insegnamenti complementari per la Sezione civile:

1. Tecnica ed economia dei trasporti.
2. Igiene applicata all'ingegneria.
3. Geologia applicata.
4. Arte mineraria.
5. Costruzioni idrauliche.
6. Architettura e composizione architettonica.
7. Costruzioni di ponti.
8. Impianti speciali idraulici.
9. Tecnica urbanistica.

Insegnamenti complementari per la Sezione industriale:

1. Costruzioni stradali e ferroviarie.
2. Tecnica ed economia dei trasporti.
3. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato.
4. Costruzioni idrauliche.
5. Igiene applicata all'ingegneria.
6. Misure elettriche.
7. Tecnologie speciali.
8. Impianti industriali elettrici.
9. Arte mineraria.
10. Aerodinamica.
11. Costruzioni aeronautiche.
12. Impianti industriali meccanici.
13. Disegno di macchine e progetti.
14. Costruzione di macchine elettriche.

Art. 59.

Tutti gl'insegnamenti fondamentali e complementari sono integrati da esercitazioni.

Art. 60.

L'insegnamento di architettura tecnica è biennale soltanto per la Sezione civile.

Art. 61.

Gl'insegnamenti sono impartiti mediante lezioni teoriche, dimostrative e sperimentali, mediante esercitazioni pratiche e visite. Queste fanno parte dei rispettivi corsi e sono obbligatorie.

Art. 62.

Ogni allievo, per essere ammesso all'esame di laurea, deve aver superato tutti gli esami sulle materie fondamentali obbligatorie per la Sezione da lui scelta, nonchè in due almeno delle materie complementari per la laurea in ingegneria civile e in sei almeno per quella in ingegneria industriale.

Art. 63.

Le precedenze per l'iscrizione fra gl'insegnamenti della Facoltà d'ingegneria sono quelle stesse stabilite per gli esami nel successivo articolo.

Art. 64.

Le precedenze per gli esami tra gl'insegnamenti della Facoltà di ingegneria sono così stabilite:

l'esame di scienza delle costruzioni deve precedere quelli di costruzione di macchine, di costruzioni in legno, ferro e cemento armato, di costruzioni idrauliche e di ponti;

l'esame di meccanica applicata alle macchine deve precedere quelli di costruzione di macchine, di macchine, di disegno di macchine e progetti;

l'esame di fisica tecnica deve precedere quelli di macchine, di idraulica, di costruzioni aeronautiche;

l'esame di chimica applicata deve precedere quello di chimica industriale;

l'esame di architettura tecnica deve precedere quello di architettura e composizione architettonica;

l'esame di idraulica deve precedere quelli di costruzioni idrauliche e di impianti speciali idraulici;

l'esame di elettrotecnica deve precedere quelli di impianti industriali elettrici, di costruzione di macchine e di misure elettriche;

gli esami di macchine e di costruzione di macchine devono precedere quello di disegno di macchine e progetti;

l'esame di tecnologie generali deve precedere quello di tecnologie speciali.

Art. 65.

Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie e per ciascun anno.

Essi possono consistere in interrogazioni orali, in discussioni su elaborati compiuti durante l'anno accademico, in prove grafiche, pratiche e sperimentali.

Per essere ammessi agli esami di profitto gli allievi debbono ottenere le firme di frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni da parte dei rispettivi professori.

Art. 66.

L'esame di laurea consiste nella presentazione e discussione di un progetto concreto, corredato da una relazione illustrativa e da calcoli, assegnato a richiesta dal laureando, da uno dei professori della Facoltà, e sviluppato dall'allievo durante il terzo anno di corso, o dopo, sotto la guida ed il controllo del professore stesso.

La Commissione esaminatrice, durante l'esame di laurea, può proporre al candidato qualunque questione concernente qualsiasi delle materie da lui seguite nel triennio di applicazione.

Art. 67.

Per chi, avendo conseguito una delle due lauree rilasciate dalla Facoltà d'ingegneria, aspiri al conseguimento dell'altra laurea, si concede l'iscrizione all'anno di corso che il Rettore, su proposta della Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati determina caso per caso.

Analogamente si provvede per coloro che avendo conseguito la laurea in matematica o in fisica rilasciata dalla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, aspirino al conseguimento di una delle due lauree della Facoltà d'ingegneria, purchè abbiano durante il precedente corso di studi seguiti i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti del biennio propedeutico.

Con lo stesso provvedimento del Rettore, che concede la iscrizione, vengono stabilite le materie fondamentali ed il numero di quelle complementari alle quali il richiedente deve iscriversi e di cui dovrà superare gli esami per potere adire alla nuova laurea.

Art. 68.

Lo studente regolarmente iscritto ad una delle Sottosezioni di ingegneria può ottenere il passaggio ad un'altra qualunque Sottosezione.

Le condizioni della nuova carriera scolastica vengono determinate caso per caso dal Rettore, udito il Consiglio di Facoltà.

Art. 69.

A norma dell'art. 144, 2° comma del Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, possono essere iscritti i tenenti in S. P. E. provenienti dalla Scuola di applicazione di artiglieria e genio: se del genio al terzo anno, se di artiglieria al secondo anno.

Il Rettore, su proposta del Consiglio di Facoltà, determina caso per caso il piano di studi.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO

Facoltà di giurisprudenza.

Scuola di perfezionamento in diritto romano.

Art. 70.

Alla Scuola di perfezionamento in diritto romano annessa alla Facoltà di giurisprudenza si accede con la laurea in giurisprudenza.

La Scuola al termine di un corso di studi della durata di due anni, conferisce il diploma di perfezionamento in diritto romano.

La Scuola è costituita dai seguenti insegnamenti:

a) Fondamentali:

1. Diritto romano.
2. Storia del diritto romano.
3. Esegesi delle fonti di diritto romano.
4. Diritto pubblico romano.
5. Papirologia giuridica e istituzioni di diritto greco.
6. Procedura civile e romana.
7. Fonti del diritto antico e medioevale.

b) Complementari:

1. Diritto comune.
2. Letteratura latina.
3. Storia romana (con esercitazioni di epigrafia giuridica).

Tutti i corsi sono distinti dai normali corsi di laurea che si svolgono nella Facoltà. Per l'insegnamento di letteratura latina e storia romana la Scuola si avvale dei corsi della Facoltà di lettere e filosofia.

Tutti gli insegnamenti sono biennali eccetto la storia del diritto romano, il diritto pubblico romano e i tre complementari che sono annuali.

Art. 71.

All'esame di diploma può accedere chi abbia superato gli esami speciali di tutte le materie fondamentali e di almeno due materie complementari.

Art. 72.

L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un tema prescelto dal candidato in una delle discipline che formano oggetto degli insegnamenti fondamentali. Il candidato deve inoltre svolgere e discutere, in contraddittorio con la Commissione esaminatrice, due altri argomenti assegnatigli dalla Commissione.

Art. 73.

La direzione della Scuola è affidata al Preside della Facoltà di giurisprudenza o ad un professore titolare di discipline romanistiche da lui delegato per un biennio.

Art. 74.

Gl'iscritti debbono pagare una tassa annuale di L. 500, una sopratassa annuale di L. 100 e una tassa di diploma, da versare all'erario, di L. 200.

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Corso di specializzazione in studi coloniali.

Art. 75.

Presso la Facoltà di economia e commercio è costituito un Corso di specializzazione in studi coloniali, della durata di un anno, il quale rilascia un certificato di frequenza ed esami.

A tale corso possono essere ammessi i laureati in economia e commercio, in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze naturali, in ingegneria.

Il Corso comprende i seguenti insegnamenti:

1. Geografia economica coloniale (annuale).
2. Produzioni naturali delle colonie (annuale).
3. Istituzioni di diritto islamico ed etiopico (annuale).
4. Istituzioni di diritto pubblico e privato delle colonie italiane (annuale).
5. Amministrazione di aziende pubbliche e private coloniali (annuale).
6. Finanza coloniale. Politica economica coloniale (annuale).
7. Storia e politica coloniale (semestrale).
8. Igiene coloniale e malattie tropicali (semestrale).
9. Lingua araba (annuale).

Il Corso è integrato da conferenze su argomenti illustranti aspetti della vita coloniale, non riguardanti detti insegnamenti (ad es. etnografia coloniale, demografia coloniale, trasporti nelle colonie, imprese di pubblica utilità nelle colonie).

L'attività del Corso è integrata con esercitazioni presso il R. Giardino coloniale in Palermo, con particolare riguardo alle colture interessanti la vita economica dell'Impero.

Gli iscritti debbono pagare una tassa di L. 500 e un sopratassa di esami di L. 100.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Scuola di perfezionamento in filologia moderna.

Art. 76.

Presso la Facoltà di lettere e filosofia è istituita una Scuola di perfezionamento in filologia moderna.

Essa ha la durata di un biennio e possono iscriversi i laureati in lettere.

Art. 77.

Sono materie costitutive della Scuola di perfezionamento le seguenti:

1. Letteratura italiana.
2. Filologia romanza.
3. Glottologia.
4. Lingua e letteratura francese.
5. Lingua e letteratura spagnuola.
6. Lingua e letteratura tedesca.
7. Lingua e letteratura inglese.
8. Lingua e letteratura greca moderna.
9. Lingua albanese.

e materie complementari le seguenti:

1. Storia della critica e della storiografia letteraria moderna.
2. Tradizioni popolari.

Art. 78.

Il candidato ha facoltà di scegliere quale materia centrale di perfezionamento una delle seguenti materie:

a) Letteratura italiana.
b) Filologia romanza.
c) Glottologia.
d) Lingua e letteratura greca moderna.

Inoltre deve frequentare altre quattro materie fra quelle previste.

Art. 79.

L'esame di diploma consiste: in una prova scritta di composizione nella lingua prescelta, senza uso di vocabolario; nella presentazione di una dissertazione scritta su un tema scelto dal candidato e nella discussione orale su due argomenti assegnati dalla Commissione.

Art. 80.

Gl'iscritti devono pagare una tassa annuale di L. 500, una sopratassa annuale di L. 100 e una tassa di diploma, da versarsi all'erario, di L. 200.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI

REGIO DECRETO 13 luglio 1939-XVII, n. 1168.
Modificazioni allo statuto della Regia Università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia Università di Bari approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2134, modificato con il R. decreto 13 ottobre 1927-V, n. 2169, e successivi;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, e 30 settembre 1938-XVI, numero 1652;

Veduto l'art. 11 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779;

Veduto il R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 297, con il quale è stata costituita la Facoltà agraria presso la Regia Università di Bari;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le norme dello statuto della Regia Università di Bari risultanti dai Regi decreti sopraindicati — salvo soltanto quelle riguardanti le Scuole di perfezionamento in medicina

e chirurgia — sono abrogate e sono sostituite da quelle contenute nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1939-XVII
Atti del Governo, registro 412, *foglio* 41. — MANCINI

Statuto della Regia Università di Bari

CAPITOLO I.

PARTE GENERALE.

Art. 1.

L'Università di Bari è costituita dalle seguenti Facoltà:
1. Facoltà di giurisprudenza;
2. Facoltà di economia e commercio;
3. Facoltà di medicina e chirurgia;
4. Facoltà di farmacia;
5. Facoltà di agraria.

Art. 2.

I professori ufficiali ed i liberi docenti debbono presentare al rispettivo Consiglio di Facoltà, entro il mese di maggio di ciascun anno accademico, i programmi dei corsi che intendono svolgere nell'anno successivo.

Entro il mese di giugno la Facoltà esamina i programmi, li coordina fra loro, e, ove occorra, li modifica opportunamente.

Alla fine di ogni anno accademico i professori ufficiali devono presentare un resoconto dell'attività didattica e scientifica.

Art. 3.

Il numero delle lezioni per ogni insegnamento è, di regola, di tre settimanali, di un'ora ciascuna in giorni diversi.

Tutti gli insegnamenti dimostrativi debbono essere impartiti non soltanto con lezioni cattedratiche, ma anche con esercitazioni pratiche secondo il criterio che, al riguardo, ciascun professore trovi più opportuno di seguire perchè il relativo insegnamento risponda ai suoi fini.

I corsi ufficiali debbono essere più che possibile completi.

Art. 4.

Perchè un corso libero possa essere riconosciuto come pareggiato al corso ufficiale, la Facoltà deve, caso per caso, riconoscere che il programma presentato dal privato docente corrisponda, per l'estensione e pel numero delle ore di insegnamento cattedratico e di esercizi, al corso ufficiale rispettivo, ed inoltre che il libero docente disponga di mezzi dimostrativi sufficienti.

Studenti ed esami.

Art. 5.

Per accertarsi dell'assiduità e diligenza degli studenti ciascun professore può ricorrere all'appello o alla firma di presenza.

Per accertarsi del profitto degli studenti è in facoltà del professore di ricorrere a prove pratiche o colloqui o esercitazioni, che ritenga confacenti all'indole della materia.

Art. 6.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dell'art. 96 del regolamento approvato con R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269.

CAPITOLO II.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Art. 7.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce i seguenti titoli:
a) laurea in giurisprudenza;
b) laurea in scienze politiche.

Art. 8.

La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto romano.
3. Filosofia del diritto.
4. Storia del diritto romano.
5. Storia del diritto italiano (biennale).
6. Economia politica corporativa.
7. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
8. Diritto costituzionale.
9. Diritto ecclesiastico.
10. Diritto romano (biennale).
11. Diritto civile (biennale).
12. Diritto commerciale.
13. Diritto corporativo.
14. Diritto processuale civile.
15. Diritto internazionale.
16. Diritto amministrativo (biennale).
17. Diritto penale (biennale).
18. Procedura penale.

Sono insegnamenti complementari:

1. Statistica.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Medicina legale e delle assicurazioni.
4. Diritto privato comparato.
5. Diritto coloniale.
6. Legislazione del lavoro.
7. Diritto agrario.
8. Diritto marittimo.
9. Diritti dell'Oriente mediterraneo.
10. Esegesi delle fonti del diritto romano.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

Art. 9.

Per gli esami devono essere osservate le limitazioni seguenti:

1° l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto marittimo, di diritto privato comparato;

2° gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano devono precedere quelli di diritto romano, di storia del diritto italiano, esegesi delle fonti del diritto romano;

3° l'esame di economia politica corporativa deve precedere quello di scienza delle finanze e diritto finanziario;

4° l'esame di diritto penale deve precedere quello della procedura penale.

Art. 10.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Dottrina dello Stato.
2. Istituzioni di diritto privato.
3. Istituzioni di diritto pubblico.
4. Diritto amministrativo (biennale).
5. Diritto internazionale.
6. Diritto corporativo.
7. Diritto costituzionale italiano e comparato.
8. Storia moderna (biennale).
9. Storia e dottrina del Fascismo.
10. Storia delle dottrine politiche.
11. Storia e politica coloniale.
12. Storia dei trattati e politica internazionale.
13. Geografia politica ed economica.
14. Economia politica corporativa.
15. Politica economica finanziaria.
16. Statistica.

Sono insegnamenti complementari:

1. Legislazione del lavoro.
2. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
3. Diritto pubblico romano.
4. Storia delle dottrine economiche.
5. Geografia ed etnografia coloniale.

Lo studente nella scelta degli insegnamenti complementari deve valersi per due di essi di quelli indicati nell'elenco degli insegnamenti stessi, e per due può valersi di qualsiasi altro insegnamento, fondamentale o complementare, impartito nelle altre Facoltà dell'Ateneo: in quest'ultimo caso la scelta deve essere approvata dal Preside della Facoltà di giurisprudenza.

Lo studente è inoltre tenuto a seguire i corsi ed a sostenere le prove di esame in due lingue straniere moderne. Almeno una di esse deve essere la francese, l'inglese o la tedesca; per l'altra lingua è consentita la scelta fra quelle effettivamente insegnate nelle altre Facoltà dell'Ateneo.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 11.

L'insegnamento delle lingue straniere viene seguito dallo studente presso la Facoltà di economia e commercio e all'uopo egli è tenuto a frequentare il primo anno di corso di ciascuna lingua.

Art. 12.

Per gli esami devono essere osservate le limitazioni seguenti:

1° l'esame di economia politica corporativa deve precedere quello di politica economica e finanziaria;

2° l'esame di istituzioni di diritto pubblico deve precedere quelli di diritto amministrativo, di diritto internazionale, di diritto costituzionale italiano e comparato e di diritto corporativo.

Art. 13.

Per l'iscrizione dei laureati in giurisprudenza al corso di studi per la laurea in scienze politiche e per l'iscrizione dei laureati in scienze politiche al corso di studi per la laurea in giurisprudenza, nonchè per l'iscrizione all'uno o all'altro corso della Facoltà di giurisprudenza di laureati o diplomati provenienti da altre Facoltà o Scuole, la Facoltà determina, caso per caso, l'anno di corso al quale gli aspiranti possono essere iscritti, il numero minimo degli insegnamenti che possono essere seguiti e formare oggetto di esami, e consiglia il piano degli studi.

Le stesse norme valgono per gli studenti di altre Facoltà o Scuole che chiedono il passaggio ai corsi di laurea della Facoltà di giurisprudenza.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del titolo di studi medi di secondo grado richiesto per l'iscrizione al corso di laurea cui aspirano.

Art. 14.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta. Tale dissertazione deve essere presentata in segreteria in triplice copia, almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione di laurea;

b) nella discussione di un argomento orale scelto dal presidente della Commissione fra due presentati dallo studente, concordati fra lui ed uno o più professori della Facoltà e notificati alla segreteria con un preavviso di almeno 15 giorni.

Art. 15.

Alla Facoltà di giurisprudenza sono annessi l'istituto di diritto romano, l'istituto di scienze politiche, l'istituto di diritto penale. Presso ciascun istituto sono nominati uno o più assistenti volontari. Ciascun istituto è diretto dal professore di ruolo più anziano del rispettivo gruppo di materie. Gli istituti provvedono all'acquisto di libri e periodici, tengono corsi facoltativi di esercitazioni e conferenze, promuovono studi e pubblicazioni ed assegnano eventualmente premi e sussidi in misura non superiore a un quinto della rispettiva dotazione. Premi e sussidi possono essere attribuiti agli studenti e ai laureati nella Facoltà non oltre i tre anni dalla laurea.

Art. 16.

Qualora gli istituti di cui all'articolo precedente non abbiano personale proprio i libri e periodici sono affidati alla custodia della biblioteca del seminario giuridico economico.

CAPITOLO III.

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO.

Art. 17.

La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali industriali, agrari, nautici e per geometri.

Sono insegnamenti fondamentali:

1. Istituzioni di diritto privato.
2. Istituzioni di diritto pubblico.
3. Diritto commerciale (biennale).
4. Matematica generale.
5. Matematica finanziaria (biennale).
6. Statistica (biennale).
7. Economia politica corporativa (biennale).
8. Diritto corporativo e diritto del lavoro.
9. Scienze delle finanze e diritto finanziario.
10. Economia e politica agraria.
11. Politica economica e finanziaria.
12. Storia economica.
13. Geografia economica (biennale).
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale).
15. Tecnica bancaria e professionale.
16. Tecnica industriale e commerciale.
17. Merceologia.
18. Lingua francese o spagnola (triennale).
19. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Diritto marittimo.
2. Diritto amministrativo.
3. Diritto processuale civile.
4. Diritto internazionale.
5. Demografia generale e demografia comparata delle razze.
6. Economia e finanza delle imprese di assicurazione.
7. Economia dei trasporti.
8. Tecnica del commercio internazionale.
9. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.
10. Storia delle esplorazioni geografiche.
11. Lingua albanese.

Gl'insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerare come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammessi all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

Art. 18.

Per gli esami devono essere osservate le seguenti limitazioni:

1° l'esame di economia politica corporativa deve precedere quelli di politica economica e finanziaria, di scienza delle finanze e diritto finanziario, di economia e politica agraria;

2° l'esame di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di diritto commerciale, di diritto internazionale e di diritto processuale civile;

3° l'esame di istituzioni di diritto pubblico deve precedere quelli di diritto internazionale, di diritto amministrativo e di diritto corporativo e diritto del lavoro;

4° l'esame di diritto commerciale deve precedere quello di diritto marittimo;

5° l'esame di matematica generale deve precedere quello di matematica finanziaria.

Gli esami indicati come successivi possono sostenersi nella stessa sessione in cui si danno i propedeutici.

Art. 19.

L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, svolta del candidato su argomento da lui scelto, con l'approvazione del professore della materia, in uno degli insegnamenti fondamentali o complementari seguiti durante il corso;

b) nella discussione di almeno una fra due tesi su argomenti scelti dal candidato in due materie delle quali abbia superato gli esami e che debbono inoltre essere diverse da quelle cui si riferisce la dissertazione scritta.

Art. 20.

Per coloro che, essendo provvisti di altra laurea o diploma, chiedono l'ammissione al corso per la laurea in economia e commercio, il Consiglio di Facoltà determina l'anno di corso al quale possono essere iscritti e stabilisce il piano di studi.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del titolo di studi medi prescritto per l'ammissione al corso di laurea in economia e commercio.

Art. 21.

Alla Facoltà sono annessi gl'istituti di merceologia (comprendente il laboratorio di merceologia ed il museo merceologico) di matematica applicata, di ragioneria, di tecnica commerciale, industriale, bancaria e professionale, di geografia e di statistica.

Per questi istituti valgono, in quanto applicabili, le norme dell'art. 15.

Seminario giuridico economico.

Art. 22.

Alle Facoltà di giurisprudenza e di economia e commercio è annesso un seminario giuridico-economico, il quale ha lo scopo di fornire agli insegnanti, assistenti e studenti delle due Facoltà i mezzi più idonei per lo svolgimento delle loro attività di studiosi.

Art. 23.

Del seminario fanno parte la biblioteca della Facoltà economica e la biblioteca della Facoltà giuridica.

Il seminario cura la pubblicazione e diffusione degli annali della Facoltà giuridica e degli annali della Facoltà economica e il cambio di essi con pubblicazioni di altri Enti ed Istituti. Il seminario patrocina ed eventualmente sussidia o premia studi particolari degli insegnanti, assistenti e studenti. Esso, inoltre, può assumere previo consenso del Rettore, altre iniziative intese all'incremento dell'attività didattica e scientifica delle due Facoltà.

Art. 24.

La direzione del seminario è affidata a un Consiglio di tre membri nominati dal Rettore fra i professori di ruolo delle due Facoltà, sentite le medesime, Esso è presieduto dal Preside più anziano o dal professore più anziano se nel Consiglio non vi sono Presidi.

In seno al Consiglio e sentito il parere dello stesso, il Rettore nomina un direttore della biblioteca.

Art. 25.

Lo svolgimento delle varie attività del seminario è regolata da apposito regolamento, emanato dal Rettore, sentiti i Consigli delle due Facoltà.

Art. 26.

Potranno essere ammessi a fruire del seminario anche i laureati delle due Facoltà, per un triennio dopo il conseguimento della laurea, ed eventualmente altri studiosi secondo le norme precisate nel regolamento.

CAPITOLO IV.

Facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 27.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia.

Art. 28.

La durata del corso degli studi per la laurea in medicina e chirurgia è di sei anni, divisi in tre bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Sono insegnamenti fondamentali:

Primo biennio:

1. Chimica;
2. Fisica;
3. Biologia e zoologia generale - compresa la genetica e la biologia delle razze;
4. Anatomia umana normale (biennale);
5. Fisiologia unama (biennale al 2° e al 3° anno);
6. Patologia generale (biennale al 2° e al 3° anno).

Secondo biennio:

7. Farmacologia;
8. Patologia speciale medica e metodologia clinica (biennale);
9. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (biennale);
10. Anatomia e istologia patologica (biennale al 4° e al 5° anno);
11. Clinica otorinolaringoiatrica (semestrale).

Terzo biennio:

12. Clinica medica generale e terapia medica (biennale);
13. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (biennale);
14. Clinica pediatrica;
15. Clinica ostetrica e ginecologica;
16. Igiene;
17. Medicina legale e delle assicurazioni;
18. Clinica delle malattie nervose e mentali (semestrale);
19. Clinica dermosifilopatica (semestrale);
20. Clinica oculistica (semestrale);
21. Clinica odontoiatrica (semestrale).

Sono insegnamenti complementari:

1. Chimica biologica;
2. Istologia ed embriologia generale;
3. Microbiologia;
4. Biologia delle razze umane;
5. Semeiotica medica;
6. Radiologia;
7. Clinica ortopedica;
8. Anatomia chirurgica e corso di operazioni.

Le esercitazioni pratiche nelle discipline fondamentali sono obbligatorie per tutti gli studenti; le esercitazioni nelle discipline complementari sono obbligatorie, invece, solo per gli studenti che seguono i corsi relativi.

Per ottenere l'iscrizione al 3° ed al 5° anno lo studente deve aver seguito gli insegnamenti fondamentali prescritti rispettivamente per il primo e per il secondo biennio e superato i relativi esami.

Gli esami di « fisiologia umana » e di « patologia generale » debbono essere superati prima di sostenere quelli di « patologia speciale medica » e di « patologia speciale chirurgica ».

L'esame di « fisiologia umana » deve comprendere anche nozioni di « chimica biologica ».

Per l'insegnamento di « anatomia ed istologia patologica » è prescritto, alla fine del 4° anno, un colloquio sulle « istituzioni » e sulla « istologia patologica », ed un esame su tutta la materia alla fine del 5° anno; lo studente che non abbia superato questo esame non può essere ammesso a sostenere gli esami nelle discipline del 6° anno.

Lo studente deve includere l'insegnamento di « clinica ortopedica » fra i complementari che occorrono a completare il numero di quelli richiesti per conseguire la laurea.

Per gli insegnamenti complementari è prescritto un corso semestrale; essi vengono ripartiti nei vari anni di corso con il manifesto annuale degli studi.

Gli insegnamenti delle cliniche speciali, a corso semestrale, e quelli complementari, pure a corso semestrale, devono essere impartiti in non meno di 25 lezioni: gli studenti vi possono essere ammessi in due turni.

L'insegnamento delle cliniche medica, chirurgica ed ostetrico-ginecologica deve essere completato da un tirocinio pratico continuativo di almeno sei mesi, in istituti ospedalieri, da iniziare dopo la chiusura dei corsi d'insegnamento del 6° anno e da compiere prima che i giovani si presentino a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i coplementari, e deve avere inoltre seguito le prescritte esercitazioni pratiche e cliniche.

Art. 29.

Gli istituti della Facoltà di medicina e chirurgia sono i seguenti:

1) istituto di anatomia ed istologia patologica;

2) istituto di anatomia umana normale, per gli insegnamenti di:

a) anatomia umana normale;

b) istologia ed embriologia generale;

3) istituto di clinica chirurgica;

4) istituto di clinica dermosifilopatica;

5) istituto di clinica delle malattie nervose e mentali;
6) istituto di clinica medica, per gli insegnamenti di:
a) clinica medica generale e terapia medica;
b) semeiotica medica;
7) istituto di clinica oculistica;
8) istituto di clinica odontoiatrica;
9) istituto di clinica ostetrica e ginecologica;
10) istituto di clinica otorinolaringoiatrica;
11) istituto di farmacologia;
12) istituto di fisiologia umana per gli insegnamenti di:
a) fisiologia umana;
b) chimica biologica;
13) istituto di igiene;
14) istituto di medicina legale e delle assicurazioni;
15) istituto di clinica ortopedica;
16) istituto di patologia generale, per gli insegnamenti di:
a) patologia generale;
b) microbiologia;
17) istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
18) istituto di patologia speciale medica e metodologica clinica;
19) istituto di radiologia;
20) istituto di fisica;
21) istituto di zoologia.

Quando i locali ed i mezzi scientifici di un istituto siano comuni a più insegnamenti, il Rettore, sentiti i Corpi accademici, provvede al coordinamento delle varie attività che si svolgono nell'istituto e stabilisce a chi spetti la direzione di esso.

Art. 30.

Gli esami di profitto sono dati per singoli insegnamenti.
L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, presentata in segreteria almeno 15 giorni prima dell'inizio della sessione;

b) nella discussione di due argomenti orali, scelti dallo studente e notificati alla segreteria con un preavviso di giorni quindici avanti l'inizio della sessione.

Art. 31.

Per i laureati in altre discipline che chiedono di essere iscritti alla Facoltà di medicina e chirurgia, il Consiglio di Facoltà decide caso per caso.

I laureati di cui sopra non possono, peraltro, essere iscritti al 3° anno, qualora non abbiano durante il precedente corso di studi seguito gl'insegnamenti e superati gli esami prescritti per il primo biennio del corso di laurea in medicina e chirurgia.

In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

CAPITOLO V.

Facoltà di farmacia.

Art. 32.

La Facoltà di farmacia conferisce la laurea in farmacia.
La durata del corso degli studi per la laurea in farmacia è di quattro anni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Art. 33.

Sono insegnamenti fondamentali:
1. Chimica generale ed inorganica;
2. Chimica organica;
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
4. Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica (triennale);
5. Chimica biologica;
6. Fisica;
7. Farmacologia e farmacognosia;
8. Anatomia umana;
9. Fisiologia generale (biennale);
10. Botanica farmaceutica;
11. Tecnica e legislazione farmaceutica.

Sono insegnamenti complementari:
1. Chimica fisica;
2. Chimica bromatologica;
3. Zoologia generale;
4. Igiene;
5. Mineralogia;
6. Idrologia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in quattro almeno da lui scelti fra i complementari ed inoltre deve aver compiuto durante il terzo e il quarto anno di corso un periodo semestrale di pratica presso una farmacia autorizzata dalla Facoltà.

L'iscrizione per la pratica farmaceutica deve risultare sul libretto personale nel quale il farmacista autorizzato deve apporre la sua firma e la data dell'iscrizione.

Alla fine del semestre il farmacista certifica la frequenza ponendo la firma e data nella colonna apposita.

Alla fine di ogni anno di esercitazioni lo studente deve superare una prova orale che può essere o no, a parere del direttore dell'istituto di chimica farmaceutica, preceduta da uno prova pratica con relazione scritta.

Art. 34.

Agli effetti della iscrizione e degli esami sono da considerarsi materie propedeutiche:

la chimica generale e inorganica rispetto alla chimica organica;

la chimica generale e inorganica e la chimica organica rispetto alla chimica farmaceutica e tossicologica e alla farmacologia e farmacognosia;

la fisica rispetto alla chimica fisica;

la botanica rispetto alla farmacologia e farmacognosia.

Art. 35.

Gli esami sugli insegnamenti biennali di chimica farmaceutica e tossicologica e quelli triennali di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica vengono sostenuti anno per anno; l'esame sull'insegnamento biennale di fisiologia generale viene sostenuto alla fine del biennio.

Art. 36.

Alla Facoltà appartengono i seguenti Istituti:
1. Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica per gli insegnamenti di:
a) chimica farmaceutica e tossicologica;

b) chimica bromatologica;
c) tecnica e legislazione farmaceutica.

2. Istituto di chimica generale per gli insegnamenti di:
a) chimica generale ed inorganica;
b) chimica per gli studenti di medicina e chirurgia;
c) chimica organica;
d) chimica fisica.

Art. 37.

L'esame di laurea in farmacia si sostiene alla fine del quarto anno di studi. Esso consiste nelle seguenti prove pratiche e orali:

a) prova pratica di analisi chimica qualitativa su un miscuglio di non più otto fra anioni e cationi;
b) riconoscimento di un prodotto farmaceutico della farmacopea ufficiale;
c) saggio di purezza di un prodotto farmaceutico;
(di queste prove il candidato deve render conto in una relazione scritta);
d) discussione orale di una dissertazione scritta svolta su argomento di indole possibilmente sperimentale, liberamente scelto dal candidato in una delle materie nelle quali ha sostenuto l'esame, escluse la fisica e la mineralogia;
e) discussione orale sui risultati delle prove pratiche;
f) riconoscimento di medicamenti, droghe, piante medicinali, lettura, critica e valutazione di una ricetta, interrogazioni sulla legislazione sanitaria farmaceutica.

Art. 38.

Per l'ammissione ai diversi anni del corso per la laurea in farmacia degli studenti forniti di altre lauree e diplomi provenienti da altre Facoltà e corsi, il Consiglio di Facoltà delibera volta per volta.

In ogni caso i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica.

Facoltà di agraria.

Art. 39.

La Facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie.

Art. 40.

La durata del corso degli studi per la laurea in scienze agrarie è di quattro anni, divisi in due bienni.

E' titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica; il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici, agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143, del Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Sono insegnamenti fondamentali del 1° biennio:

1. Botanica generale.
2. Botanica sistematica.
3. Zoologia generale.
4. Entomologia agraria.
5. Anatomia e fisiologia degli animali domestici.
6. Zoognostica.
7. Mineralogia e geologia.
8. Chimica generale e inorganica, con applicazioni di analitica.
9. Chimica organica.
10. Matematica.
11. Fisica.
12. Principi di economia generale corporativa e di statistica.

Sono insegnamenti fondamentali del 2° biennio:

1. Patologia vegetale.
2. Chimica agraria (biennale).
3. Agronomia generale e coltivazione erbacee (biennale).
4. Coltivazioni arboree.
5. Zootecnica generale.
6. Zootecnica speciale.
7. Economia e politica agraria (biennale).
8. Estimo rurale e contabilità.
9. Microbiologia agraria e tecnica.
10. Topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno.
11. Meccanica agraria, con applicazioni di disegno.
12. Idraulica agraria, con applicazioni di disegno.
13. Industrie agrarie, enologia, caseificio, oleificio.

Sono insegnamenti complementari.

1. Genetica.
2. Viticoltura (semestrale).
3. Olivicoltura (semestrale).
4. Diritto agrario.
5. Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica).
6. Agricoltura tropicale e subtropicale.
7. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli.
8. Ecologia.
9. Orticoltura e floricoltura (semestrale).

L'insegnamento di « zoologia generale » può essere comune con quello di « biologia e zoologia generale » della laurea in medicina e chirurgia.

Per ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 1° biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del 2° biennio ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro, almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Art. 41.

Tutti gli insegnamenti impartiti nella Facoltà sono di lezioni teoriche e di esercizi pratici e possono essere integrati da visite ad opifici, fabbriche industriali e da esercitazioni in campagna.

Gli studenti del secondo biennio, in periodi fissati dal Preside, risiedono nell'azienda principale della Facoltà.

Art. 42.

Agli effetti della iscrizione e degli esami, sono da considerarsi materie propedeutiche: la botanica generale rispetto alla botanica sistematica, la zoologia generale rispetto alla entomologia agraria, la chimica generale ed inorganica rispetto alla chimica organica nel primo biennio, la zootecnica generale rispetto alla zootecnica speciale.

Art. 43.

Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche.

Il voto è però complessivo.

Il profitto per il disegno può essere desunto dalle prove grafiche fornite dallo studente durante l'anno.

Art. 44.

L'esame di laurea consiste:

a) in una discussione orale intorno ad una dissertazione scritta sopra un tema scelto dal candidato su di un argomento agrario o avente stretta attinenza con le discipline impartite nella Facoltà;

b) nella discussione di due tesi orali scelte dal candidato tra due materie di insegnamento estranee alla disciplina cui si riferisce la dissertazione scritta.

E' in facoltà della Commissione di limitare l'esame orale ad una sola delle due tesi orali di cui alla lettera *b*).

La dissertazione scritta e gli argomenti delle due tesi orali debbono essere depositati in segreteria almeno 15 giorni prima dell'inizio delle sedute di esami di laurea.

Art. 45.

Per l'ammissione ai diversi anni di corso degli studenti forniti di altra laurea o provenienti da altre Facoltà, il Consiglio di Facoltà delibera volta per volta.

Gli studenti e i laureati di cui sopra non possono, peraltro, essere iscritti al 3° anno, qualora non abbiano durante il precedente corso di studi seguiti gli insegnamenti e superati gli esami prescritti per il primo biennio del corso di laurea in scienze agrarie.

In ogni caso i richiedenti debbono possedere uno dei titoli di studi medi prescritti per l'ammissione al corso di laurea in scienze agrarie.

CAPITOLO VI.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO.

Scuola di perfezionamento in discipline corporative.

Art. 46.

È annessa alla Facoltà di giurisprudenza una Scuola di perfezionamento in discipline corporative, la quale ha per iscopo di perfezionare i giovani nelle speciali discipline attinenti all'ordinamento corporativo italiano, e fornire loro la preparazione specifica per gli uffici direttivi dell'organizzazione corporativa.

La Scuola conferisce al termine degli studi uno speciale diploma.

La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma è di due anni.

Art. 47.

Alla Scuola possono essere iscritti i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, scienze sociali, economia e commercio, lettere e filosofia.

Non è permesso iscriversi contemporaneamente a detta Scuola e ad una Facoltà universitaria.

Art. 48.

Gli iscritti alla Scuola debbono pagare le tasse e soprattasse di iscrizione, di esame e di diploma nella misura seguente:

Tassa annua di iscrizione	L.	500
Sopratassa annuale di esami compreso quello di diploma	»	100
Tassa di diploma (da versarsi all'Erario) . .	»	200

Art. 49.

La direzione della Scuola è affidata al Preside della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 50.

Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:

1. Dottrina del Fascismo;
2. Dottrina generale dello Stato (biennale);
3. Diritto corporativo (biennale);
4. Politica economica corporativa con particolare riferimento ai problemi autarchici;
5. Legislazione del lavoro;
6. Ordinamento sindacale;
7. Legislazione comparata del lavoro e convenzioni internazionali;
8. Ordinameto finanziario corporativo;
9. Legislazione dell'assistenza e previdenza sociale;
10. Storia delle corporazioni.

Art. 51.

L'esame di diploma si sostiene secondo le norme stabilite per l'esame di laurea in giurisprudenza, con una Commissione di nove membri e con un minimo di sette membri, dopo che siano stati superati gli esami di profitto nelle materie della Scuola, i quali ultimi sono fatti con le stesse norme della Facoltà di giurisprudenza.

Art. 52.

Le proposte per il conferimento degli incarichi di insegnamento sono deliberate dalla Facoltà di giurisprudenza.

Corsi di specializzazione in tecnica delle trasformazioni fondiarie e in zootecnia.

Art. 53.

Sono annessi alla Facoltà di agraria a' sensi dell'art. 1 della convenzione approvata col R. decreto-legge 6 febbraio 1939-XVII, n. 297, due corsi di specializzazione: uno in tecnica delle trasformazioni fondiarie e l'altro in zootecnia, i quali hanno per scopo di perfezionare i laureati in scienze agrarie nella pratica delle bonifiche e in quella dell'allevamento del bestiame.

Tali corsi, attese le loro esigenze tecniche, avranno luogo in provincia di Foggia.

Art. 54.

Ai corsi di specializzazione possono essere iscritti i laureati in scienze agrarie; al solo corso di specializzazione in zootecnia possono essere iscritti anche i laureati in medicina veterinaria.

Art. 55.

La direzione dei corsi è affidata al Preside della Facoltà di agraria.

Art. 56.

I corsi sono annuali, hanno carattere eminentemente pratico e constano dei seguenti insegnamenti:

Specializzazione in tecnica delle trasformazioni fondiarie:

1. Economia delle trasformazioni fondiarie e legislazione della bonifica;
2. Coltivazioni in bonifica: erbacee e arboree - Pedalogia e idrologia delle terre di bonifica;
3. Costruzioni rurali con esercitazioni di disegno;
4. Igiene rurale e difese antimalariche;
5. Idraulica e sistemazione dei terreni, con esercitazioni di disegno;
6. Industrie agrarie.

Corso in zootecnia:

1. Zootecnia speciale;
2. Zooeconomia;
3. Caseificio e conservazione dei prodotti animali;
4. Colture foraggere e conservazione dei foraggi;
5. Alimentazione del bestiame.

Art. 57.

La regolare frequenza ai corsi e relative esercitazioni sono obbligatorie per essere ammessi all'esame finale.

Art. 58.

La Commissione esaminatrice sarà composta da quattro professori ufficiali per ogni corso di specializzazione che abbiano un incarico d'insegnamento, oltre il direttore, Preside della Facoltà di agraria che presiede.

Art. 59.

Al termine dei corsi l'Università rilascerà a coloro che avranno superato l'esame finale uno speciale certificato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3100326) Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 4 —